



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari  
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode  
1983 - 1988

SEDUTA **61.** SITZUNG

22.5.1986

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

## INDICE

## INHALTSANGABE

### Disegno di legge n. 39:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, modificata dalla legge regionale 4 novembre 1983, n. 12, concernente il 'Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale'", presentato dalla Giunta regionale.

pag. 5

Voto n. 32, presentato dai consiglieri regionali Gerold Meraner, Eva Klotz, Arnold Tribus, Alexander Langer, Domenico Fedel e Sergio Casagrande, concernente la validità illimitata degli attestati di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

pag. 80

### Interrogazioni e Interpellanze

pag. 137

### Gesetzentwurf Nr. 39:

"Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7, abgeändert durch das Regionalgesetz vom 4. November 1983, Nr. 12, betreffend den 'Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates'" eingebracht vom Regionalausschuß

Seite 5

Begehrensantrag Nr. 32, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Gerold Meraner, Eva Klotz, Arnold Tribus, Alexander Langer, Domenico Fedel und Sergio Casagrande bezüglich Unverfallbarkeit der Zweisprachigkeitsdiplome

Seite 80

### Anfragen und Interpellationen

Seite 137

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI  
VERZEICHNIS DER REDNER

TONELLI (Gruppo Misto)	pag. 2-55-69-72-75
LANGER (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste)	" 2-10-43-46-70-85- 91-94
PETERLINI (Südtiroler Volkspartei)	" 2-57-65-72-86-105
a BECCARA (Democrazia Cristiana)	" 5-20-29-34-37-43- 50-52-54
KASERER (Südtiroler Volkspartei)	" 8-56
KLOTZ (Südtirol)	" 24-89-101
TOMAZZONI (Partito Socialista Italiano)	" 27-31-37-44-53- 63-78-79
MITOLO (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	" 33-36-45-57-64- 71-86-120
MARZARI (Sinistra Indipendente)	" 49-57-60
BAZZANELLA (Democrazia Cristiana)	" 61-68

<b>FERRETTI</b> (Democrazia Cristiana)	pag. 71-84-117
<b>ZIOSI</b> (Partito Comunista Italiano)	" 74
<b>BALLARDINI</b> (Sinistra Indipendente)	" 76
<b>BINELLI</b> (Unione Autonomista Trentino Tirolese- Stella Alpina)	" 77
<b>CADONNA</b> (Partito Liberal-Socialdemocratico)	" 79
<b>MERANER</b> (Südtirol)	" 123

Presidenza del Presidente Sembenotti

Ore 9.55.

PRESIDENTE: Procediamo con l'appello nominale.

TOMAZZONI (segretario): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i cons. Angeli, Franceschini, Micheli, Ricci, Tononi, Barbiero, Benedikter, Boesso, Ferretti, Magnago, Montali, Oberhauser, Saurer, Valentin e Andreolli e Piccoli Rensi per il pomeriggio.

Lettura del processo verbale della seduta del 24 aprile 1986.

TOMAZZONI (segretario): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni:

In data 6 maggio la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 44: "Modifica della denominazione del Comune di Sant'Orsola" ed il disegno di legge n. 45: "Mutamento del Capoluogo del Comune di Bleggio inferiore".

In data 14 maggio è stata presentata la Mozione n. 24, firmata dai consiglieri regionali Tonelli, Cadonna, Langer, Tribus, Marzari e Ballardini con la quale si chiede l'indizione di referendum popolare su leggi riguardanti l'energia nucleare.

I consiglieri regionali Langer e Tribus hanno presentato l'interrogazione n. 64, riguardante gli assegni vitalizi degli ex-consiglieri.

I consiglieri regionali Rella, Marzari e D'Ambrosio in data 2 maggio hanno presentato l'interrogazione n. 69, concernente la riunione dei Presidenti delle Assemblee elettive regionali facenti parte dell'Alpe Adria.

In data 2 maggio il consigliere Rella ha presentato l'interrogazione n. 70 riguardante il 40° della Fondazione della Repubblica.

Il testo delle interrogazioni e le relative risposte faranno parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Iniziamo la trattazione dell'ordine del giorno. Ha chiesto la parola il cons. Tonelli sull'ordine dei lavori.

TONELLI: Signor Presidente, solo per fare presente, anche a nome dei cons. Cadonna, Langer, Tribus, Marzari e Ballardini, che con me hanno firmato una Mozione, con la quale si chiede ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, che prevede come un referendum possa essere chiesto da 500.000 cittadini elettori dello Stato o da cinque Consigli regionali, che anche il nostro Consiglio regionale sia uno di questi cinque consessi che indicano il referendum contro leggi che riguardano la questione nucleare. Abbiamo presentato una Mozione - credo sia già stata distribuita a tutti i consiglieri regionali presenti - che affronteremo alla ripresa dei lavori alle 14.30 - tanto per dare il tempo ai gruppi presenti in Consiglio di prenderne visione, di valutarne i contenuti e dar così modo a tutti di esprimersi su questo documento - poiché alle 14.30, alla ripresa dei lavori noi proporremo al Consiglio l'inserimento all'ordine del giorno della Mozione e la sua eventuale discussione.

Io volevo annunciare questo, per invitare i consiglieri, i partiti e i gruppi presenti di prendere nel frattempo visione della Mozione, di analizzarne i contenuti e quindi, date la situazione del paese e le esperienze vissute in queste ultime settimane, alle 14.30 riteniamo che ci possa essere l'ampia disponibilità da parte del Consiglio ad accogliere questa nostra richiesta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Langer, sempre sull'ordine dei lavori. Prego.

LANGER: Herr Präsident! Ich möchte mich nur ganz kurz zu Wort melden, um unsererseits auszudrücken, daß wir den Antrag Tonelli unterstützen und auch am Nachmittag diesen Vorschlag machen werden.

Ich möchte mich im besonderen auch an die Kollegen der beiden großen Parteien, also der Südtiroler Volkspartei und der Democrazia Cristiana wenden, daß sie rechtzeitig in ihren Fraktionen eine Vorabklärung durchführen mögen, damit es am Nachmittag möglich ist, daß sich der Regionalrat tatsächlich mit diesem Begehren beschäftigt.

Wie Sie wissen, geht es nicht darum, daß sich unser Regionalrat hier für oder gegen Atomkraft ausdrückt, sondern es geht

darum, ob unser Regionalrat von einer Möglichkeit Gebrauch machen will, die die Verfassung im Artikel 75 vorsieht: nämlich daß 5 Regionalräte beantragen können, daß ein Volksentscheid herbeigeführt werden soll.

Wir möchten, daß unser Regionalrat einer von diesen 5 Regionalräten ist, die einen solchen Volksentscheid herbeiführen. Deshalb meine Bitte an die beiden großen Fraktionen des Hauses und natürlich auch an alle anderen, sich rechtzeitig bis heute nachmittag zu entscheiden. Ich danke!

(Signor Presidente! Desidero solo intervenire brevemente per esprimere il sostegno del mio gruppo alla richiesta del collega Tonelli. Avanzeremo questa proposta anche nel pomeriggio.

Desidero rivolgermi in particolare ai colleghi dei due maggiori partiti, la Südtiroler Volkspartei e la Democrazia Cristiana, affinché provvedano in tempo ad una discussione preliminare all'interno del proprio gruppo, ed il Consiglio Regionale possa così occuparsi effettivamente di questa proposta di Voto nel corso del pomeriggio.

Come ben sappiamo, non si tratta di una presa di posizione del nostro Consiglio Regionale in favore dell'energia nucleare o contro di essa. Si tratta piuttosto di decidere se il nostro Consiglio Regionale voglia avvalersi o meno di una facoltà contemplata all'art. 75 della Costituzione, che prevede la possibilità di indire un referendum popolare qualora 5 Consigli Regionali ne facciano richiesta.

Ci piacerebbe che il nostro Consiglio Regionale fosse uno dei 5 Consigli Regionali che richiedono un tale referendum. Prego quindi i due maggiori gruppi consiliari, e naturalmente anche tutti gli altri gruppi, di prendere una decisione in tal senso entro questo pomeriggio. Grazie!)

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Peterlini, sull'ordine dei lavori.

**PETERLINI:** Also niemand wird etwas dagegen haben, daß wir uns mit dieser Thematik befassen, die jetzt aufgeworfen worden ist. Es wird eben beantragt, daß die Region Trentino-Südtirol mit zum Initiator für ein Referendum wird. Man kann darüber reden, aber Sie müssen auch Verständnis haben, daß wir uns als große Fraktion damit auseinandersetzen müssen. Wenn heute vormittag Regionalrat bis Mittag ist und am Nachmittag bereits darüber beschlossen werden soll, dann möchte ich nur wissen, wann wir die Fraktion einberufen sollen. Ich meine, daß wir nicht so eine kleine Fraktion sind, wie die Gruppen, die das beantragt haben.

Wir sind alle beeindruckt und erschüttert von dem Reaktorunglück, das in Tschernobyl passiert ist; wir werden uns alle gemeinsam bemühen, nach sachlicher Diskussion unseren Beitrag zu leisten; aber daß man stante pede fast von einer Minute zur anderen von uns plötzlich fordert, daß dieses Problem jetzt auf die Tagesordnung kommt, daß es sofort behandelt werden muß, ohne daß uns die materielle Zeit gegeben wird, uns mit dieser Problematik, die sehr umfangreich ist, sachlich auseinanderzusetzen, dagegen werde ich mich in aller Form zur Wehr setzen.

Somit akzeptiere ich nicht, daß wir heute um 14,30 Uhr mit diesem Tagesordnungspunkt beginnen, es sei denn, wir schließen jetzt den Regionalrat ab und geben den größeren Fraktionen die Möglichkeit und die Zeit, sich mit dieser Thematik - insofern es überhaupt ohne Vorbereitung und ohne Unterlagen geht - damit auseinanderzusetzen.

Ich finde, daß es viel vernünftiger wäre, bei der nächsten Sitzung eine Vorverlegung vorzunehmen und darüber zu reden, ohne heute den Regionalrat mit diesem Problem unvorbereitet zu überrumpeln.

(Certo nessuno è contrario al fatto di prendere in esame la questione che è stata or ora sollevata. Si chiede che la Regione Trentino-Alto Adige si faccia co-promotrice di un referendum. Ne possiamo parlare, ma si comprenderà anche che il nostro gruppo, essendo un gruppo numeroso, ha bisogno di discuterne dapprima al proprio interno. Se l'odierna seduta del Consiglio Regionale dura fino a mezzogiorno e questo pomeriggio occorre già prendere una decisione in merito, vorrei davvero sapere quando il nostro gruppo potrà riunirsi. Intendo dire che il nostro gruppo è più numeroso di quelli che hanno avanzato la richiesta.

(Siamo tutti colpiti e sconvolti dalla sciagura nucleare verificatasi a Cernobyl, e ci sforzeremo tutti insieme, dopo una discussione obiettiva, di dare anche il nostro contributo; ma che così su due piedi, da un momento all'altro, si voglia improvvisamente porre il problema all'ordine del giorno, discuterlo immediatamente, senza darci il tempo di analizzare con obiettività una problematica tanto vasta, è cosa cui mi oppongo in tutti i modi.

Di conseguenza non accetto che oggi si inizi a discutere questo punto dell'ordine del giorno, a meno che non si voglia chiudere qui il Consiglio Regionale e dare ai gruppi più numerosi l'opportunità ed il tempo di prendere in esame questa tematica - nei limiti in cui, senza alcuna preparazione e documentazione, ciò sia possibile.



Trovo che sarebbe molto più saggio anticipare la discussione in occasione della prossima seduta, piuttosto che cogliere di sorpresa il Consiglio Regionale con un problema sul quale, oggi, è impreparato.)

PRESIDENTE: Faccio presente che si è già discusso in sede di collegio dei Capigruppo in merito a questa questione e l'orientamento è stato quello esposto prima dal cons. Tonelli e successivamente dal cons. Langer. Anziché avanzare la richiesta di inserimento di questo punto all'ordine del giorno questa mattina, verrà proposta nel pomeriggio, alle 14.30, proprio per dare la possibilità ai gruppi di prendere posizione.

Alle 14.30 si voterà sull'inserimento o meno all'ordine del giorno di questo documento. I gruppi naturalmente sono liberi di votare sia per l'inserimento, come per far slittare il punto all'ordine del giorno, che andrebbe naturalmente ad essere discusso nella prossima riunione.

Detto questo, proseguiamo con la trattazione dell'ordine del giorno, punti 19, 20 e 21).

Iniziamo con il punto 19): disegno di legge n. 3: "Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7: 'Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale '" presentato dai consiglieri regionali Enrico Pruner e Domenico Fedel. Il cons. Fedel, anche a nome dell'altro presentatore, ha dichiarato di ritirare questo disegno di legge.

Punto n. 20) dell'ordine del giorno: disegno di legge n. 21: "Modifica del Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale" presentato dai consiglieri regionali Domenico Fedel e Sergio Casagrande. I presentatori hanno dichiarato di ritirare dall'ordine del giorno anche questo disegno di legge, perciò non lo discutiamo.

Rimane il punto n. 21): disegno di legge n. 39: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, modificata dalla legge regionale 4 novembre 1983, n. 12, concernente il 'Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale'", presentato dalla Giunta regionale.

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

a BECCARA: Il presente disegno di legge è stato predisposto dalla Giunta regionale soprattutto sulla base delle raccomandazioni che la Commissione regionale di convalida ha espresso nella relazione sul

proprio operato accennando alle difficoltà incontrate nella valutazione della posizione dei singoli Consiglieri, nella delimitazione della propria competenza e nella individuazione di una precisa procedura per la trattazione di alcuni casi. Altri spunti, non meno importanti, ha tratto la Giunta regionale da alcuni disegni di legge in materia elettorale presentati da rappresentanti della minoranza consiliare e da recenti esperienze acquisite in sede di applicazione della vigente normativa.

Le raccomandazioni della Commissione regionale di convalida tendono in particolare ad una revisione della normativa per meglio specificare:

- la competenza della Commissione di convalida in ordine alla valutazione della posizione dei candidati non eletti anche quando non incide direttamente sulla posizione dei Consiglieri proclamati eletti;
- la competenza della Commissione di convalida in ordine alla valutazione della regolarità delle operazioni rientranti nel procedimento elettorale preparatorio;
- la natura degli enti o associazioni culturali, sportive, sindacali, di culto o assistenziali ai fini dell'esclusione dell'incompatibilità;
- il disposto delle norme di cui all'undicesimo ed ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 modificata dalla legge regionale 4 novembre 1985, n. 12;
- la incompatibilità della carica di consigliere regionale e la posizione di dipendente di altri enti pubblici, cioè di enti diversi dalla Regione e dalle Province autonome.

La Giunta regionale, tenendo presenti gli scopi perseguiti da due disegni di legge presentati dalle minoranze, ha ritenuto di inserire nel presente disegno di legge nuove formulazioni per definire meglio la persona abilitata ad effettuare il deposito del contrassegno di partito o raggruppamento politico e a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista di candidati per conto di partito o raggruppamento politico rappresentato in Consiglio regionale, rispettivamente per rendere possibile la eliminazione di cause di incompatibilità mediante presentazione di richiesta di collocamento in aspettativa nei casi previsti al settimo comma del già citato art. 12 della legge regionale n. 7/ 1983 e successive modificazioni.

Una ulteriore modifica è conseguenza della difficoltà di interpretazione di una norma vigente ai fini del godimento di agevolazioni tributarie.

In ordine ai singoli articoli del disegno di legge si fa

presente quanto segue:

- Art. 1 - Con i commi primo, secondo, sesto e settimo si vogliono risolvere alcuni problemi segnalati dalla Commissione di convalida, relativi alle cause di incompatibilità ed alla procedura da seguire per l'accertamento delle incompatibilità stesse, mentre con i commi terzo e quinto si tiene conto dello spirito del disegno di legge regionale n. 6 presentato in Consiglio regionale dai consiglieri Binelli, Tretter e Sembenotti. Con il comma quarto si viene a sanare, anche accogliendo le sollecitazioni del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la posizione previdenziale dei dipendenti da enti pubblici diversi dalla Regione o dalle Province, eletti consiglieri regionali. Con il comma ottavo, infine, viene introdotta la possibilità per i consiglieri regionali, lavoratori dipendenti che si trovano in aspettativa, di interrompere per determinati motivi il periodo dell'aspettativa stessa.
- Art. 2 - Le disposizioni di cui ai commi primo e terzo tendono a chiarire ed a completare le norme vigenti, mentre il secondo comma vuole essere la soluzione del problema, oggetto del disegno di legge regionale n. 3 presentato in Consiglio regionale dai consiglieri Pruner e Fedel.
- Art. 3 - Lo scopo della norma è identico a quello del secondo comma dell'articolo precedente.
- Art. 4 - Con il primo comma si vuole rendere di più facile interpretazione la disposizione vigente, mentre il disposto del secondo comma è collegato con l'oggetto del citato disegno di legge regionale n. 3.
- Artt. 5 e 6 - Le proposte hanno lo scopo di facilitare le difficoltà di interpretazione denunciate, nella propria relazione, dalla Commissione regionale di convalida.
- Art. 7 - La modifica è ritenuta opportuna per evitare in futuro le difficoltà per applicare all'importo versato agli elettori residenti all'estero, che siano rientrati per l'esercizio del diritto elettorale attivo, le agevolazioni tributarie previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
- Art. 8 - L'abrogazione dell'art. 77 della legge regionale n. 7/1983 è una conseguenza necessaria delle modifiche contenute nel secondo comma dell'art. 2 e nell'art. 3 del presente disegno di legge.

Art. 9 - La norma dispone il coordinamento in Testo unico di tutte le vigenti disposizioni in materia di elezioni del Consiglio regionale.

La Giunta regionale confida che il Consiglio regionale voglia esaminare ed approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al Presidente o ad un delegato della I<sup>a</sup> Commissione per la lettura della relazione.

KASERER

Die 1. Kommission hat den Gesetzentwurf Nr. 39 in der 12. Sitzung vom 20. Februar 1986 beraten.

Die Debatte wickelte sich vornehmlich in bezug auf den fünften Absatz des Art. 1 ab, nachdem der zuständige Assessor a Beccara, der in Vertretung des Regionalausschusses an der Sitzung teilnahm, klargestellt hatte, daß der zur Beratung stehende Gesetzentwurf den Inhalt der von Regionalratsabgeordneten ergriffenen Gesetzesinitiativen Nr. 3 und 6 übernimmt. Außerdem sind die Empfehlungen der Wahlprüfungskommission einbezogen worden, ohne jedoch eine Bestimmung zur Änderung des Wahlsystems vorzusehen.

Die Abgeordneten Tribus und Pahl haben auf ihren besonderen Fall verwiesen und dem Assessor vorgeschlagen, in der Gesetzesmaßnahme deutlich darzulegen, daß die Frist von 10 Tagen von der Bestätigung der Wahl durch den Regionalrat an zu laufen beginnt.

Auch Abg. Montali war der Ansicht, daß in dieser Hinsicht Klarheit geschaffen und im Gesetzentwurf der genaue Zeitpunkt angegeben werden müsse, wann der neugewählte Abgeordnete die Unvereinbarkeitsgründe zu beseitigen habe. Dabei bezog er sich im besonderen auf die Unvereinbarkeit, die sich aus öffentlichen Ämtern ergibt, welche bei der Wahl bekleidet werden.

Abg. Tonelli entgegnete den Kommissionsmitgliedern, daß die Häufung der Ämter mit dem Tag eintritt, an dem die Wahlprüfungskommission dem Abgeordneten schriftlich mitteilt, daß sie die ihn betreffende Unvereinbarkeit festgestellt habe. Für die Abgeordneten Kaserer und Saurer sollte diese Unvereinbarkeit hingegen zum Zeitpunkt der Übernahme der Funktion eines Regionalratsabgeordneten eintreten, weshalb ihrer Meinung nach nicht das Datum der Bestätigung, wohl aber jenes der Einsetzung in das Amt als Bezugspunkt genommen werden sollte.

Abg. Binelli machte die Kommissionsmitglieder darauf aufmerksam, daß im Zusammenhang mit diesem Artikel die dem Gewählten gewährleisteten Rechte nicht außer acht gelassen werden dürften. Daraufhin verweist Abgeordneter Tomazzoni auf einige Fälle, die im Laufe der vergangenen Legislaturperioden aufgetreten sind. Mit Bezug auf seine Erfahrung in der Wahlprüfungskommission macht er deutlich, daß der auf diese Weise

formulierte Artikel beinahe unanwendbar sei, da er außer der Frist von 10 Tagen auch die Möglichkeit für den Regionalratsabgeordneten vorsieht, ein Gutachten von der Wahlprüfungskommission über seine Position anzufordern, das sie innerhalb der folgenden 30 Tage abgeben muß. Dies bringt seinerseits die Enthaltung von der Funktion als Regionalratsabgeordneter bis zur Entscheidung des Falles mit sich. Der Abgeordnete wandte sich an den Assessor a Beccara und forderte den Regionalausschuß auf, den Artikel zu überarbeiten, um alle Schwierigkeiten zu vermeiden, die in dieser Hinsicht auch in den vergangenen Legislaturperioden aufgetreten sind.

Dieser Schlußfolgerung schließt sich auch das Kommissionsmitglied Rella an. Der Abgeordnete betrachtete es als notwendig, das Problem eingehend zu überprüfen, das vor allem dann äußerst heikel ist, wenn im Laufe der Legislaturperiode Abgeordnete nachfolgen.

Abg. Saurer, der sich neuerdings an der Debatte beteiligte, schlug vor, als Bezugspunkt die Amtseinsetzung durch den Regionalrat zu nehmen, ab der die Fristen für die Beseitigung der Unvereinbarkeitsgründe zu laufen beginnen sollten. Dabei sollte dem Gewählten die Möglichkeit geboten werden, sich an die Wahlprüfungskommission zu wenden, um ein Gutachten über seine Position anzufordern, wobei er sich jedoch in der Zwischenzeit von jeder Funktion zu enthalten habe.

Mit nicht geringer Unschlüssigkeit wurde schließlich Art. 1 mehrheitlich bei 5 Jastimmen, 3 Neinstimmen der Abgeordneten Tribus, Rella und Tonelli und zwei Stimmenthaltungen der Abgeordneten Binelli und Montali gebilligt, nachdem sich der zuständige Assessor formell verpflichtet hatte, vor Behandlung im Regionalrat eine Neuformulierung zu suchen, in die die von der Kommission wiedergegebenen Richtlinien aufgenommen werden. Der entsprechende Änderungsantrag, den der Regionalausschuß vorlegen wird, wird den Kommissionsmitgliedern rechtzeitig zugesandt werden.

In bezug auf den ersten Absatz des Art. 2 haben die Abgeordneten Tomazzoni und Rella einen Aufhebungsantrag vorgelegt, den die Kommission mehrheitlich bei 1 Stimmenthaltung des Abg. Kaserer genehmigt hat. Der so geänderte Art. 2 wurde mehrheitlich bei 5 Stimmenthaltungen der Abgeordneten Tribus, Montali, Tonelli, Tomazzoni und Rella gutgeheißen.

Die verbleibenden Artikel wurden immer mehrheitlich ohne Debatte nach den Erläuterungen des Assessors gebilligt.

Schließlich hat die Kommission den Gesetzentwurf mehrheitlich bei 5 Stimmenthaltungen der Abgeordneten Tribus, Montali, Rella, Tonelli und Tomazzoni gutgeheißen.

Der Gesetzentwurf wird nun zur Beratung im Regionalrat weitergeleitet.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 39. Chi chiede di intervenire? Il cons. Langer, ne ha facoltà.

LANGER: Danke Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem Gesetzentwurf werden vorderhand nur einige Unstimmigkeiten bereinigt, die in der letzten Zeit in der Praxis immer wieder auftauchten. Es handelt sich also hier noch nicht um irgendeine Art von Wahlrechtsreform, sondern es handelt sich um Normen, die im wesentlichen Unstimmigkeiten ausräumen sollen.

Was sind nun die Grundsätze, die uns zu diesem Gesetz bewegen? Erstens: In Sachen Unvereinbarkeit der Ämter. Wir sind der Meinung, daß es berechtigt ist, daß unser Regionalgesetz eine relativ strikte Unvereinbarkeitsordnung vorsieht. Wir halten das auch deswegen für gerechtfertigt, weil in unserer Region das Amt des Abgeordneten zum Regionalrat und zum Landtag ein Amt ist, daß de facto den vollen Zeitaufwand des Abgeordneten erfordert. Deswegen scheint es uns vernünftig und berechtigt, daß eine - im Verhältnis zu anderen Regionen und im Verhältnis zu anderen Wahlämtern - strenge Unvereinbarkeitsordnung durchgeführt wird. Allerdings ergibt sich die Frage, wie nun die Unvereinbarkeit festgestellt werden soll. Wir haben diesbezüglich immer wieder Schwierigkeiten erlebt. Wir haben erlebt, daß beispielsweise Ämter, die theoretisch mit dem Amt des Regionalratsabgeordneten unvereinbar sein könnten, erst verhältnismäßig spät, also erst ziemlich lang nach dem Zeitpunkt der Wahl überhaupt zur Überprüfung gekommen sind und das andere Mal Regionalratsabgeordnete ein Amt zurückgelegt haben, um Ämterhäufung zu vermeiden, obwohl sich vielleicht später ergeben hat oder ergeben hätte, daß das Amt nicht unbedingt mit dem eines Regionalratsabgeordneten unvereinbar ist.

Deswegen sehen wir folgendes Ziel im Zusammenhang mit diesem Gesetz als wichtig an: Erstens, daß die Prüfung der Unvereinbarkeit so schnell als möglich stattfindet. Das bisherige System der Wahlprüfungskommission, die eine enorm lange Zeit im Amt bleibt, muß unserer Meinung nach durch ein beschleunigtes Verfahren ersetzt werden. Es muß gesichert werden, daß in Zukunft die Wahlprüfungskommission so schnell als möglich ihrer Arbeit nachkommt; daß also die Arbeit der Wahlprüfungskommission im wesentlichen auf den Beginn der Legislaturperiode konzentriert wird, und zwar praktisch auf den ersten Monat der Legislaturperiode, bevor der Regionalrat eigentlich zu arbeiten beginnt. Natürlich muß die Wahlprüfungskommission auch nachher noch im Amt bleiben, weil ja neue Probleme auftauchen könnten; sei es, weil Regionalratsabgeordnete ausscheiden und durch neue ersetzt werden, sei es, weil sich neue Ämterhäufungen ergeben könnten.

Wir sind also der Meinung, daß ein Punkt, der hier noch

nicht geregelt ist, der zum Teil auf dem Wege über die Geschäftsordnung des Regionalrates geregelt werden kann, dahingehend reformiert werden muß, daß die Wahlprüfungskommission des Regionalrates schnell arbeiten kann und ihre Arbeiten im wesentlichen im Laufe eines Monats erschöpft. Normalerweise haben wir die Situation, daß der Regionalrat Mitte Dezember zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt und daß dann die erste ordentliche Sitzung innerhalb der ersten 10 Tage im Januar stattfindet. Man könnte also denken, daß normalerweise bis Ende Jänner des Jahres, in dem der Regionalrat seine eigentliche Tätigkeit aufnimmt, die Wahlprüfungskommission ihre Arbeit abgeschlossen haben müßte. Es ist von manchen Seiten .... (Herr Präsident, ich tue mich schwer mein eigenes Wort zu hören..Danke vielmals)

Es ist von mancher Seite die Anregung gekommen - ich glaube auch von Beamten des Regionalausschusses - ob man nicht die Wahlprüfung einem technischen Organ statt einem politischen Organ anvertrauen sollte. Beispielsweise dem Sekretariat des Regionalrates oder ähnlichem. Wir können uns damit nicht einverstanden erklären. Wir sind der Meinung, daß die Wahlprüfung eine zu heikle Angelegenheit ist und daß sich jedes gewählte Organ im Grunde die Überprüfung des Mandats seiner Mitglieder selbst vorbehalten muß, immer unter dem Vorbehalt der eventuellen Eingriffe der Gerichtsbarkeit - das ist jedoch ein anderes Problem. Aber diese Souveränität muß erhalten bleiben, diese Art interna corporis, also diese Art von eigenen Angelegenheiten, muß vom Gremium selbst, also vom Regionalrat selbst, übernommen werden.

Aber wir glauben also erstens, daß zur Frage der Unvereinbarkeit in Zukunft eine Situation erreicht werden muß, bei der der Regionalrat in der kürzesten Zeit, das heißt also grob gesprochen im Lauf eines Monats, den Bericht der Wahlprüfungskommission vorliegen hat und diesen Bericht auch im Plenum behandelt, d.h. daß die volle Amtseinsetzung, daß die Überprüfung des Mandats in der kürzest möglichen Zeit stattfindet denn anderenfalls kommt es immer wieder zu Situationen, daß entweder Leute vorsichtshalber Ämter niederlegen müssen, die vielleicht nicht unvereinbar wären und damit geschieht ihnen Unrecht. Oder umgekehrt, daß Leute für eine unverhältnismäßig lange Zeit ein Amt ausüben, das sie eigentlich nicht ausüben dürften und auch damit geschieht Unrecht. Wir haben diese Beispiele auch ganz ohne Böswilligkeit immer wieder erlebt.

Das ist der Punkt in bezug auf die Wahlprüfungskommission. Dazu möchte ich noch ergänzend etwas sagen. Die Norm, die vorsieht, daß während der Wahl, also während ein Fall von Unvereinbarkeit geprüft

wird, der oder die Abgeordnete zum Regionalrat praktisch von ihrem Mandat suspendiert wird, ist eine sehr heikle Vorschrift. Es ist also sowohl für den betroffenen Abgeordneten als auch für dessen Fraktion und möglicherweise für die Gremien, in denen der oder die Abgeordnete Mitglied ist, eine sehr heikle Sache, wenn ein Abgeordneter eine Zeitlang, und sei es nur eine Woche lang und erst recht, wenn sich dieser Zeitraum hinauszieht, sein Mandat nicht ausüben und an den Sitzungen des Regionalrates bzw. an den Kommissionssitzungen oder anderen Sitzungen nicht teilnehmen kann.

Deswegen glauben wir, daß es richtig ist, wie es hier im Gesetzentwurf heißt, daß geklärt werden soll, wann effektiv der Abgeordnete suspendiert wird und wie lange das dauert. Aber gerade damit hier nicht eine unzumutbare Verschleppung passiert, ist es notwendig, daß die Wahlprüfungskommission schnell handelt und deswegen auch die Suspendierung eventuell eben 1, 2, 3 Wochen zu Beginn der Tätigkeit des Regionalrates dauert oder zu Beginn der Amtsausübung, sollte jemand später nachfolgen. Dies zur Frage der Mandatsprüfung und der Wahlprüfungskommission.

Ein zweiter Punkt: Wir haben gesehen, daß es in der Vergangenheit und insbesondere zu Ende der vorigen Legislatur große Schwierigkeiten gegeben hat in bezug auf die Frage, wer berechtigt ist, eine Liste, bzw. ein Listenzeichen einzureichen. Ich glaube, daß wir einen Weg finden müssen. Diesbezüglich scheint mir die Formulierung, die hier getroffen worden ist, schon etwas besser. Wir haben auch dazu Vorschläge eingereicht, die vom Regionalausschuss teilweise berücksichtigt worden sind. Wir haben also eine Situation, in der die formalen Elemente nur teilweise berücksichtigt werden können. Es muß unbedingt auch eine Gewähr gefunden werden, daß die substantielle Legitimität des Einreichers von Listenzeichen oder von Listen eindeutig geklärt werden kann. Wir erinnern uns an den Streit zu Ende der vorigen Legislaturperiode, bei dem sich plötzlich eine Partei entzweite, die Trentiner-Tiroler-Volkspartei. Plötzlich bestanden konkurrierende Vorstände, konkurrierende Parteiorgane, die jede Legitimität für sich beanspruchten. Es hat damals eine politische Behörde, nämlich der Präsident des Regionalausschusses Pancheri, in diesen Streit durch eine Entscheidung eingegriffen, die, wie immer sie dann ausgegangen ist, erheblich den Wahlkampf der betroffenen beiden Formationen beeinträchtigt hat.

Deswegen glauben wir, daß es notwendig ist, die Situation dahingehend zu reformieren, - so wäre es unsere Meinung -, daß vor allem



die Legitimation der politischen Amtsträger auf lokaler Ebene feststeht. Ich kann verstehen, daß Parteien, die gesamtstaatlich organisiert sind, sich irgendwie vorsehen möchten, indem sie wünschen, daß die Einreichung des Listenzeichens vom gesamtstaatlichen Parteivorstand autorisiert wird. Aber ich weiß nicht, ob wir eine solche Form tatsächlich in unserem Gesetz behalten dürfen. Denn, wer überprüft die formelle Legitimation des gesamtstaatlichen Parteivorstandes? Gut, man weiß aus der Zeitung, daß derjenige oder diejenige Parteisekretär dieser oder jener Partei ist. Aber es wird hier keine formelle Überprüfung vorgesehen. Da für das Mandat des gesamtstaatlichen Vertreters keine formelle Überprüfung vorgesehen ist, ist eigentlich die Legitimität recht verschieden. Also wir haben Leute, die vielleicht von einem Herrn De Mita oder von einem Herrn Natta befugt sind, Parteizeichen oder Listenzeichen einzureichen. Wir haben andere, die auf lokaler Ebene legitimiert sind.

Wir sind der Meinung, daß die Möglichkeit garantiert werden muß - und es sind hier einige Verbesserungen vorgesehen -, daß auch Gruppierungen, die nicht als Parteien organisiert sind, bzw. die nicht als italienweit organisierte Parteien konstituiert sind, die Möglichkeit haben, Listenzeichen einzureichen. Hier sind immerhin einige Verbesserungen eingeführt worden. Dabei wurden auch die Vorschläge berücksichtigt - so zumindest wurde uns gesagt -, die wir als Abänderung zu den Anträgen, zu den Gesetzentwürfen Pruner und Fedel eingereicht haben.

Ein Punkt, mit dem wir nicht einverstanden sein können, bzw. der in der Vorlage total fehlt, ist wiederum die Frage der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Wir wissen, daß derzeit die gesetzliche Regelung, so wie sie heute im Gesetz enthalten ist, praktisch unanwendbar geworden ist. Im heutigen Regionalgesetz steht, daß man darauf wartet, bis durch Durchführungsbestimmungen die Materie geregelt wird. Wir können in diesem Fall als Regionalrat nicht auf Durchführungsbestimmungen Bezug nehmen, sondern wir müssen die Materie selber regeln. Wir sind der Meinung - wir haben diesbezüglich auch einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf Fedel und Pruner eingereicht -, daß die einzig mögliche Form der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, die man auf regionaler Ebene tolerieren kann, die ist, daß der Kandidat gleichzeitig mit der Annahme der Kandidatur beim Notar auch seine Zurechnung zur einen oder anderen Sprachgruppe bekanntgibt und keine andere Form. Diesbezüglich ist der Gesetzentwurf lückenhaft. Diesbezüglich fehlt eine Bestimmung.

Noch einen letzten Punkt möchte ich zur Debatte stellen, und zwar die Frage der Beschwerden, der Wahlbeschwerden. Diesbezüglich ist die Regelung, die hier vorgesehen wird, im Regionalgesetz unserer Meinung nach noch unbefriedigend. Denn versuchen wir uns einmal in die Situation derer zu versetzen, die glauben, Grund zu haben, bei den Wahlen nicht gerecht berücksichtigt worden zu sein, und zwar bei Auszählung der Stimmen, bei Auszählung der Vorzugsstimmen usw. Heute ist es praktisch so, daß nur mit allergrößten Schwierigkeiten die Ungerechtigkeiten berücksichtigt werden. Diesbezüglich besteht ein ganz deutlicher Unterschied zwischen den Kompetenzen, die sich unser Regionalrat zuerkennt und die sich beispielsweise die Abgeordnetenkammer oder der Senat zugestehen. Sie werden sich alle erinnern, daß vor nicht allzulanger Zeit die Abgeordnetenkammer in Rom darangegangen ist, eine Neuauszählung ganzer Wahlkreise vorzunehmen und daß auch in der Zusammensetzung der Abgeordnetenkammer dadurch Änderungen eingetreten sind, d.h. die Abgeordnetenkammer hat es sich zuerkannt, über Wahlbeschwerden zu entscheiden und hat es sich dabei nicht leicht gemacht, sondern hat die Beschwerden auch auf ihre Berechtigung hin überprüft. In diesem Fall war, glaube ich, ein strafrechtliches Verfahren das auslösende Moment dazu.

Unser Regionalrat hingegen ist in diesem Sinn ein Regionalrat, der bei der derzeitigen Regelung und auch wie sie hier vorgesehen wird, eigentlich nur die Rechte der gewählten Abgeordneten bzw. der, sagen wir einmal, vermeintlich gewählten Abgeordneten wahrt. Aber die Rechte der Beschwerdeführer werden nicht gewahrt. Das heißt, wir haben heute eine Situation, wo diejenigen, die beispielsweise glauben, daß die Auszählung der Vorzugsstimmen ungerecht vorgenommen worden sei, heute kaum eine effektive Beschwerdemöglichkeit haben. Ich beziehe mich dabei insbesondere auf die nicht unmittelbar gewählten Abgeordneten. Denken wir daran, daß z.B. der erste Nichtgewählte einer Liste - und das ist schon vorgekommen -, vielleicht nur wenige Stimmen mehr bekommen hat als der zweite Nichtgewählte einer Liste. Und der zweite Nichtgewählte den Eindruck hat oder die Position vertritt, es seien ihm ungerechtfertigterweise Stimmen weggezählt worden, durch Irrtum, durch Betrug, durch irgend etwas. Der hat heute nicht die Möglichkeit, dagegen zu protestieren, es sei denn im Augenblick, da der erste Nichtgewählte aus irgendeinem Grund in den Regionalrat nachfolgt.

Eben die Tatsache, daß wir in solchen Fällen uns immer dann auf das Gericht verlassen müssen und daß die Überprüfung des Wahlverfahrens nicht vom Regionalrat selbst vorgenommen wird, stellt

unserer Meinung nach eine nicht glückliche Selbstbeschränkung dar.

Gut, das wollte ich zur Generaldebatte zu diesem Gesetzesentwurf sagen. Wir behalten uns dann vor, wo notwendig, zu den einzelnen Artikeln Stellung zu nehmen. Ich danke!

(Grazie, Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Questo disegno di legge mira a rettificare una serie di discordanze più volte registratesi nella prassi in questi ultimi tempi. Non si tratta ancora, quindi, di una riforma del diritto elettorale, ma piuttosto di una serie di norme destinate essenzialmente a rimuovere tali discordanze.

Quali sono dunque i principi che ci portano a discutere questa legge? Primo: la questione dell'incompatibilità delle cariche. A nostro avviso è legittimo che il nostro Consiglio Regionale preveda un'ordinamento relativamente severo in materia di incompatibilità delle cariche. Riteniamo che ciò sia giustificato anche perchè nella nostra Regione la carica di consigliere regionale e provinciale è tale da richiedere, de facto, la totale disponibilità del consigliere stesso in termini di tempo. Di conseguenza, l'applicazione di un ordinamento che, rispetto ad altre regioni e ad altre cariche elettive, regola i casi di incompatibilità in maniera rigorosa, ci sembra cosa ragionevole e legittima. Viene però da chiedersi come debba essere determinata tale incompatibilità. A questo proposito ci siamo sempre trovati di fronte a qualche problema. E' capitato, ad esempio, che una carica teoricamente incompatibile con quella di consigliere regionale, sia stata sottoposta a verifica solo relativamente tardi, ovvero parecchio tempo dopo le elezioni; altre volte un consigliere regionale, al fine di evitare l'accumulo di funzioni, si è dimesso da una carica che in seguito è risultata - o sarebbe forse potuta risultare - non necessariamente incompatibile con la carica di consigliere regionale.

Per queste ragioni riteniamo importante un obiettivo, nel contesto di questa legge, e cioè che l'eventuale incompatibilità venga sottoposta a verifica entro il più breve tempo possibile. L'attuale sistema della Commissione di Convalida, che resta in carica per tempi lunghissimi, va rimpiazzato, a nostro avviso, con una procedura più celere. Occorre far sì che in futuro la Commissione di Convalida possa davvero svolgere il proprio lavoro nel minor tempo possibile, occorre che il lavoro della Commissione di Convalida venga concentrato essenzialmente all'inizio della legislatura, praticamente nei primi mesi, prima cioè che il Consiglio Regionale cominci a svolgere effettivamente le proprie funzioni. Ovviamente la Commissione di

Convalida dovrà restare in carica anche in seguito poichè potrebbero sempre presentarsi nuovi problemi, sia perchè un nuovo consigliere subentra al posto di un consigliere che si è dimesso, sia perchè è sempre possibile che si verificano nuovi casi di accumulo di funzioni.

Riteniamo perciò che su questo punto, che in questo disegno di legge non viene ancora disciplinato, e che può essere disciplinato in parte tramite una modifica al regolamento interno, occorra prevedere che la Commissione di Convalida del Consiglio Regionale svolga rapidamente i propri lavori e li concluda nel giro di un mese dalle elezioni. Normalmente il Consiglio Regionale si riunisce in seduta costituente verso la metà di dicembre, mentre la prima seduta ordinaria si svolge poi entro i primi 10 giorni di gennaio. Si potrebbe perciò calcolare che per la fine di gennaio dell'anno in cui il Consiglio Regionale inizia effettivamente l'attività, la Commissione di Convalida debba aver concluso i propri lavori. Da più parti... (Signor Presidente, riesco a malapena ad udire la mia stessa voce..molte grazie).

Da più parti è stata avanzata la proposta di affidare i lavori di convalida ad un organo tecnico anzichè ad un organo politico, ad esempio alla Segreteria del Consiglio Regionale o a qualche organo analogo. Non possiamo trovarci d'accordo con tale proposta. Riteniamo che la convalida elettorale sia una questione troppo delicata e che ogni organo elettivo debba riservare a sè stesso la facoltà di verificare il mandato dei propri membri, salvo eventuali interventi dell'organo giudiziario, ma questo è comunque un altro problema. Ma questa sovranità va mantenuta; questo tipo di interna corporis, cioè questo tipo di questioni interne, deve restare competenza dell'organo collegiale, cioè dello stesso Consiglio Regionale.

In materia di incompatibilità di funzioni noi crediamo che, prima di tutto, occorra garantire in futuro che il Consiglio Regionale possa disporre entro il minor tempo possibile, diciamo approssimativamente nel giro di un mese, della relazione della Commissione di Convalida e ne possa discutere anche in aula, e cioè che l'insediamento in un ufficio e la verifica del mandato possano avvenire nel più breve tempo possibile, altrimenti continueremo ad avere casi di persone che, per prudenza, si dimettono da cariche che forse non sarebbero state incompatibili, e questa è un'ingiustizia. Oppure accade il contrario, e cioè che delle persone detengano per tempi eccessivamente lunghi cariche che in effetti non potrebbero ricoprire, e anche questa è un'ingiustizia. Ci siamo trovati più volte davanti a questi esempi, e non tutti sono frutto di malafede.

Questo è il punto che riguarda la Commissione di Convalida. Vorrei aggiungere ancora una cosa. La norma che prevede che, durante l'accertamento di un caso di incompatibilità, il consigliere regionale venga praticamente sospeso dal proprio mandato, è una norma assai delicata. E' cosa estremamente delicata sia per il consigliere interessato, sia per il gruppo cui egli appartiene, sia forse per le assemblee di cui il consigliere fa parte, il fatto che per un certo tempo - sia che si tratti di una settimana, sia che si tratti di un periodo più lungo - un consigliere non possa esercitare il proprio mandato e partecipare alle sedute del Consiglio Regionale, delle Commissioni e ad altre sedute.

Perciò riteniamo che sia giusto, come è espresso nel testo di legge, chiarire quando effettivamente il consigliere viene sospeso nonché la durata di tale provvedimento. Ma proprio al fine di evitare inaccettabili lungaggini è necessario che la Commissione di Convalida agisca in fretta e che perciò anche un'eventuale sospensione all'inizio dell'attività del Consiglio Regionale non duri più di una, due, tre settimane, e che lo stesso accada se un consigliere subentrato ad un collega viene sospeso nel momento in cui inizia a svolgere i propri uffici. Fin qui il problema della Commissione di Convalida e della verifica del mandato.

Un secondo punto: abbiamo visto che in passato, e in particolare alla fine della scorsa legislatura, abbiamo avuto notevoli difficoltà in merito alla questione di chi abbia il diritto di presentare una lista o un simbolo di lista. Credo che occorra trovare una soluzione. A questo proposito mi sembra già un po' migliore la formulazione qui adottata. Avevamo presentato anche delle proposte, che la Giunta Regionale aveva in parte preso in considerazione. Ci troviamo davanti a una situazione in cui si può tener conto solo parzialmente degli elementi formali. Occorre trovare assolutamente un modo per chiarire senza equivoci la legittimità sostanziale di chi presenta una lista o un simbolo di lista. Ricordiamo tutti la controversia sorta alla fine della scorsa legislatura, quando improvvisamente il Partito del Popolo Trentino Tirolese si è diviso in due. Di colpo ci siamo trovati di fronte a direzioni di partito e ad organi di partito in concorrenza tra loro, ognuno teso a rivendicare per sé ogni legittimità. In quell'occasione fu un'autorità politica, nella fattispecie il Presidente della Giunta Regionale Pancheri, ad intervenire nella disputa con una decisione che, a prescindere dall'esito che ha avuto, ha comunque danneggiato notevolmente la battaglia elettorale delle due formazioni

interessate.

Per questa ragione riteniamo necessario operare una riforma nel senso di assicurare prima di tutto la legittimazione degli incaricati politici a livello locale. Posso capire che dei partiti organizzati a livello nazionale vogliano cautelarsi e richiedano quindi, per la presentazione del simbolo di lista, l'autorizzazione della direzione nazionale del partito. Ma non so se possiamo conservare questo anche nella nostra legge. In effetti, chi verifica la legittimazione formale della direzione nazionale di un partito? D'accordo, dai giornali si sa che questo o quel politico è segretario di questo o quel partito. Ma non è prevista alcuna verifica formale. Poichè per il mandato del rappresentante nazionale non è prevista alcuna verifica formale, la legittimità è di natura molto diversa. Abbiamo cioè delle persone che sono autorizzate da un De Mita oppure da un Natta a presentare simboli di partito o simboli di lista. Ne abbiamo altre, invece, che sono legittimate a livello locale.

Riteniamo che debba essere garantita la possibilità di presentare simboli di lista anche a quei raggruppamenti non organizzati in forma di partito, oppure non organizzati come tali a livello nazionale. A tal proposito sono stati peraltro introdotti alcuni miglioramenti, tenendo conto, almeno così ci è stato detto, degli emendamenti da noi proposti al disegno di legge Pruner-Fedel.

Un punto col quale non possiamo trovarci d'accordo, e che peraltro manca completamente nel testo della proposta, è ancora una volta la questione della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Sappiamo che attualmente la legge che regola la materia è diventata praticamente inapplicabile. L'attuale legge regionale prevede che si debba attendere finchè la materia non venga disciplinata da apposite norme di attuazione. Come Consiglio Regionale non possiamo in questo caso far riferimento ad alcuna norma di attuazione, bensì dobbiamo regolare la materia noi stessi. Riteniamo - e in tal senso abbiamo già presentato un emendamento al disegno di legge Fedel e Pruner - che l'unica forma di dichiarazione di appartenenza a gruppo linguistico tollerabile a livello regionale sia solo ed esclusivamente quella che il consigliere rilascia davanti ad un notaio nel momento stesso in cui accetta la candidatura. Qui il disegno di legge presenta delle lacune, in quanto manca una norma specifica.

C'è un ultimo punto che vorrei discutere, e cioè la questione delle proteste elettorali. Ci sembra ancora insoddisfacente il modo in cui la suddetta questione è regolata dalla legge regionale.

Proviamo infatti a porci per un momento nella situazione di coloro che ritengono di aver subito un'ingiustizia durante il procedimento elettorale, cioè nello spoglio dei voti, oppure nello spoglio delle preferenze ecc. In pratica, oggi è estremamente difficile scoprire le ingiustizie. A tal proposito esiste una netta differenza tra le competenze che si riserva il nostro Consiglio Regionale e quelle che, ad esempio, si riservano la Camera dei Deputati o il Senato. Tutti quanti ricorderanno certamente come non molto tempo fa la Camera dei Deputati abbia intrapreso un nuovo spoglio delle schede elettorali in interi collegi, e come ciò abbia portato anche ad alcune modifiche nella composizione della Camera stessa: la Camera dei Deputati si è cioè riservata la facoltà di decidere in merito alle proteste elettorali, e non se l'è nemmeno presa comoda, visto che ha sottoposto anche le proteste stesse ad una verifica di legittimità. In quell'occasione, mi sembra, la cosa era partita da un procedimento penale.

Il nostro Consiglio Regionale è, in questo senso, un Consiglio che in base alla disciplina attuale e anche in base a quanto è previsto nel presente disegno di legge, tutela solo di diritti dei consiglieri eletti, nella fattispecie i diritti dei consiglieri che, diciamo così, si ritiene siano stati eletti. Ma i diritti di chi solleva la protesta non trovano alcuna tutela. Abbiamo cioè una situazione tale che coloro che ritengono, ad esempio, che lo spoglio delle preferenze si sia svolto in maniera scorretta non hanno in pratica quasi nessuna possibilità reale di protesta. Mi riferisco in particolare ai consiglieri non eletti direttamente. Supponiamo ad esempio - ed il caso si è già presentato - che il primo dei non-eletti in una lista abbia ottenuto solo pochi voti in più del secondo non-eletto. E supponiamo che il secondo dei non-eletti abbia l'impressione o sostenga che per errore, broglio o altro gli siano stati tolti dei voti. Egli non ha oggi alcuna possibilità di protestare, salvo nel momento in cui, per un qualsiasi motivo, il primo non-eletto entri a far parte del Consiglio Regionale al posto di un altro consigliere.

Il fatto di doversi affidare, in questi casi, sempre e solo alla giustizia, senza che il Consiglio Regionale possa provvedere personalmente alla verifica del procedimento elettorale, costituisce a nostro avviso una auto-limitazione non certo felice.

Bene, questo è quanto volevo esporre nel dibattito generale sul presente disegno di legge. Ci riserviamo, dove occorra, di prendere posizione rispetto ai singoli articoli. Grazie!)

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola in discussione generale? Se nessun altro chiede di intervenire, dò la parola alla Giunta per la replica.

a BECCARA: Signori consiglieri, vi sarete accorti che questo è un disegno di legge di carattere squisitamente tecnico, in quanto recepisce le osservazioni che la Commissione di convalida ha trasmesso al Consiglio. Dobbiamo renderci conto che ogni legge deve essere interpretata, anche la più limpida, anche la più chiara e alle volte ci troviamo di fronte a delle interpretazioni differenti o addirittura discordanti, dovute non tanto al testo di legge, quanto piuttosto all'atteggiamento o alle sensibilità di coloro che sono chiamati ad interpretare la norma .

Per quanto riguarda poi la Commissione di convalida, che è formata da consiglieri, evidentemente alle volte le valutazioni di carattere politico hanno maggiore spessore di quelle squisitamente giuridiche e pertanto ci si trova di fronte anche a delle difficoltà di interpretazione, che non risalgono evidentemente alla stesura del testo o alla dizione del testo.

Detto questo, intendo rispondere sia all'intervento del collega Langer quanto alla richiesta del collega Rella.

Innanzitutto per quanto riguarda la Commissione di convalida, in Commissione ne abbiamo parlato a lungo ed il sottoscritto si era assunto l'impegno di portare degli emendamenti. Dal momento che il disegno di legge riguardante le modifiche della legge che disciplina le elezioni comunali si è protratta per parecchie sedute, ho avuto la possibilità di consegnare ai signori commissari della I<sup>a</sup> Commissione una prima ipotesi, riguardante la Commissione di convalida, sortita da un gruppo di studio, costituito ad hoc da parte del sottoscritto, con rappresentanti del Consiglio provinciale di Trento, oltre che del Consiglio regionale e degli uffici. Si trattava di eliminare tout court la Commissione di convalida. I miei uffici hanno elaborato questa ipotesi, è stata consegnata ai signori commissari, però la loro reazione è stata decisamente negativa. Ricordo in particolare il collega Tomazzoni, il quale diceva: se noi eliminiamo la Commissione di convalida, di fronte a determinati casi estremamente delicati, ecc., non possiamo più assumere tutta quella serie di documentazione, di informazioni, ecc., che possa in qualche modo offrirci la possibilità di giudicare in termini estremamente precisi, puntuali, corretti ed appropriati.



Allora, visto che questa ipotesi di eliminazione della Commissione di convalida, con la conseguenza di demandare immediatamente al Consiglio una decisione sulle compatibilità o incompatibilità, mentre da un verso riduceva enormemente i tempi necessari, perché in pochissimo tempo si poteva decidere, nella seduta successiva o al massimo nelle sedute successive, veniva in qualche modo impoverito o sottratto ad una articolazione del Consiglio, quale la Commissione di convalida, un giudizio su casi estremamente delicati.

Pertanto condivido quanto esposto dal collega Langer. E' opportuno che la Commissione di convalida ci sia e sia formata da rappresentanti politici, anche se poi è necessario un supporto di carattere giuridico. In tal caso però sussiste il problema, che è stato illustrato il collega Langer in maniera estremamente chiara. Abbiamo dei casi in cui qualche consigliere si dimette da incarichi, perché impaurito e pensa di essere incompatibile - e poi alla fine non lo era - oppure di consiglieri, che, pur essendo palesemente incompatibili, attendono, attendono, attendono, fin tanto che, magari dopo un anno, la Commissione di convalida li avverte e allora si dimettono, per cui bisognava eliminare per quanto possibile queste possibilità. Abbiamo discusso a lungo, abbiamo cercato di approfondire l'argomento, alla fine la Giunta è arrivata a questa soluzione: di presentare un emendamento alla legge vigente, con il quale prevedere che i singoli consiglieri debbano presentare il loro status non alla Commissione di convalida, ma alla Segreteria del Consiglio regionale, entro 15 giorno dalla proclamazione. Successivamente è la Commissione di convalida a giudicare evidentemente, sia chiaro, ma perlomeno abbiamo cercato di recuperare circa due mesi a favore dei tempi. Dopo di che i miei uffici, in accordo con gli uffici del Consiglio regionale, hanno elaborato una serie di ipotesi, che però sono relative al Regolamento interno del Consiglio regionale. Ho fatto anche un prospetto, il testo vigente, di quelle che potrebbero essere le modifiche proposte, in modo da ridurre di molto, direi di moltissimo i tempi necessari alla Commissione di convalida, per convalidare i consiglieri. Con questo credo di aver risposto anche al collega Rella.

Quindi un emendamento che riguarda la nostra legge, per modificare tutti i tempi, per renderli più rapidi possibile, ma il resto non è competenza nostra, bensì della Commissione di convalida, che è stata nominata a sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda invece la persona abilitata al deposito del simbolo o alla presentazione delle liste, credo che la Giunta abbia

tenuto conto delle osservazioni, che sono sorte da parte un po' di tutti i gruppi, e soprattutto della situazione, che ha fatto tesoro di quanto è successo nella passata legislatura, laddove una dizione molto generica consentiva al Presidente ed anche al segretario di presentare, depositare il simbolo, depositare la lista. Voi capite che nel caso in cui il Presidente è in posizione di conflitto con il segretario, succede il caos.

Allora la formula individuata dalla Giunta regionale è questa: abilitato al deposito del simbolo è il segretario. Solo nel caso in cui il segretario non c'è - ad esempio il S.V.P. non ha il segretario, ha il Presidente, oppure P.D.U., ecc. - è il Presidente o una persona da lui delegata. Quindi abbiamo formulato una dizione molto pignola, se volete anche un po' pedante, ma estremamente precisa e puntuale e abbiamo affrontato anche il problema individuale sollevato dal collega Langer. Solo nel caso di partiti a livello nazionale deve esserci l'autorizzazione del segretario nazionale. Abbiamo previsto invece che se si tratta di raggruppamenti locali o gruppi politici, che non hanno una particolare struttura, al limite ci sia un atto, dal quale risulti che il gruppo si è costituito e che ha designato qualcuno.

Quindi abbiamo veramente facilitato al massimo, cercando di far tesoro delle difficoltà incontrate nella passata legislatura.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di appartenenza al gruppo etnico, attualmente, collega Langer, la dichiarazione di appartenenza viene fatta al momento dell'accettazione della candidatura, fin tanto che non si disporranno diversamente le norme di attuazione. Se ci saranno le norme di attuazione, vedremo cosa diranno, ma attualmente, al momento dell'accettazione della candidatura, si dichiara il gruppo etnico al quale si appartiene. Così è la normativa vigente, fino a tanto che non saranno disciplinate diversamente le norme di attuazione. Cosa dirà o farà la norma di attuazione, non lo so, si vedrà.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, in merito al problema della giustizia amministrativa, cioè il problema del ricorso al Tribunale, non ad organismo proprio della Regione, questo credo sia un tema estremamente delicato; d'altronde noi sappiamo che gli uffici elettorali sono presieduti dal magistrato e sono ancorati o meglio fanno parte del Tribunale o della Corte d'Appello.

Quindi non penso che a questo proposito si possano individuare norme diverse da quelle vigenti, anche se mi rendo conto che sono estremamente laboriose; il ricorso al Consiglio di Stato sappiamo cosa comporta, però ora è in funzione il TAR e vedremo senz'altro, se le

cose verranno facilitate.

Se in seguito i singoli articoli abbisognano di ulteriori spiegazioni, sono disponibile.

**PRESIDENTE:** Qualcun altro chiede la parola? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. E' approvato a maggioranza con 3 astensioni.

#### Art. 1

1. Al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, le parole "...di dipendente di altri enti pubblici." sono sostituite dalle seguenti: "...di dipendente dello Stato e degli altri enti pubblici."

2. Al quinto comma dello stesso articolo, le parole: "...enti, istituti, associazioni e società culturali, sportive, sindacali, di culto, assistenziali nonché..." sono sostituite dalle seguenti: "...enti, istituti, associazioni e società aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali nonché..."

3. Al sesto comma, primo e secondo alinea, dello stesso articolo le parole: "...sono collocati in aspettativa..." sono sostituite dalle seguenti: "...presentino richiesta di collocamento in aspettativa".

4. Allo stesso sesto comma sono aggiunte le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai Consiglieri regionali dell'ottava legislatura in quanto dipendenti da enti pubblici diversi dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano."

5. Il settimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "I Consiglieri regionali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge decadono dal mandato di Consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, entro il termine di dieci giorni dalla convalida della elezione dei Consiglieri medesimi o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili".

6. L'undicesimo comma dello stesso articolo è sostituito dal

seguinte: "La Commissione di convalida, quando ha motivo di ritenere che esista una causa di incompatibilità, deve dare comunicazione al consigliere interessato dell'inizio dell'accertamento nei suoi confronti, con invito a produrre tutti gli elementi ritenuti necessari per il chiarimento delle posizioni contestate."

7. Al tredicesimo comma dello stesso articolo le parole: "La Commissione di convalida accerta l'avvenuta decadenza. Durante la trattazione del caso da parte della Commissione, ... "sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione di convalida accerta e dichiara l'eventuale decadenza. Dalla data di convocazione della Commissione di convalida per la trattazione del caso e fino alla data di ricevimento della decisione della Commissione,...".

8. Allo stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma: "Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti, eletti alla carica di consiglieri regionale, può nel corso del quinquennio di carica, essere interrotto per non più di 12 mesi, al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico."

E' aperta la discussione sull'art. 1.

La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident, verzeihen Sie, ich sehe zwar, daß der Vizepräsident nicht anwesend ist, der Sekretär nicht anwesend ist, aber ich möchte doch auf der Verlesung auch des deutschen Textes dieser Artikel bestehen. Danke!

(Signor Presidente, mi scusi, vedo che il vicepresidente non è presente, che il Segretario non è presente, ma vorrei insistere ugualmente perchè venga data lettura anche del testo di questi articoli in lingua tedesca. Grazie!)

PRESIDENTE:

Art. 1

1. Im Art. 12 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 und den darauffolgenden Änderungen werden die Worte: "...eines Bediensteten anderer öffentlicher Körperschaften" durch die

nachstehenden ersetzt: "... eines Bediensteten des Staates oder anderer öffentlicher Körperschaften."

2. Im Abs. 5 desselben Artikels werden die Worte: "...Körperschaften, Institute, Vereinigungen und Gesellschaften mit kultureller, sportlicher, gewerkschaftlicher, konfessioneller Zielsetzung sowie mit Fürsorgecharakter und..." durch die nachstehenden ersetzt: "...Körperschaften, Institute, Vereinigungen und Gesellschaften mit ausschließlicher kultureller, sportlicher, gewerkschaftlicher, konfessioneller Zielsetzung oder mit ausschließlichem Fürsorgecharakter und..."

3. Im Abs. 6 bei der ersten und zweiten Einrückung desselben Artikels werden die Worte: "...in den Wartestand versetzt sind..." durch die nachstehenden ersetzt: "...Gesuch um Versetzung in den Wartestand einbringen..."

4. Demselben Abs. 6 werden die nachstehenden Worte hinzugefügt: "Die Bestimmungen nach diesem Absatz werden auch auf die Regionalratsabgeordneten der achten Gesetzgebungsperiode angewandt, sofern diese bei anderen öffentlichen Körperschaften als der Region oder den autonomen Provinzen Trient und Bozen bedienstet sind."

5. Der Abs. 7 desselben Artikels wird durch den nachstehenden ersetzt: "Jene Regionalratsabgeordneten, für die einer der in diesem Gesetz vorgesehen Unvereinbarkeitsgründe besteht oder sich ergibt, verlieren ihr Mandat als Regionalratsabgeordnete, sofern sie nicht das unvereinbare Amt niederlegen oder nicht um Versetzung in den Wartestand angesucht haben und die Ausübung der Funktionen einstellen, und zwar innerhalb der Frist von zehn Tagen von der Bestätigung ihrer Wahl zum Regionalratsabgeordneten oder vom Tag, von dem ab die unvereinbaren Ämter zusammenfallen."

6. Der Abs. 11 des gleichen Artikels wird durch den nachstehenden ersetzt: "Wenn die Wahlbestätigungskommission Grund zur Annahme hat, daß ein Unvereinbarkeitsgrund vorliegt, hat sie dem betroffenen Regionalratsabgeordneten die Einleitung des ihn betreffenden Ermittlungsverfahrens mit der Aufforderung mitzuteilen, alle als erforderlich erachteten Bestandteile zur Klärung der beanstandeten Positionen zu erbringen."

7. Im Abs. 13 desselben Artikels werden die Worte: "Die Wahlbestätigungskommission stellt den erfolgten Amtsverfall fest. Während der Behandlung des Falles von seiten der Kommission..." durch die nachstehenden ersetzt: "Die Wahlbestätigungskommission ermittelt und erklärt den allfälligen Amtsverfall. Vom Zeitpunkt der Einberufung der

Wahlbestätigungskommission zur Behandlung des Falles an und bis zum Zeitpunkt des Erhaltes der Entscheidung der Kommission...".

8. Zum gleichen Artikel wird der nachstehende neue Absatz hinzugefügt: "Die den zu Regionalratsabgeordneten gewählten Arbeitnehmern gewährte Wartestandszeit darf im Laufe der fünfjährigen Amtszeit für nicht länger als 12 Monate unterbrochen werden, um es den betroffenen Bediensteten zu ermöglichen, an Lehrgängen oder Wettbewerben teilzunehmen oder Probezeiten zu absolvieren, die in den einzelnen Personalordnungen für den Aufstieg in der Laufbahn oder für die Verbesserung der wirtschafts- und besoldungsrechtlichen Behandlung im allgemeinen vorgesehen sind."

All'art. 1 sono stati presentati due emendamenti della Giunta regionale.

Il primo recita:

Dopo il quinto comma dell'art. 1 del disegno di legge n. 39/1986 è inserito il seguente nuovo comma:

Al decimo comma dello stesso articolo le parole "...trasmettere - entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale - alla Commissione di convalida..." sono sostituite dalle seguenti: "...trasmettere - entro quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte dei rispettivi Uffici centrali circoscrizionali - alla Segreteria del Consiglio regionale...".

L'altro emendamento all'art. 1, presentato dalla Giunta, recita:

Il settimo comma dell'art. 1 del disegno di legge n. 39/1986 è sostituito dal seguente:

Al tredicesimo comma dello stesso articolo le parole "La Commissione di convalida accerta l'avvenuta decadenza. Durante la trattazione del caso da parte della Commissione,..." sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione di convalida accerta e propone al Consiglio l'eventuale decadenza. Dalla data di convocazione della Commissione di convalida per la trattazione del caso e fino alla data di ricevimento della decisione del Consiglio,..."

Ergänzungsantrag zum Gesetzentwurf Nr. 39.

Nach dem fünften Absatz von Art. 1 des Gesetzentwurfes Nr. 39/1986 wird der folgende neue Absatz eingefügt:

Im zehnten Absatz desselben Artikels werden die Worte: "...innerhalb von dreissig Tagen nach der ersten Sitzung des

Regionalrates der Wahlbestätigungskommission... zuzustellen" durch folgende ersetzt: "...innerhalb von fünfzehn Tagen nach Bekanntgabe der Gewählten durch die jeweiligen Kreishauptwahlämter dem Sekretariat des Regionalrats...zuzustellen".

Der siebte Absatz des Art. 1 des Gesetzentwurfs Nr. 39/1986 wird durch den folgenden ersetzt:

Im dreizehnten Absatz desselben Artikels sind die Worte: "Die Wahlbestätigungskommission stellt den erfolgten Amtsverfall fest. Während der Behandlung des Falles von seiten der Kommission..." durch folgende zu ersetzen: "Die Wahlbestätigungskommission stellt den eventuellen Amtsverfall fest und schlägt ihn dem Regionalrat vor. Ab dem Tag der Einberufung der Wahlbestätigungskommission für die Behandlung des Falles bis zum Tag des Empfanges der vom Regionalrat getroffenen Entscheidung...".

Ha chiesto la parola il cons. Tomazzoni. Ne ha facoltà.

TOMAZZONI: Signor Presidente, faccio presente - e vorrei che l'assessore mi chiarisse un po' la situazione - che questo articolo contiene qualche contraddizione o qualche elemento, che impedisce una corretta applicazione.

Premetto che la lettura è una cosa difficilissima, avendo davanti il testo della Commissione, il testo della legge precedente, gli emendamenti, che non sono nel testo della legge precedente, perchè sono stati apportati successivamente ed approvati già dal Consiglio regionale nella precedente legislatura, quindi confondono ancora più le idee, gli emendamenti attuali e quindi mettere insieme tutti i tasselli è un'impresa per gente abilissima. Quindi posso sbagliare nel dare la mia interpretazione.

Risulta a me questo: l'art. 1, come proposto, al quinto comma prevede che il consigliere regionale, che non abbia eliminato le cause di incompatibilità entro il termine di dieci giorni dalla convalida della elezione dei consiglieri medesimi o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili, decade dal mandato di consigliere. Il giorno della convalida è il giorno in cui il Consiglio regionale dichiara la convalida ufficialmente. Nel testo della legge attualmente esistente, al comma 12 si dice che la Commissione di convalida può essere investita preliminarmente di una causa di incompatibilità e la seconda parte dello stesso comma recita: "In tal

caso la Commissione di convalida esprime il proprio parere sulla sussistenza di una causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e il termine, di cui al settimo comma del precedente articolo - vale a dire il termine di 10 giorni dopo la convalida -, decorre dalla comunicazione, al richiedente, del parere medesimo."

Chiedo spiegazioni, perché non è assolutamente chiaro il significato! Il termine dei 10 giorni dalla convalida decorre invece dalla comunicazione al richiedente!

Da una parte si dice che il consigliere decade solo 10 giorni dopo la convalida, dall'altra invece che decade dalla comunicazione al richiedente del parere medesimo. E' così o no? La Commissione di convalida esprime il proprio parere sulla sussistenza di una causa di incompatibilità, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ed il termine, per eliminare le cause di incompatibilità, decorre invece dalla comunicazione del parere medesimo. Qui sono previsti due trattamenti diversi: il consigliere che presenta la richiesta, che non investe la Commissione del suo caso, deve eliminare le cause di incompatibilità entro 10 giorni dalla data di comunicazione al richiedente stesso da parte della Commissione; il consigliere che non presenta la domanda, può aspettare che la Commissione finisca tutto il suo lavoro, sei mesi, un anno, un anno e mezzo, come nella passata legislatura, e poi ha ancora dieci giorni di tempo, dal giorno della convalida, per eliminare le cause di incompatibilità. Si prevedono due trattamenti diversi nei confronti dei consiglieri.

Per di più il comma 13 recita: "La Commissione di convalida accerta l'avvenuta decadenza. Durante la trattazione del caso da parte della Commissione, l'interessato non può partecipare alle sedute del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale. La decadenza ha effetto dal giorno del ricevimento, da parte dell'interessato, della decisione della Commissione." Poi c'è un emendamento, che recita: "La Commissione di convalida accerta e propone al Consiglio l'eventuale decadenza. Dalla data di convocazione della Commissione di convalida per la trattazione del caso e fino alla data di ricevimento della decisione della Commissione il soggetto non può partecipare alle sedute..." Il che vuol dire mettere un consigliere nella condizione di non partecipare alle sedute, anche per un anno, fino a quando cioè il Consiglio non decide. Anche questa mi pare una cosa molto strana, un consigliere ha diritto di avere un parere in termini molto più stretti, per sapere qual è la sua situazione e non aspettare magari un anno, un anno e mezzo, sei mesi o



quello che è, senza poter partecipare alle sedute di Consigli regionale e provinciale.

Sottopongo queste due questioni all'assessore, spero di essere stato chiaro, altrimenti le ripeto, perché non è una cosa facile da chiarire, data la confusione dei testi.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola? La parola alla Giunta, per la replica.

a BECCARA: Questi argomenti sono stati sollevati anche in Commissione, abbiamo costituito una commissione di esperti, proprio per cercare di dare una risposta.

Di fronte ad una prima ipotesi, che tendeva a cancellare tout court la Commissione di convalida, per eliminare tutte queste possibili discriminazioni od abusi, e che era stata elaborata - notate bene - dalla Giunta e consegnata ai signori commissari, questi, a mio parere giustamente, hanno detto: no, noi la Commissione di convalida vogliamo che rimanga ed operi, però vogliamo eliminare quelle discrasie, quelle discriminazioni, quelle difficoltà, che adesso il collega Tomazzoni ha segnalato.

Offro la mia risposta, eventualmente il tecnico, il signor Linser, mi offrirà qualche altro elemento, spero comunque di muovermi secondo una interpretazione corretta. Ci sono due casi. Noi dobbiamo partire dal presupposto che soltanto quei consiglieri che hanno il dubbio, il sospetto, in base alla lettura del Regolamento o della legge, di essere incompatibili, adiscono la Commissione di convalida, ponendo il seguente problema: a tuo parere sono o non sono incompatibile? Coloro che non adiscono la Commissione di convalida è perché presumono o hanno la certezza che per loro non esista nessuna causa di incompatibilità, è evidente. Il sottoscritto, ad esempio, non ha mai ritenuto di porre quesiti sulla propria situazione alla Commissione di convalida, a differenza di altri colleghi, per i quali, perlomeno c'era quel "fumus boni juris", c'era la possibilità che in effetti sussistesse una causa di incompatibilità sussistesse e nel dubbio è stata adita la Commissione di convalida. Ecco la differenza tra i due casi. Secondo la prima ipotesi la normalità dovrebbe essere quella che tutti i consiglieri siano convalidati, risultando compatibili le loro cariche. Nei casi in cui invece ci sia il sospetto o l'impressione o il dubbio, in qualche caso anche la certezza, allora, per essere sicuri, viene adita la Commissione di convalida, la quale accerta e propone poi al Consiglio

l'eventuale decadenza. La Commissione di convalida non può dire: tu decadi! No, accerta e propone al Consiglio. E' sempre il Consiglio a pronunciarsi.

Però ora sorge il problema dei tempi. Collega Tomazzoni, devo confessarle che malgrado gli apporti esterni agli uffici della Regione da parte del Consiglio provinciale di Trento e da parte del Consiglio regionale - è stata costituita un'equipe dell'ufficio legale della Regione, oltre il dirigente dell'ufficio elettorale, signor Linser - non siamo riusciti a predisporre nessuna modifica al testo attuale, se non quella di ridurre al massimo tutti i tempi. Per cui non dovrebbe più accadere che la Commissione di convalida impieghi un anno a concludere i propri lavori. Evidentemente noi come Giunta facciamo quello che è di vostra competenza, la modifica del Regolamento, che prevede tempi lunghissimi, non è una competenza della Giunta, bensì della Commissione del Regolamento. L'ho detto prima in sede di discussione generale, la Giunta ha predisposto una serie di riduzioni di tempi, anche drastica, per quanto riguarda il Regolamento, proprio per impedire che le cose si possano trascinare a lungo. Però sono sempre termini ordinatori, per cui se ad un certo momento non c'è questo senso di responsabilità da parte dei singoli commissari di procedere in maniera estremamente rapida, anche se si stabilisse che entro un mese deve prendere una decisione nel merito, - sappiamo tutti che è un termine ordinario - e questo termine ordinario venisse violato, pazienza, perché si troverebbero una serie di motivi e di giustificazioni.

Per cui, in merito ai problemi da lei sollevati, la risposta che la Giunta è riuscita ad offrire è questa: innanzitutto la segnalazione del proprio status, ogni consigliere deve segnalare, non più alla Commissione di convalida, ma alla Segreteria del Consiglio regionale, la propria situazione, entro 15 giorni dalla proclamazione. Questo è il primo elemento positivo, in modo che i casi più macroscopici o evidenti, vengano immediatamente colti.

Per quanto concerne i tempi, il problema riguarda il Regolamento, dal momento che non abbiamo ritenuto opportuno percorrere la strada della eliminazione tout court della Commissione di convalida, come nelle Regioni a statuto ordinario o come nel Consiglio comunale, che nella prima seduta convalida i propri membri. Non lo abbiamo ritenuto opportuno per una serie di motivi, che fra l'altro anche il collega Langer ha sottolineato. Ci sono dei casi - il cons. Tomazzoni lo saprà meglio di me, perché ha sempre fatto parte della Commissione di convalida - estremamente complessi. Pensiamo ad esempio al caso del

collega Casagrande; faceva parte della Federcaccia, ma la Federcaccia è una società culturale, sportiva o è qualcosa d'altro. Oppure ai casi di Pruner, che si sono trascinati a lungo, a quello di Dubis, quando era Presidente della RAS e così via.

La Commissione di convalida ha bisogno anche di tempi per richiedere tutta una serie di documentazioni, che alle volte si rivelano superflue, ma non sono superflue, perché la Commissione di convalida, essendo formata da rappresentanti di tutti i gruppi politici e pertanto non di tecnici, non di esperti di diritto, ma da persone che alle volte hanno motivazioni, che non sono riconducibili strettamente ad una valutazione giuridica, ma a una valutazione politica. Voi capite perché in determinati casi la Commissione di convalida ha dovuto chiedere pareri ad illustri professori, come ad esempio a Pototschnig, ecc., in merito a casi facilmente risolvibili, ma che non lo erano più dal momento in cui c'era questo contrasto... Ad esempio gli "Schützen" sono una associazione culturale? Il collega Miolo lo ha sempre sollevato questo problema e lo solleverà sempre, finché vivrà.

Questa è la risposta che posso offrire al collega Tomazzoni.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Tomazzoni. Ne ha facoltà.

TOMAZZONI: Chiedo scusa, mi pare che l'assessore abbia risposto in termini generali, aggirando l'ostacolo, che rimane dov'era prima.

Colui che richiede alla Commissione di convalida di esaminare il proprio caso, ha lo stesso diritto di chi non lo richiede. Quindi si dovrebbe prevedere che la Commissione risponde entro 30 giorni, punto e basta. A quel punto il consigliere avrà tempo dieci giorni dopo la convalida per eliminare le cause di incompatibilità. Oppure si dovrebbe cambiare quel comma dove si prevede che il consigliere ha tempo dieci giorni dopo la convalida per eliminare le cause di incompatibilità. Sarebbe forse più giusto, perché non capisco come un Consiglio possa dare la convalida, se esistono ancora le cause di incompatibilità, lasciando poi 10 giorni all'interessato per eliminarle.

Mi pare una contraddizione. Il Consiglio dovrebbe proclamare il consigliere convalidato, affermare che è consigliere a tutti gli effetti, pur esistendo ancora la causa di incompatibilità, avendo egli a sua volta 10 giorni di tempo dopo la convalida per eliminarla. Quindi si convalida uno che non ha i crismi per essere convalidato. E' una contraddizione, signor assessore.

a BECCARA: (Interrompe).

TOMAZZONI: Sì, ma ha tempo 10 giorni dopo la convalida! Quindi prima può essere convalidato, anche se incompatibile, e dopo ha 10 giorni di tempo per eliminare le cause di incompatibilità.

Convalidare un consigliere, permanendo una causa di incompatibilità esplicita, mi pare un'operazione anche giuridicamente insostenibile. E' questa la parte da modificare, non si può dire che ha 10 giorni di tempo dopo la convalida, ha dieci giorni di tempo prima della convalida del Consiglio regionale per eliminare le cause, non dopo; mi pare che la contraddizione sia nei termini.

Se volete lasciarlo così, lasciatelo pure così, però, siccome ho fatto parte per ben due legislature della Commissione di convalida, ho potuto vedere le difficoltà incontrate dalla stessa, proprio perché in questo articolo ci sono delle contraddizioni e si correva il rischio di essere accusati di parzialità o di non corretta applicazione della legge. E' stata questa una delle ragioni fondamentali dei ritardi della Commissione di convalida: la non chiarezza del testo legislativo. Erano ritardi di mesi, perché ad ogni piccolo ostacolo, essendoci questa difficoltà di interpretazione della legge, bisognava ricorrere a consulenze esterne. Abbiamo speso qualche decina di milioni, non so quanti, ma parecchi milioni, secondo me inutilmente, per avere consulenze su un testo di legge, che avevamo fatto noi e che quindi dovevamo conoscere ed essere in grado di applicare. Invece dovevamo ricorrere ai grandi esperti, per sapere che cosa avevamo previsto nel nostro disegno di legge, lo sa il Presidente quanto è stato speso in consulenze e ogni consulenza comporta tre mesi di tempo. Questa è stata la ragione vera dei ritardi.

Quindi, se lo lasciamo così, tutta l'azione fatta dall'assessorato per accelerare i tempi, risulterà inutile, alla base resterà questa difficoltà, che provocherà normalmente i ritardi.

Volevo aggiungere solo una cosa. Qui sono previste due ipotesi, l'una che il consigliere sottoponga il suo caso alla Commissione di convalida, l'altra che attraverso la documentazione presentata appaia il caso di incompatibilità. Ma ce n'è una terza, che non è stata presa in esame: che la Commissione d'ufficio riesca ad intravedere cause di incompatibilità, che non appaiono né dalla documentazione presentata dal consigliere né attraverso una domanda dello stesso. Si potrebbe venire a conoscenza di un caso di

incompatibilità non dichiarata e non sottoposta all'esame della Commissione.

Questo caso non è regolamentato, non è previsto, però nel corso della passata legislatura ci siamo trovati di fronte a questa situazione, tant'è vero che abbiamo sollevato il caso e in seguito è nata una discussione, che si è prolungata fino al termine della legislatura. Quindi il caso non è stato risolto, cioè si è risolto naturalmente, perché ormai eravamo alla fine della legislatura.

Secondo me qui varrebbe la pena di fare una riflessione un po' più attenta e non trattare in modo superficiale questo argomento, perché costa soldi al Consiglio regionale, costa tempo e mette in difficoltà la Commissione, che deve riunirsi 40 o 50 volte in un anno. Credo che la difficoltà dei tecnici sia dovuta anche alla difficilissima lettura, è tutto un incastro, bisognerebbe riscrivere l'articolo interamente, in modo più chiaro.

Questo lo avevo chiesto in Commissione legislativa e l'assessore mi aveva assicurato di esaminare le contraddizioni e di cercare una nuova formulazione dell'articolo, invece la cosa evidentemente non è stata fatta o è stata fatta senza la dovuta attenzione a questi problemi.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Mitolo. Ne ha facoltà.

MITOLO: Signor Presidente, egregi colleghi, in parte per associarmi a quanto detto poc'anzi con passione - e la possa capire - dal collega Tomazzoni e in parte per rivolgere eventualmente una proposta.

Concordo in pieno su certe valutazioni fatte dal collega Tomazzoni, con il quale del resto eravamo già d'accordo anche in sede di Commissione di convalida. Uno dei principi fondamentali, se non vado errato e se ben ricordo dalle mie reminiscenze scolastiche, della logica è che a non può essere non a, quindi non si può convalidare chi non è nelle condizioni di essere convalidato, non c'è assolutamente discussione da fare su questo. Se permangono cause di incompatibilità o di ineleggibilità note o accertabili d'ufficio, il collega eletto, non può essere convalidato. Questa per me è una questione di principio fondamentale. Non ci possiamo arrogare il diritto di creare un caso giuridico per negligenza o quantomeno per ignoranza, nel senso di ignorare una situazione giuridica e personale di fatto.

Quindi il collega che non è nelle condizioni di essere convalidato al pari degli altri, non deve essere convalidato. Su questo

non ci devono essere dubbi e la legge deve essere chiara in questo senso qui. Mi pare che purtroppo non si sia fatto sufficiente mente locale a questo specifico problema, almeno da quanto ho potuto capire e seguire dalla discussione che è stata svolta su questo emendamento e su questo articolo.

Quindi io mi permetto di suggerire di sospendere momentaneamente la seduta, per poter stilare un emendamento, che faccia giustizia una volta per tutte e chiarisca definitivamente il problema. Credo che non dovrebbero esserci difficoltà, tanto più che dobbiamo ricordare quanto è stato fatto dalla Commissione di convalida, per rispetto anche alla memoria della Presidente, che con tanta capacità e tanta valentia l'ha guidata proprio in quest'ultima legislatura.

Penso che in 10 minuti, un quarto d'ora, al massimo in mezz'ora la cosa può essere superata. Concordo con le valutazioni esposte dal collega Tomazzoni e mi permetto di ricordare ancora ai colleghi che la Commissione di convalida spesso deve operare in condizioni di estrema difficoltà e di estremo disagio, perché le nostre leggi presentano difficoltà interpretative anche da parte nostra, sono generiche, si prestano ad ambiguità, qualche parte è addirittura lessicalmente errata, lo abbiamo potuto constatare. Ormai è la terza volta che faccio parte della Commissione di convalida, in tutto questo periodo di tempo mi sono dovuto arrendere di fronte a certe situazioni. E' vero che è lenta a mettersi in moto ed è lenta a concludere, ma è lenta anche perché in effetti i testi di legge si prestano ad un'infinità di interpretazioni. Ed è ridicolo che noi dobbiamo ricorrere ai pareri di questo o quel giurista, di fama più o meno chiara o più o meno nazionale od internazionale, per interpretare ciò che in fondo siamo abilitati a fare noi stessi, perché siamo noi che abbiamo legiferato.

Quindi mi permetto di pregare l'assessore e la Presidenza naturalmente di sospendere momentaneamente la seduta ed incontrarci per formulare in maniera un po' più chiara questo emendamento e questa proposta di modifica della legge.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola? La parola all'assessore a Beccara.

a BECCARA: In Commissione abbiamo discusso in merito a questo problema almeno due ore. C'era il suo collega Montali, cons. Mitolo, ed anche il collega Tomazzoni.

Facciamo l'ipotesi di un consigliere che dice: fin tanto che non sono convalidato, non mi dimetto da incarichi incompatibili, perché se poi non vengo convalidato chi mi restituisce l'incarico dal quale mi sono dimesso? Ad esempio un consigliere di un Consiglio comunale ragiona in questo modo: mi dimetto solo se sono sicuro di poter ricoprire la carica di consigliere regionale, perché, se il Consiglio regionale non mi convalidasse, nessuno mi restituirebbe il mio incarico di consigliere comunale.

Questi erano i ragionamenti emersi in Commissione e obiettivamente un rischio esiste. Egli afferma: nel momento in cui sono sicuro di essere consigliere regionale mi dimetto entro dieci giorni, da tutti quelli incarichi che sono incompatibili. La normativa - non è per difendere gli uffici - è quella vigente in tutte le Regioni. All'interno della Commissione di convalida c'è una litigiosità che è spaventosa, ho qui tutti i pareri di Pototschnig, di Roversi Monaco, ve li leggo se volete, ma non hanno affrontato questo problema. Solo due pareri hanno affrontato il problema, di Roversi Monaco e Pototschnig: la Commissione di convalida deve decidere anche sui non eletti o solo sugli eletti? Sia Pototschnig che Roversi Monaco dicono: ma, diamine, se la legge dice che deve decidere sui componenti del Consiglio, che problemi mi presentate? E' per riuscire ad offrirvi delle risposte.

(Interruzione)

a BECCARA: Sono qui, collega Tomazzoni, io li ho letti tutti dalla A alla Z.

Quindi che ci sia la possibilità di migliorare, sono perfettamente d'accordo e convinto. Difatti prima parlavo con il signor Linser, per vedere se in effetti quell'osservazione fatta dal collega Tomazzoni: ma perché si vuole assumere un atteggiamento discriminante nei confronti di coloro che si rivolgono alla Commissione di convalida per avere un parere; questi vanno trattati come gli altri, la Commissione di convalida accerti ed esprima il proprio parere, quindi vediamo di fare l'emendamento.

Ma che si dimettano dieci giorni prima, scusatemi, se il Consiglio decide di fare così, va bene, però si sappia che ad esempio il cons. Montali, suo collega, diceva: ma come, io mi dimetto dal Consiglio comunale di Merano e poi il Consiglio non mi convalida, perché c'è qualcosa che non va o chissà che altro ancora. Io mi dimetto nel momento in cui so di essere consigliere.

Ecco, questi sono gli argomenti. Non è che la Giunta non abbia affrontato queste problematiche o si sia dimenticata di offrire delle risposte, ognuno può avanzare qualche suggerimento, è lecito, ad esempio quello di Tomazzoni, adesso vediamo di fare questo emendamento, a meno che il cons. Mitolo non voglia affermare che deve dimettersi prima della convalida.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Mitolo. Ne ha facoltà.

MITOLO: Credevo di essere stato chiaro. E' un principio di logica quello che va affrontato e risolto. Un consigliere non può essere convalidato, se ci sono degli elementi, noti o non noti, in base ai quali non può essere eletto ed è inutile che mi si venga a dire: io sono consigliere comunale del comune X e non mi dimetto fin tanto che non ho la convalida come consigliere regionale. Tu sai che se ricopri la carica di consigliere comunale, incorri in una causa di incompatibilità. Quindi il discorso è assurdo.

Non ho qui il collega Montali, per poter discutere del suo intervento, che mi pare lei abbia riassunto piuttosto arbitrariamente, ma posso sbagliarmi. Se dalla legge risulta che il consigliere comunale non può ricoprire la carica di consigliere regionale, nel momento stesso in cui viene eletto consigliere regionale, sa a priori che deve dimettersi dalla carica di consigliere comunale.

(Interruzione)

MITOLO: La eleggibilità è fuori discussione, ma quando tu sei eletto, sai che non puoi mantenere la carica di consigliere comunale, perché altrimenti non vieni convalidato.

Quindi non si può fare il ragionamento dell'uovo e della gallina - viene prima l'uovo o la gallina? - come mi pare che sinteticamente si voglia fare. Un consigliere regionale, proclamato eletto, non convalidato, sa perfettamente quali sono i suoi titoli per essere convalidato o non convalidato e allora deve eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Dopo di che fa la sua dichiarazione alla Commissione di convalida: dal momento che sono risultato eletto ho rinunciato a questo e a quell'incarico, perché incompatibile o perché mi rendevo ineleggibile, a lume di logica. Se poi vogliamo introdurre un concetto arbitrario, secondo il quale un consigliere regionale ottiene la propria carica soltanto dopo la convalida, questo, a mio parere,



comporterebbe un discorso artificioso.

Sì signore, perché in quale momento tu sai, essendo eletto, di poter essere convalidato? Quando? Quando evidentemente hai eliminato le cause di incompatibilità e di ineleggibilità. Il collega eletto non mi può venire a dire che corre il rischio di non essere convalidato. O siamo in un campo talmente astruso da non poter evidenziare o mettere in chiaro certe posizioni!? Questo secondo me non è accettabile.

Si possono verificare anche delle condizioni del tutto particolari, ma l'interessato le conosce e altorché se le conosce, tant'è vero che abbiamo visto che tutti coloro che per un verso o per l'altro sono stati sottoposti al giudizio della Commissione per la convalida, presentando situazioni del tutto particolari, erano più che informati e sapevano tutti che cosa avrebbero dovuto fare.

Ecco perché insisto, assessore, non per una questione di pignoleria, ma mi pare proprio un principio di logicità da risolvere e da tenere in conto. Se poi la Giunta e gli altri colleghi non sono d'accordo, naturalmente subisco, ma non per questo accetto come principio valido quanto voi affermate.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola? La parola alla Giunta.

a BECCARA: Collega Mitolo, non è che possa decidere in maniera diversa da come è legiferato, non è questione di cattiva volontà. Si è consiglieri nel momento in cui si è convalidati.

Il problema vero è di fare in modo che la Commissione di convalida ed in seguito il Consiglio pronuncino i propri pareri entro un mese al massimo. E' spiacevole che sia così? Certo, è spiacevole e sono d'accordo anch'io con lei. Però da qui non ci si scappa, questo è il nodo, il problema di fondo, almeno così mi si dice da coloro che sono addetti ai lavori.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Tomazzoni, in merito alla proposta di sospensione.

TOMAZZONI: A favore, perché questa questione va rimossa.

Assessore, la Commissione di convalida propone al Consiglio di convalidare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consiglieri. Mi dica come fa a proporre la convalida al Consiglio regionale di uno che non è in condizione di essere convalidato? Allora deve proporre la non convalida!

(Interruzione)

TOMAZZONI: Il Consiglio approva una convalida di uno che è in condizione di non essere convalidato? Mi pare una cosa veramente incredibile. Viene convalidato prima e poi si dimette.

E se non si dimette cosa succede?

PRESIDENTE: C'è la proposta di sospensione della seduta per dieci minuti. Qualcuno chiede la parola in merito a questa proposta? Nessuno.

Pongo in votazione la proposta di sospensione della seduta per 10 minuti. E' approvata a maggioranza, pertanto il Consiglio è sospeso.

(Ore 11.40)

(Ore 12.15)

PRESIDENTE: La seduta riprende. In attesa che gli emendamenti proposti all'art. 1 vengano scritti, tradotti e distribuiti, sospendiamo la discussione dell'art. 1 e procediamo con l'art. 2.

#### Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 è sostituito dal seguente: "Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale."

2. Al quinto comma dello stesso articolo, dopo le parole: "...usati tradizionalmente da partiti..." sono inserite le parole: "...o raggruppamenti politici...".

Art. 2

1. Der Abs. 2 des Artikels 16 des R.G. vom 8. August 1983, Nr. 7 wird durch den nachstehenden ersetzt: "Diese Hinterlegung muß durch den Regional- oder Landessekretär oder bei dessen Fehlen, Abwesenheit oder Verhinderung durch den Regional- oder Landespräsidenten der Partei oder der politischen Gruppe, oder durch eine von ihnen mit einer von einem Notar beglaubigten Vollmacht beauftragten Person vorgenommen werden. Falls diese Organe nicht in den entsprechenden Satzungen vorgesehen oder aus irgendeinem Grund nicht im Amt sein sollten, kann die Hinterlegung erfolgen oder die entsprechende Vollmacht kann vom Regional- oder Landesleiter der Partei oder der politischen Gruppe ausgestellt werden. Das Amt der Hinterleger bzw. der Vollmachtgeber muß mit Bescheinigungen der jeweiligen Nationalsekretäre oder -präsidenten, im Falle einer gesamtstaatlichen Organisation oder mit gleichlautenden Auszügen, aus den jeweiligen Ernennungsprotokollen im Falle einer örtlichen Organisation nachgewiesen werden."

2. Im Abs. 5 desselben Artikels werden nach den Worten: "...durch den traditionellen Gebrauch von im Regionalrat vertretenen Parteien ..." die Worte: "...oder politischen Gruppen..." hinzugefügt.

E' aperta la discussione sull'art. 2. Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 2. E' approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 3

1. Al secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 le parole: "La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio." sono sostituite dalle parole: "La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi

ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale."

#### Art. 3

1. Zum Abs. 2 des Art. 18 des Regionalgesetze vom 8. August 1983, Nr. 7 werden die Worte: "Die Erklärung über die Vorlegung dieser Listen ist vom Vorsitzenden oder vom Sekretär der Partei oder politischen Gruppe oder von deren Regional- oder Provinzialvorsitzenden oder von deren Regional- oder Provinzialsekretäre zu unterzeichnen, sofern sie sich als solche aufgrund einer Bescheinigung der jeweiligen gesamtstaatlichen Vorsitzenden oder die von ihnen dazu mit einem notariell beglaubigten Auftrag betraut sind." durch die nachstehenden Worte ersetzt: "Die Erklärung über die Vorlegung dieser Listen muß durch den Regional- oder Landessekretär oder bei dessen Fehlen, Abwesenheit oder Verhinderung durch den Regional- oder Landespräsidenten der Partei oder der politischen Gruppe, oder durch eine von ihnen mit einer von einem Notar beglaubigten Vollmacht beauftragte Person unterzeichnet werden. Falls diese Organe nicht in den entsprechenden Satzungen vorgesehen oder aus irgendeinem Grund nicht im Amt sein sollten, kann die Vorlegung erfolgen oder die entsprechende Vollmacht kann vom Regional- oder Landesleiter der Partei oder der politischen Gruppe ausgestellt werden. Das Amt der Vorleger bzw. der Vollmachtgeber muß mit Bescheinigungen der jeweiligen Nationalsekretäre oder -präsidenten, im Falle einer gesamtstaatlicher Organisation oder mit gleichlautenden Auszügen aus den jeweiligen Ernennungsprotokollen im Falle einer örtlichen Organisation nachgewiesen werden."

E' aperta la discussione sull'art. 3. Se nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione. E' approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 4

1. Al n. 1 del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale

8 agosto 1983, n. 7 le parole: "verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano il numero minimo di candidati indicato nell'art. 18;" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste siano state presentate nei termini previsti dall'art. 20 e se esse siano sottoscritte e comprendano almeno il numero minimo di candidati come prescritto dall'art. 18;".

2. Al n. 2 dello stesso comma le parole "...simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale, siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dai dirigenti provinciali del partito o raggruppamento..." sono sostituite dalle seguenti: "...simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale, siano state presentate da una delle persone autorizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 18 alla sottoscrizione delle dichiarazioni di presentazione di liste di candidati...".

#### Art. 4

1. Im Art. 21 Abs. 3 Z. 1 des Regionalgesetzes vom 8 August 1983, Nr. 7 werden die Worte: "überprüfen, ob die Listen rechtzeitig vorgelegt wurden, von der vorgeschriebenen Anzahl von Wählern unterschrieben sind und die im Art. 18 festgesetzte Mindestzahl an Wahlwerbern enthalten;" durch die nachstehenden ersetzt: "überprüfen, ob die Listen innerhalb der im Art. 20 vorgesehenen Fristen vorgelegt wurden und ob sie unterschrieben sind und wenigstens die im Art. 18 vorgeschriebene Mindestzahl an Wahlwerbern enthalten;".

2. Bei Z. 2 desselben Absatzes werden die Worte: "...welche von im Regionalrat vertretenen Parteien traditionell verwendet werden, von Personen mit einer Vollmacht vorgelegt werden, die vom Provinzleiter oder von den Provinzleitern der Partei oder der Gruppe..." durch die nachstehenden ersetzt: "... welche von im Regionalrat vertretenen Parteien oder politischen Gruppe traditionell verwendet werden, von einer der im Sinne des Art. 18 Abs. 2 zur Unterzeichnung der Erklärungen über die Vorlegung der Wahlwerberlisten ermächtigten Personen vorgelegt wurden, ...".

E' aperta la discussione sull'art. 4. Se nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione. E' approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 5

1. Il primo comma dell'art. 69 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 è sostituito dal seguente: "Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti proclamati eletti, anche se proclamati eletti nel corso del quinquennio di carica in sostituzione di consiglieri cessati."

2. Al secondo comma dello stesso articolo le parole: "le proteste ed i reclami non presentati..." sono sostituite dalle seguenti: "le proteste ed i reclami relativi alle operazioni di votazione, di scrutinio e di proclamazione, non presentati..."

Art. 5

1. Der Art. 69 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 wird durch den nachstehenden ersetzt: "Dem Regionalrat ist die Bestätigung der Wahl seiner für gewählt erklärten Mitglieder vorbehalten, auch wenn diese im Laufe der fünfjährigen Amtszeit in Ersetzung von ausgeschiedenen Regionalratsabgeordneten für gewählt erklärt wurden."

2. Im Abs. 2 des gleichen Artikels werden die Worte: "Die nicht bei den Sprengelwahlämtern oder beim Kreiswahlamt vorgebrachten Einsprüche und Beschwerden..." durch die nachstehenden ersetzt: "Die nicht bei den Sprengelwahlämtern oder beim Kreiswahlamt vorgebrachten Einsprüche und Beschwerden in Zusammenhang mit den Abstimmungs- und Auszählungsamtshandlungen sowie der Amtshandlungen zur Verkündung der Gewählten..."

Prima di procedere con la discussione dell'art. 5, comunico che è stato presentato dalla Giunta regionale un emendamento aggiuntivo all'art. 4, ossia l'art. 4 bis.

Art. 4 bis

1. Al secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 sono soppresse le parole: "...precisando se esso tenga buona condotta,..."

Art. 4 bis

1. Im zweiten Absatz des Art. 30 des R.G. vom 8. August 1983, Nr. 7 werden folgende Worte aufgehoben: "...ob er guten Leumund genießt,...".

Ha chiesto la parola il cons. Langer, ne ha facoltà.

LANGER: Chiedo ai proponenti di illustrare l'emendamento. Grazie.

a BECCARA: Siccome il solito certificato di buona condotta veniva dato non so se dai carabinieri o dal parroco - il cons. Tribus dice dal portiere, mi pare di no - abbiamo ritenuto di sopprimere queste parole, accogliendo le richieste emerse in Commissione.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola sull'art. 4 bis. La parola al cons. Langer.

LANGER: Mi compiaccio con la Giunta di aver fatto questo grande passo verso una maggiore liberalità, ricordando anche quanto è emerso in Commissione e l'emendamento che avevamo presentato in proposito.

Quindi ne prendiamo atto e da ora in poi, in base alle nostre leggi elettorali, i portieri ed affini non potranno più dare informazioni in merito alla buona condotta delle persone.

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede la parola, pongo in votazione l'art. 4 bis. E' approvato ad unanimità.

E' aperta la discussione sull'art. 5. Se nessuno chiede la parola, lo pongo in votazione. E' approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 6

1. L'art. 70 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 è sostituito dal seguente: "Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio regionale e contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato".

#### Art. 6

1. Der Art. 70 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7

wird durch den nachstehenden ersetzt: "Gegen die Beschlüsse des Regionalrates betreffend die Wählbarkeit und gegen die Amtshandlungen für die Wahl der Regionalratsabgeordneten sind die in den Staatsgesetzen vorgesehenen Rekurse auf dem Rechtsprechungswege anwendbar."

E' aperta la discussione sull'art. 6. Se nessuno prende la parola, lo pongo in votazione. E' approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 7

1. Al primo comma dell'art. 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 le parole: "...è concessa una indennità per mancato guadagno..." sono sostituite dalle seguenti: "...è concesso un sussidio a titolo assistenziale...".

2. Al secondo comma dello stesso articolo le parole: "...corresponsione dell'indennità..." sono sostituite dalle parole: "...corresponsione del sussidio..." e le parole: "...l'indennità sarà erogata..." sono sostituite dalle seguenti: "...il sussidio sarà erogato...".

#### Art. 7

1. Im Art. 76 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 werden die Worte: "...wird eine Entschädigung wegen Verdienstaufalles..." durch die Worte: "...wird ein Unterstützungszuschuß..." ersetzt.

2. Im Abs. 2 desselben Artikels werden die Worte: "...Auszahlung der im vorstehenden Absatz genannten Entschädigung..." durch die Worte: "...Auszahlung des im vorstehenden Absatz genannten Zuschusses..." ersetzt und die Worte: "...Die Entschädigung wird..." durch die Worte: "...Der Zuschuß wird..." ersetzt.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sull'art. 7. Ha chiesto la parola il cons. Tomazzoni, ne ha facoltà.

TOMAZZONI: L'articolo prevede che gli elettori residenti all'estero per motivi di lavoro, rimpatriati per esercitare il diritto di voto, ricevano un'indennità di Lire 100.000 al lordo delle ritenute di legge.

Prima di tutto vorrei fare un'osservazione di questo genere.



Ci sono elettori che risiedono vicinissimi, risiedono ad Innsbruck e ci sono elettori che risiedono in zone lontanissime, che provengono magari dall'America del Nord, dall'Australia o dall'America del Sud e per tutti è prevista la stessa cifra. Ritengo che non sia giusto. Abbiamo visto che recentemente la Regione Sicilia ha approvato un disegno di legge, tendente a diversificare le cifre, a seconda della lontananza dell'elettore. Se vogliamo che tutti gli elettori siano messi in grado di partecipare alle elezioni, dobbiamo adottare anche noi un simile provvedimento, perché altrimenti coloro che risiedono in zone vicine risultano privilegiati rispetto a quelli provenienti da paesi lontani, i quali con le cifre messe a disposizione non hanno la possibilità di esercitare il diritto di voto.

Siccome in sede nazionale la discussione sulla possibilità di esercitare il diritto di voto per coloro che risiedono all'estero per motivi di lavoro non è stata ancora avanzata, non è stato trovato l'accordo per far votare all'estero i nostri emigrati, che conservano la cittadinanza italiana e quindi hanno il diritto di votare, almeno cerchiamo di favorire coloro che sono lontani, dando loro la possibilità di esercitare questo diritto, con un sussidio a titolo assistenziale, che sia graduato a seconda della lontananza dell'elettore stesso.

Quindi propongo di formulare un emendamento. Però ci vorrebbe un po' di tempo, per sapere come graduare le cose. Se ci fosse questa disponibilità da parte della Giunta, varrebbe la pena sospendere anche questo articolo e discuterlo nel pomeriggio e nel frattempo predisporre un emendamento.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Mitolo. Ne ha facoltà.

MITOLO: Innanzitutto per dichiararmi d'accordo sulla eventuale proposizione di un emendamento specificativo, per quanto riguarda la sostanza del sussidio.

In secondo luogo perché in effetti chi è andato in Australia o nel Cile o in paesi estremamente lontani ben difficilmente verrà ad esercitare il diritto di voto per le elezioni regionali o comunali, a meno che non coincida il periodo elettorale con convenienze e convergenze di interessi e possibilità personali di rientrare in Patria. Già trova difficoltà, credo, per le elezioni nazionali, quindi a maggior ragione il problema si pone per chi desidera partecipare alle elezioni amministrative o del Consiglio regionale.

Colgo l'occasione naturalmente per sottolineare che se

tutt'oggi siamo in estremo ritardo con la concessione, con il varo della legge sul diritto di voto degli italiani all'estero, ciò in gran parte è dovuto alle difficoltà e anche al sabotaggio posto in Parlamento nazionale da certe forze politiche ben individuabili, che hanno fino ad oggi tenacemente contestato la possibilità del varo della legge per il diritto di voto agli italiani all'estero. Non ho bisogno di specificare che tra quelle forze politiche naturalmente non c'è il M.S.I.-D.N., e questo mi preme sottolinearlo perché il problema investe milioni di cittadini e anche decine di migliaia di cittadini del Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Langer. Ne ha facoltà.

LANGER: Bestimmt sind die Erwägungen, die Kollege Tomazzoni angestellt hat, irgendwo berechtigt, denn es ist schon ein Unterschied, ob jemand eben beispielsweise aus Innsbruck oder aus dem Engadin zum Wählen in das Vinschgau oder in das Wipptal kommt, oder ob jemand meinetwegen aus Norddeutschland oder aus Frankreich oder Belgien oder gar aus Übersee zur Wahl kommt. Allerdings müssen wir uns auch klar sein, daß dieses Geld, das hier vorgesehen ist, ja eben nicht die Reisekosten vergüten kann, sondern nur einen Zuschuss bedeutet und nichts mehr.

Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, auf ein anderes Problem hinzuweisen, von dem ich mir erwarte, daß sich die Regionalregierung ernsthaft damit befaßt.

Wir haben heute in bezug auf die Auswanderer, auf die Heimatfernen aus unserer Region - und das wirkt sich insbesondere auf Südtirol sehr stark aus - eine absolut eklatante Ungleichbehandlung in Sachen Wahlrecht, nämlich zwischen den Leuten, die ins Ausland abgewandert sind und zwischen den Leuten, die in andere Provinzen Italiens - also außerhalb der Region - abgewandert sind. Es gibt Leute - es sind etliche Tausende -, die ins Ausland abgewandert sind, die ihren Wohnsitz dorthin verlegt haben und die Jahre und jahrzehntelang in die Wählerlisten eingetragen bleiben und die bei Wahlen auch kommen. Außerdem sind sie wohl nicht zufällig dann so organisiert, daß - zumindest was Südtirol betrifft - eine ganz bestimmte Partei die Nabelschnur zu ihnen sehr eng aufrechterhält, und diese Leute kommen dann mit diesem Zuschuss auch entsprechend, sagen wir, ermutigt und gefördert zum Wählen und wissen dann natürlich auch sehr genau, wen sie zu wählen haben, auch wenn sie sonst von der politischen Lage in Südtirol vielleicht nicht immer allzuviel wissen, weil man aus der Ferne

natürlich viele Dinge nicht mehr so wahrnimmt.

Hingegen die Auswanderer aus unserer Region, aus den beiden Provinzen unserer Region, die sich vielleicht für einige Jahre zum Studium, zur Arbeit oder sonstwo in bestimmte Provinzen Italiens begeben, verlieren das Wahlrecht. Wenn sie zurückkommen, müssen sie 4 Jahre warten, bis sie wieder das Wahlrecht haben. Das sind Leute, die vielleicht viel enger - man kann das nicht absolutieren - die in vielen Fällen viel enger mit dem politischen Geschehen in unserer Heimat, in den beiden Provinzen zu tun haben und die vielleicht auch einen viel engeren Kontakt bewahren können, weil ja oft die Übersiedlung nicht so definitiv ist. Es sind Leute, die vielleicht für einige Jahre beispielsweise als Bedienstete bei einer Firma arbeiten oder sich eben im Studium oder sonstwo befinden. Sie haben ihren Wohnsitz vielleicht nach Rom verlegt: Ich denke an die Leute, die bei der RAI arbeiten oder an Leute, die irgendwie mit dem parlamentarischen Betrieb zu tun haben usw. Wir haben diese absolut ungerechte Situation, daß die Leute, die für einige Jahre ihren Wohnsitz innerhalb des Staates verlegt haben und die, insofern sie deutscher oder ladinischer Muttersprache sind, sowieso in der neuen Umgebung Schwierigkeiten haben, um ihre Herkunft und ihre Identität zu bewahren, daß diese heute in Südtirol politisch entrechtet werden - dasselbe gilt selbstverständlich auch für das Trentino - und daß, wenn sie dann zurückkommen, noch dazu 4 Jahre warten müssen, bis sie wieder wählen dürfen. Andererseits behalten Leute, die vielleicht Hunderte, die vielleicht Tausende von Kilometern weg sind - möglicherweise auch in Übersee -, das Wahlrecht bei und können auch ohne jede Beteiligung am politischen Geschehen ihrer Heimat jederzeit dieses Wahlrecht wieder in Anspruch nehmen und bei Rück siedlung sofort wieder vollberechtigt mitwählen und mitkandidieren.

Diesen Widerspruch, auf den ich jetzt nur hinweise, weil sich zu diesem Artikel eine Diskussion ergeben hat, werden wir in Kürze ex professo angehen müssen. Es ist nicht akzeptierbar, daß auf der einen Seite etliche Tausende von Leuten auch erheblich das Wahlgesehen mit beeinflussen können - und das finde ich auch richtig -, aber daß auf der anderen Seite etwas weniger Leute, jedenfalls immerhin auch einige tausend, nicht nur vom politischen Prozeß ihrer Heimat praktisch ausgeschlossen sind, sondern nachher, wenn sie zurückkommen, gar noch 4 Jahre warten müssen, bis sie wieder wählen können. Sie waren doch gezwungen, wenn sie beispielsweise auch nur eine Zeitlang in Verona bei irgendeiner Firma gearbeitet haben, praktisch ihren Wohnsitz zu verlegen und z.B. eine Wohnung zu mieten, um nicht Telefon usw. doppelt zahlen zu

müssen.

Also diese Situation ist unseres Erachtens untragbar und diese Ungleichbehandlung möchten wir nicht länger hinnehmen. Danke!

(Le considerazioni presentate dal Collega Tomazzoni non sono certo sbagliate, perchè un conto è se qualcuno viene ad esempio da Innsbruck o dall'Engadina per andare a votare in Val Venosta o nell'alta Valle Isarco, e un altro conto è se qualcuno arriva ad esempio dal Nord della Germania, o dalla Francia, o dal Belgio, o addirittura dall'altra parte dell'oceano per andare alle urne qui da noi. Dobbiamo comunque aver chiaro che i soldi che qui vengono previsti non possono certo rifondere le spese di viaggio: essi costituiscono solo un contributo e niente di più.

Vorrei cogliere l'occasione per far presente un altro problema di cui mi attendo dalla Giunta Regionale un serio esame.

Per quanto riguarda gli emigrati, coloro che hanno dovuto allontanarsi dalla nostra regione - e questo incide in modo particolare sull'Alto Adige - ci troviamo di fronte ad un'eclatante disparità di trattamento, in materia di diritto di Voto, tra coloro che sono emigrati all'estero e coloro che si sono trasferiti in altre province italiane al di fuori della nostra Regione. Ci sono persone - e sono alcune migliaia - che sono emigrate all'estero, che vi hanno trasferito la propria residenza, e che restano iscritte nelle liste elettorali per anni e anni e che poi effettivamente ritornano in occasione delle elezioni. E non sono organizzati così per puro caso perchè - almeno per quanto riguarda l'Alto Adige - c'è un partito ben preciso che ha cura di mantenere ben saldo questo cordone ombelicale: queste persone vengono poi a votare debitamente incoraggiate e favorite, diciamo così, da questo contributo, e naturalmente sanno benissimo per chi devono votare, sebbene non siano più molto informati sulla situazione politica in Alto Adige dal momento che molte cose, ovviamente, sfuggono all'attenzione quando si abita così lontano.

Invece coloro che dalla nostra regione - dalle due province della nostra regione - si sono trasferiti in altre province italiane magari per qualche anno per motivi di studio, lavoro o altro, perdono il diritto di Voto. Quando fanno ritorno, devono attendere quattro anni prima di riottenerlo. Si tratta di persone che forse - non si può generalizzare: diciamo quindi: Si tratta di persone che in molti casi hanno molto più strettamente a che fare con le vicende politiche della nostra terra, delle nostre due Province, e che forse sono in grado di

mantenere con essa contatti assai più stretti, visto che spesso il trasferimento non è definitivo. Sono persone che, ad esempio, lavorano per qualche anno presso una ditta fuori Regione, o frequentano altrove l'Università, o magari si sono trasferite, supponiamo, a Roma: penso alle persone che lavorano presso la RAI, o a quelle che in qualche modo hanno a che fare con l'attività parlamentare, eccetera. Ci troviamo di fronte all'ingiusta situazione di queste persone che, se di madrelingua tedesca o ladina, trovano già di per sè difficoltà a mantenere nel nuovo ambiente la propria identità, e che per di più perdono i diritti politici in Alto Adige - e lo stesso vale ovviamente per il Trentino - e che, quando ritornano, devono attendere ben 4 anni prima di poter riottenere il diritto di Voto. D'altra parte ci sono persone che, pur abitando a centinaia, magari a migliaia di chilometri di distanza, magari aldilà dell'oceano, mantengono tuttavia il diritto di Voto e possono farne uso in ogni momento incidendo nella vita politica della nostra terra, ed inoltre, non appena fanno ritorno in patria, possono subito e a pieno titolo eleggere e farsi eleggere.

Questo controsenso, al quale ho accennato perchè era sorta una discussione a riguardo di questo articolo, dovrà presto essere preso in esame ufficialmente. Non possiamo accettare che da una parte alcune migliaia di persone possano incidere, anche notevolmente, sui destini politici della nostra regione - e in sè è anche cosa giusta -, ma che dall'altra parte vi siano altre persone - un po' meno numerose, ma pur sempre alcune migliaia - che non solo restano praticamente escluse dalla vita politica della loro terra, ma che dopo il ritorno devono attendere addirittura 4 anni prima di poter accedere alle urne. Pensiamo ad esempio a qualcuno che si trasferisce per un certo periodo a Verona per prestare servizio presso una ditta: questi è praticamente costretto a cambiare residenza se vuol prendere in affitto un appartamento senza dover pagare due volte il telefono e gli altri servizi.

A nostro avviso si tratta quindi di una situazione insostenibile, e non intendiamo tollerare ancora una tale ingiustizia. Grazie!)

PRESIDENTE: La parola al cons. Marzari.

MARZARI: Signor Presidente, egregi colleghi, per sostenere la richiesta avanzata qualche minuto fa dal collega Tomazzoni. Da un lato certamente ha ragione il cons. Langer, quando solleva questo problema, ma non mi pare possa trovare una soluzione in questo contesto, mentre certamente la questione posta dal collega Tomazzoni può - sempre che siamo

d'accordo - trovare una soluzione in questo contesto.

Credo che il problema di adeguamento alle diverse condizioni, sostanzialmente alla distanza di questi nostri corregionali debba essere risolto. Altra è la questione, che non attiene a questa legge, del voto all'estero, sul quale non desidero spendere più di qualche parola, per dire che è ben vero che vi sono forze politiche che hanno forti riserve su questo - e lo hanno detto in termini chiari, non c'è neanche bisogno di usare dei veli - però d'altra parte se in Parlamento si raggiunge una maggioranza, la legge può sempre essere votata. Mi limito a dare una notizia, l'ultima, che riguarda il Canada, dove quel Governo frappone difficoltà ai nostri connazionali, per eleggere i loro comitati consolari, in base all'ultima legge nazionale recentemente prorogata. Potete immaginarvi, se vi sono delle difficoltà ad eleggere i comitati consolari a suffragio universale, quali difficoltà pratiche potrebbero derivare dall'esercizio di un voto politico per eleggere il Governo nazionale italiano. Questa è puramente una notizia.

Ma qui l'argomento c'entra di riflesso, perché stiamo parlando di un sussidio a titolo assistenziale. Ha ragione il collega Tomazzoni quando chiede un attimo di riflessione per vedere se questo sussidio non possa essere graduato a seconda della distanza del rientro. Quindi appoggio la sua richiesta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore a Beccara, per la Giunta.

a BECCARA: La Regione Sicilia ha approvato proprio recentemente una norma per il rientro degli emigranti, affinché possano votare mi pare alle elezioni del 20 giugno. Non solo ha aggiornato le cifre, ma le ha graduate a seconda della lontananza.

Credo che anche la Giunta regionale possa predisporre una norma di questo tipo, però è prassi che alla vigilia delle elezioni, 5 o 6 mesi prima, sia votata una leggina, che individua l'entità, perché, soprattutto negli anni passati l'inflazione era così galoppante, per cui se le 100.000 lire di cinque anni fa dovevano essere aggiornate. Quindi senz'altro bisognerebbe, a ridosso delle elezioni - ad esempio in dicembre se si vota in giugno o in primavera se si vota in autunno - aggiornare le cifre ed era già intenzione della Giunta regionale, ho già parlato con gli uffici, aggiornare ed individuare le cifre, quando mancano alcuni mesi alle elezioni.

In questo caso si sarebbe potuto anche fare la graduazione, però nulla vieta di sospendere la discussione, se i colleghi, che sono

intervenuti, hanno già uno schema di articolo e se riescono a predisporlo o a modificarlo; dubito però che si possa copiare la Regione Sicilia. Possiamo sospendere, mancando 15 minuti alla chiusura e riprenderemo poi alle 14.30, ma penso che in mezz'ora un emendamento possa essere predisposto. La Giunta si era preoccupata soltanto di sottrarre le somme, che vengono date agli emigranti che rientrano per il voto, agli oneri tributari, fiscali, usando una terminologia diversa da quella adottata, che invece avrebbe implicato un esborso; è un'assistenza e quindi non è suscettibile di trattenute.

Del problema affrontato da alcuni interventi dei colleghi, la Giunta se ne fa carico. Se qualcuno è in grado di predisporre un emendamento, che fissi l'entità del sussidio ed anche la gradualità dello stesso, grosso modo, perché abbiamo degli emigrati che sono nel Cile, alcuni nel Canada, qualcuno in Grecia, ad esempio sulla falsa riga della Regione Sicilia, non vi è nulla in contrario.

PRESIDENTE: C'è la proposta di sospensione, per dare tempo ai proponenti di elaborare un emendamento a questo art. 7. Pertanto la seduta è tolta e riprenderemo i lavori alle 14.30.

(Ore 12.48)

Ore 14.56

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Discutiamo ora l'art. 1 del disegno di legge, al quale sono già stati apportati gli emendamenti.

Dò lettura del primo emendamento.

Emendamento all'art. 1, quinto comma: le parole "entro il termine di dieci giorni dalla convalida delle elezioni regionali o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili", sono sostituite dalle seguenti "prima della convalida delle elezioni regionali o entro venti giorni da quello in cui la Commissione di convalida notifica l'accertata incompatibilità".

Im Art. 12, Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983 Nr. 7 sind die Worte "innerhalb der Frist von 10 Tagen von der Bestätigung der Regionalratswahlen, oder vom Tag, von dem ab die unvereinbaren Ämter zusammenfallen" mit folgenden Worten zu ersetzen: "vor der Bestätigung der Regionalratswahlen, oder innerhalb von zwanzig Tagen ab Bekanntgabe der ermittelten Unvereinbarkeit durch die Wahlbestätigungskommission."

Chi prende la parola su questo emendamento? La parola all'assessore a Beccara.

a BECCARA: Durante la sospensione del Consiglio regionale ci siamo incontrati con alcuni colleghi, anche con i rappresentanti delle minoranze e alla fine si è trovato l'accordo sul testo testè letto.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. E' approvato a maggioranza con 1 astensione.

Dò lettura di un secondo emendamento. Dopo il quinto comma dell'art. 1 del disegno di legge n. 39/1986 è inserito il seguente nuovo comma:

Al decimo comma dello stesso articolo le parole "... trasmettere - entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale - alla Commissione di convalida" sono sostituite dalle seguenti: "... trasmettere - entro quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte dei rispettivi Uffici centrali circoscrizionali - alla Segreteria del Consiglio regionale...".

Nach dem fünften Absatz von Art. 1 des Gesetzentwurfes Nr.



39/1986 wird der folgende neue Absatz eingefügt:

Im zehnten Absatz desselben Artikels werden die Worte: "... innerhalb von dreißig Tagen nach der ersten Sitzung des Regionalrates der Wahlbestätigungskommission... zuzustellen" durch folgende ersetzt: "... innerhalb von fünfzehn Tagen nach Bekanntgabe der Gewählten durch die jeweiligen Kreishauptwahlämter dem Sekretariat des Regionalrats ... zuzustellen".

Chi chiede di intervenire su questo emendamento? Nessuno.

Lo pongo in votazione. E' approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Altro emendamento presentato dalla Giunta: dopo il sesto comma dell'art. 1 del disegno di legge n. 39/1986 è inserito il seguente nuovo comma:

Al dodicesimo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole: "... ed il termine di cui al settimo comma del presente articolo decorre dalla comunicazione, al richiedente, del parere medesimo".

Nach dem sechsten Absatz des Art. 1 des Gesetzentwurfes Nr. 39/1986 wird folgender neue Absatz eingefügt:

Im zwölften Absatz desselben Artikels werden folgende Worte aufgehoben: "... und die im siebten Absatz dieses Artikels vorgesehene Frist läuft vom Tag der Mitteilung des Gutachtens an den Gesuchsteller an".

Chi chiede di intervenire sull'emendamento? Il cons. Tomazzoni, ne ha facoltà.

TOMAZZONI: Vorrei che fosse chiarita la seguente dizione: "al termine di cui al settimo comma, decorre ..." L'accordo mi pare era diverso, decorre in modo pari agli altri, alla rettifica, al momento della convalida, invece qui decorre dalla comunicazione del parere medesimo ed è un'altra cosa.

PRESIDENTE: Questo emendamento tende a sopprimere quelle parole.

TOMAZZONI: Sono soppresse, va bene, chiedo scusa.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede di intervenire? Nessuno. Pongo in votazione questo emendamento. E' approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Ultimo emendamento all'art. 1.

Il settimo comma dell'art. 1 del disegno di legge n. 39/1986 è sostituito dal seguente:

Il tredicesimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"La Commissione di convalida' accerta e propone al Consiglio l'eventuale decadenza".

Der siebte Absatz des Art. 1 des Gesetzentwurfes Nr. 39/1986 wird durch den folgenden ersetzt:

Der dreizehnte Absatz desselben Artikels wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Die Wahlbestätigungskommission ermittelt und schlägt den eventuellen Amtsverfall dem Regionalrat vor".

Chi chiede di intervenire su questo emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. E' approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 1, così emendato. E' approvato a maggioranza con 3 astensioni.

E' stato presentato un emendamento all'art. 7, che è in distribuzione, perciò passiamo all'art. 8.

#### Art. 8

L'articolo 77 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 è abrogato.

#### Art. 8

Der Art. 77 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 ist aufgehoben.

Chi chiede di intervenire. L'assessore a Beccara.

a BECCARA: E' una conseguenza del fatto che abbiamo modificato l'art. 21. Mentre il vecchio articolo 21 prevedeva che fosse il legale rappresentante del partito la persona autorizzata ecc., avendo inserito che è il segretario o in caso di mancanza, ecc., risulta una conseguenza.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede di intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 8. E' approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 9

1. La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di Testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi regionali 8 agosto 1983, n. 7 e 4 novembre 1983, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 9

1. Der Regionalausschuß hat die Bestimmungen dieses Gesetzes mit jenen der Regionalgesetze vom 8. August 1983, Nr. 7 und 4. November 1983, Nr. 12 in einem Einheitstext zusammenzufassen und zu koordinieren.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Chi chiede di intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. E' approvato all'unanimità.

Ha chiesto di intervenire il cons. Tonelli. Ne ha facoltà.

TONELLI: Prendo la parola, in attesa della distribuzione dell'emendamento all'art. 7, per tornare alla richiesta di questa mattina, a nome anche dei colleghi Cadonna, Langer, Tribus, Marzari e Ballardini, di inserire all'ordine del giorno la mozione che abbiamo presentato, in base alla quale si chiede che, a norma dell'art. 75 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige chieda l'indizione di tre referendum, di cui noi indichiamo nella mozione il dispositivo esatto, perchè il popolo venga chiamato ad esprimersi su questa questione.

PRESIDENTE: Io volevo aspettare per definire il disegno di legge n. 39. Credo si tratterà di qualche minuto e possiamo sospendere la seduta per 5 minuti.

(Ore 15.09)

(Ore 15.19)

PRESIDENTE: La seduta riprende. E' stato presentato l'emendamento all'art. 7, che recita:

Il primo comma dell'art. 7 è soppresso.

Il primo comma dell'art. 76 della L.R. 8.8.1973 n. 7 è sostituito dal seguente:

"Agli elettori residenti all'estero per motivi di lavoro, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione della elezione del Consiglio regionale, è concesso un sussidio a titolo assistenziale in misura graduata secondo criteri che la Giunta regionale stabilisce con propria delibera, sentita la commissione legislativa competente, gli organismi consultivi per l'emigrazione e le associazioni che si occupano degli emigranti esistenti nel territorio regionale".

Der erste Absatz des Art. 7 ist aufgehoben.

Der erste Absatz des Art. 76 des R.G. vom 8.8.1983 Nr. 7 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Den aus Arbeitsgründen im Ausland wohnhaften Wählern, die zur Ausübung des aktiven Wahlrechtes anlässlich der Wahl des Regionalrates zurückkehren, wird ein Unterstützungszuschuss in gestaffelter Betragshöhe gewährt. Die Kriterien für die Betragshöhe werden vom Regionalausschuss nach Anhören der zuständigen Gesetzgebungskommission und der Beratungsorgane für Auswanderer sowie der Auswandererverbände in der Region mit eigenem Beschluss festgelegt.

Ha chiesto di intervenire il cons. Kaserer. Ne ha facoltà.

KASERER: ....Betragshöhe, sondern Beitragshöhe und nicht gestaffelter sondern gestaffelter, das ist klar, aber es ist nicht Betragshöhe, sondern Beitragshöhe.

(per rilevare due errori formali nel testo in lingua tedesca: ... non "Betragshöhe" (importo) ma "Beitragshöhe" (entità del contributo), e non "gestaffleter" ma "gestaffelter", questo è chiaro, comunque non è "Betragshöhe" ma "Beitragshöhe".)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Mitolo. Ne ha facoltà.

MITOLO: Signor Presidente, egregi colleghi, unicamente per una modifica di carattere linguistico e anche per perfezionare un po' il concetto.

L'emendamento recita: "Agli elettori residenti all'estero per motivi di lavoro, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale .... è concesso un sussidio a titolo assistenziale nella misura graduata..."

Se le gentili signore mi consentono, lascierei la parola a loro più tardi, chiedo scusa, perchè non posso interrompere il mio intervento.

Vorrei dire che il Consiglio regionale concede un sussidio sentita la commissione competente, cioè l'ammontare del sussidio deve essere comunicato prima del rimpatrio e non dopo, quindi direi che andrebbe modificato soltanto in questi termini: "Agli elettori residenti all'estero che intendano rimpatriare", non "siano rimpatriati", perchè uno può essere rimpatriato e non sa ancora qual è l'entità, mentre quelli che intendono reimpatriare, non sapendo l'entità del contributo, può darsi che non vengano.

Dal punto di vista linguistico e della forma credo vada detto "a coloro i quali intendano esercitare il diritto elettorale".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Marzari. Ne ha facoltà.

MARZARI: Questo emendamento è copiato, nella prima parte, pari pari dall'articolo attualmente in vigore. Comprendo che potremmo anche modificarlo se lo ritenessimo opportuno, ma l'assegno assistenziale, non viene concesso tanto per il mancato guadagno, quanto per il rimpatrio. Io sono per la conferma dell'articolo esistente, poichè trovo giusta l'attuale formulazione letterale di quella specifica parte dell'articolo ora in vigore.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI: Herr Präsident! Der Vorschlag ist also darauf ausgerichtet, die bisherigen pauschal bezahlten Beiträge an die Heimatfernen nach Entfernung zu staffeln. Ich finde, daß das an sich ein gerechtes und richtiges Anliegen ist.

Was mich ein bißchen besorgt, ist, daß im Gesetzesartikel keine Beträge angegeben sind, so daß es der Obhut des Ausschusses

anvertraut werden muß, hier eine Richtlinie zu treffen. Meine spontane Anregung wäre gewesen - und ich habe jetzt eben mit dem Präsidenten bzw. mit dem zuständigen Assessor geredet - Minimum- und Maximumbeträge festzulegen, damit folgendes vermieden wird. Zur Zeit haben die Heimatfernen 100.000.- Lire als Beitrag, als fixen Pauschalbeitrag bekommen, ganz unabhängig, ob sie aus Österreich, aus Deutschland, aus Australien oder Amerika gekommen sind. Wenn die Gesamtsumme der zur Verfügung stehenden Mittel, die, glaube ich, eine Milliarde oder was immer auch ausgemacht hat, gleich bleibt und wir in Zukunft aufgrund diese Staffelung selbstverständlich denjenigen, die aus Amerika oder aus Australien oder aus Kanada zu wählen kommen, entsprechend mehr geben müssen, dann besteht die logische, natürliche Folge darin, daß das Gros der Südtiroler Auswanderer, die sich in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich befindet, weniger bekommen würden.

Das ist eine Sorge, die ich da zum Ausdruck bringen möchte und deswegen wäre es unser Anliegen, zumindestens einmal die Beträge, die als Pauschale ausgezahlt wurden, diese 100.000.- Lire, sozusagen als Minimalbeträge festzuhalten einerseits und andererseits für jemanden der aus Amerika oder aus Australien oder aus Kanada zum Wählen kommt, nicht die ganzen Fahrspesen - was weiß ich, in Millionenhöhe - zu übernehmen, sondern auch eine gewisse Höchstsumme vorzusehen, die von mir aus ziffernmäßig auf eine halbe Million oder einen entsprechenden Betrag begrenzt wird.

Nun haben mir der Präsident und der zuständige Assessor in dieser Schnellaussprache, die eben erfolgt ist, gesagt, daß das Festlegen der Beträge ein bißchen schwierig sei, weil wir ja heute noch nicht wissen, wieviele Auswanderer es sein werden, die aus fernen Ländern ansuchen. Wie sollen dann die Beträge aufgeteilt werden. Ich muß zugeben, das Argument leuchtet einigermaßen ein.

Deswegen darf ich das, was ich ursprünglich als Abänderungsantrag vorlegen wollte, nämlich eine Höchstgrenze und eine Mindestgrenze festzulegen, als Anregung an die Regionalregierung hier deponieren. Man soll also erstens einmal für die Auswanderer grundsätzlich einen Minimalbetrag festlegen, der nicht tiefer und nicht niedriger ist, als derjeniger, der bis heute ausbezahlt worden ist. Also, das wären nicht weniger als die 100.000.- Lire. Bei weiten Entfernungen soll und darf man sich jedoch nicht der Illusion hingeben, daß dort im Verhältnis entsprechend viel gezahlt wird, sondern es ist eine Höchstgrenze anzuerkennen, die vorschlagsweise an die 500.000.- Lire oder 600.000.- Lire sein kann, bitte, das mag dann anhand der

verfügbaren Mittel ausgerechnet werden, um nicht dazu zu kommen, daß einfach eine Heimreise oder ein Familienbesuch durch den Regionalausschuß finanziert wird. Diese beiden Dinge möchte ich durch eine Zusage des Regionalausschusses garantiert wissen, dann würde ich auch auf den Abänderungsantrag verzichten.

(Signor Presidente! La proposta è quella di operare uno scaglionamento dei contributi agli emigrati, versati finora su base forfettaria. Trovo che questo sia, in sè e per sè, una giusta richiesta.

Quello che mi preoccupa un po' è il fatto che nell'articolo in questione non è indicato alcun importo, cosicchè la determinazione dei relativi criteri deve essere affidata alla Giunta Regionale. La mia azione spontanea sarebbe stata quella di stabilire degli importi minimi e massimi per evitare il problema che ora esporrò: a tal proposito ho appena parlato, per l'appunto, con il Presidente e l'Assessore competente. Finora gli emigrati hanno sempre ottenuto un contributo fisso di Lire 100.000 indipendentemente dalla loro provenienza, cioè indipendentemente dal fatto che arrivassero dall'Austria, dalla Germania, dall'Australia o dall'America. Se resta invariata la somma totale dei fondi disponibili, che, credo, ammonta pressapoco ad un miliardo, e se in futuro in virtù di questa graduazione versiamo a quelli che arrivano dall'America o dall'Australia un contributo proporzionalmente maggiore, la conseguenza logica e naturale è che alla maggior parte degli emigrati sudtirolesi, che risiede in Germania, in Svizzera o in Austria, spetterebbe un contributo inferiore.

E' un timore che desidero esprimere, e di conseguenza la nostra richiesta sarebbe quella di fissare da una parte quale cifra minima, diciamo, il forfait attuale, che è di 100.000 lire, e dall'altra parte di rimborsare a coloro che rientrano dall'America o dal Canada per andare a votare non l'intero costo del viaggio - che so, milioni di lire - bensì di stabilire anche qui un tetto massimo che potrebbe essere, ad esempio, di mezzo milione o una cifra analoga.

Nel breve scambio di idee che ho appena avuto con il Presidente e l'Assessore competente mi è stato detto che la definizione di tali importi è cosa un po' difficile, dal momento che oggi come oggi non sappiamo quanti saranno gli emigrati in paesi lontani che faranno richiesta del contributo, e non sappiamo quindi come verranno suddivise le somme da erogare. Devo riconoscere che tale argomentazione è in un certo qual modo esatta.

Perciò mi permetto di presentare all'Esecutivo Regionale,

sottoforma di stimolo, quello che originariamente volevo presentare come emendamento, cioè la determinazione di un tetto massimo e di un importo minimo. Prima di tutto occorre stabilire un rimborso minimo per gli emigrati che non sia inferiore a quello versato fino ad oggi, quindi non inferiore a 100.000 lire. Per le distanze maggiori, tuttavia, non si può e non si deve abbandonarsi all'illusione che le spese di viaggio vengano rimborsate nella medesima proporzione: occorre invece stabilire un tetto massimo, che proporrei di limitare a 500.000 o 600.000 lire. Questo si potrà calcolare meglio a fronte dei fondi effettivamente disponibili, per evitare che la Giunta Regionale vada a finanziare un semplice viaggetto in patria o una visita ai parenti.

Vorrei che la Giunta Regionale si impegnasse a garantire queste due cose, nel qual caso rinuncierei da parte mia alla presentazione dell'emendamento.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Marzari. Ne ha facoltà.

MARZARI: Credo che il collega Peterlini mi abbia posto un'esigenza giusta, cioè vuole avere una cautela e riuscire a fissare fin da subito i limiti. In linea di principio io credo che noi dobbiamo essere d'accordo con questa esigenza, anche se temo che stabilire questi limiti su due piedi, in tempi molto rapidi, è un po' difficile, anche se convengo che quando si formulano delle leggi bisogna sapere dove si va a finire, in quanto come legislatori ci facciamo carico di questa esigenza anche in termini di bilancio.

Però credo che con il meccanismo qui previsto - e cioè che comunque bisogna sentire la commissione e prima della commissione consultarsi con gli "addetti ai lavori" - vi sia la possibilità di arrivare a fissare dei termini compatibili con le disponibilità di bilancio della Regione.

Inoltre credo che abbia ragione ancora il collega Peterlini, quando dice che non possiamo dare l'illusione di pagare quasi completamente il viaggio; certamente non possiamo autorizzare questa illusione, però credo sia serio commisurare, non tanto in termini assoluti, ma in termini relativi, l'intervento assistenziale all'onere, che risulta valutabile nella sua differenza, tra il rientro dall'Europa centrale rispetto ai paesi nordici o al nord America, sud America o all'Australia. A grandi linee è graduabile questa differenza e quindi è giusto che anche il contributo abbia una certa proporzionalità, anche se sono il primo a riconoscere che non possiamo pensare di coprire



percentuali molto elevate di quel costo.

Questa esigenza è giusta, credo che il Consiglio, nel mentre approva, come mi auguro, l'emendamento, ne debba tener conto e assumerlo come un impegno a operare in questa direzione, quando andrà a sentire le parti interessate e tornerà in Commissione.

Piuttosto suggerirei un emendamento che mi pare venire incontro all'esigenza manifestata prima dal collega Mitolo e che trovo anch'essa fondata. E' chiaro che bisogna fissare in anticipo la cifra e allora quando diciamo "con propria delibera", aggiungerei "con congruo anticipo", in modo che ciascuno possa fare i propri conti e prevedere anche i tempi. E' ovvio, mi direte, ma se lo si fa quindici giorni o un mese prima delle elezioni, non si ottiene risultato, se lo si fa con un congruo anticipo di alcuni mesi, mi pare giusto.

Quindi non vedrei come pleonastico l'aggiungere con propria delibera, assunta con congruo anticipo. E' un emendamento tecnico, che suggerisco alla Presidenza...

(Interruzione)

MARZARI: Benone, lo si dica. No, no, caro collega in bilancio puoi inserire 300 mila, 1 milione, 3 miliardi. I criteri non li inserisci nel bilancio, ma bensì la somma totale.

Non sono per niente d'accordo, il bilancio è un tetto che mi vincola, ma i criteri debbono essere conosciuti nei loro particolari con congruo anticipo e il bilancio da questo punto di vista non fornisce garanzie.

Metterei una virgola, all'ultima riga, signor Presidente, prima di "esistenti". Grazie.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda la virgola penso sia un fatto del tutto tecnico. In merito all'inserimento delle parole: "con adeguato anticipo", penso dovrà rispondere la Giunta.

La parola al Presidente della Giunta regionale.

BAZZANELLA: Partendo da queste valutazioni esposte dal collega Marzari, evidentemente i valori che vengono posti al bilancio, almeno se si procede con razionalità come spero tutti quanti procediamo, sono oggetto di una valutazione e sono definiti in rapporto a quelli che sono criteri, modalità, vertenze che si hanno circa quei valori che si pongono in bilancio. Quindi proceduralmente deve esistere un regolamento

che stabilisce orientativamente un quantum e conseguentemente al bilancio, sei mesi dopo, un anno dopo, il valore che deriva presumibilmente dai criteri che hanno sostanziato il valore.

Obiettivamente ritengo che sia pleonastico; non posso mettere a bilancio 500 milioni, se alla fine se ne possono spendere 200 o un miliardo, perchè non sarebbe procedere secondo la logica.

Con questo credo che l'obiezione possa essere superata.

In merito al problema sollevato dal collega Peterlini, ritengo che con questo emendamento vi sia una espressione di volontà che i minimi, quali erano stati prefissati, vengano ad essere obiettivamente superati. C'è stato un breve scambio di opinioni su questi elementi e su queste valutazioni, dove si chiedeva orientativamente che la legge ponesse degli elementi di precisazione, circa valori europei, extra europei ecc. Peraltro come tutte le cose che devono essere affrontate in maniera affrettata, credo che la Giunta non possa accettare a scatola chiusa di mettere aprioristicamente dei termini, di quantificare dei valori, perchè questi debbono nascere da una valutazione che non trova un limite nei valori precedentemente definiti, che erano rapportati alle famose 100 mila lire, accennate dal testo di legge precedente, dovranno essere valori globalmente superiori, ma dovranno trovare il loro rapporto circa le ipotesi di quantità e di qualità dei rientri e circa le distanze.

Fra coloro che si erano consultati e coloro che avevano espresso opinione, avevamo orientativamente accettato una definizione di elementi da approfondirsi da parte della Giunta regionale e successivamente da codificarsi in una delibera, tenendo conto delle valutazioni che potevano emergere dalla competente commissione legislativa e dagli organismi preposti all'emigrazione.

Vi è comunque espressamente dichiarata dalla Giunta una volontà precisa che non si addivenga a penalizzazioni specifiche rispetto a valori precedentemente definiti dalla legge, perchè se il rapporto fosse quello, rimarremmo ancorati alla legislazione già esistente, non dovendo andare a modificare gli elementi con l'emendamento che è oggetto di discussione. Però oggi come oggi definire già nella legge quelli che sono valori potenziali, non lo ritengo obiettivamente possibile, perchè vorrebbe dire fin da adesso sapere le risorse che la Regione ha a disposizione e non sono obiettivamente in grado di andare a dire quante sono le risorse che saranno a disposizione per questa operazione, relativamente alle risorse, una presumibile quantificazione di coloro che rientrano dall'ambito europeo, cui spetterà un certo

valore e dall'ambito extra europeo, cui proporzionalmente si dovrà dare valori rapportati alla distanza o a parametri similari.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. Tomazzoni. Ne ha facoltà.

TOMAZZONI: Per dire, signor Presidente, che ho anch'io la preoccupazione del collega Peterlini e anch'io avrei preferito che già in legge fossero definiti i minimi, i massimi e magari anche qualche cifra intermedia. Però mi rendo conto della difficoltà che trova la Giunta di fronte a cifre che poi si traducono in ulteriore spesa di bilancio regionale e così votare al buio delle cifre che possono essere o troppo pesanti o troppo leggere e comunque non sono quantificate. Dovremmo prima avere perlomeno un punto di riferimento, che è l'iscrizione all'AERE degli emigrati, quindi la loro iscrizione nelle liste elettorali, già questo ci dà un dato abbastanza preciso e dal quale partire per fare una ipotesi di possibili rientri, tenendo presente che chi è vicino, più facilmente rientra e chi è lontano, più difficilmente rientra.

Non è a cuor leggero che voto una delega alla Giunta a fare queste cose, la Commissione esprime un parere, però è la Giunta che decide, quindi non lo faccio a cuor leggero, non essendo in Giunta a poter controllare. L' S.V.P. è in Giunta, può controllare, può decidere insieme agli altri colleghi di Giunta, quindi la preoccupazione la ho più grossa io, credo, che non il collega Peterlini, a dare una delega del genere, ma siccome si dice: è meglio l'uovo oggi che la gallina domani, mi accontento. Quindi faccio questo atto di fiducia, pur di ottenere almeno il risultato che venga inserito in legge questo criterio della graduazione della misura da istituirsi, condividendo con il collega Peterlini che non si deve dare l'illusione di pagare tutto il viaggio e neanche a quelli che abitano a Innsbruck non si deve dare l'illusione di pagare tutto il viaggio e probabilmente con le 100 mila lire pagano il viaggio, il pranzo e anche la cena; chi viene dall'Australia o dal Canada con le 100 mila lire non paga neanche un decimo del viaggio perchè costa 1 milione e 400 mila lire e poi deve restare qui qualche giorno e per avere le tariffe ridotte bisogna restare qui più di trenta giorni.

Quindi il problema è di graduare, secondo la distanza ed eventualmente vedere, siccome si tratta di un assegno di carattere assistenziale, se è il caso di darle a tutti in misura uguale, sarà da studiare il problema. Durante il mio recente viaggio all'estero ho sentito dire che i consolati sarebbero in grado di indicare quali sono

le condizioni economiche degli emigrati e quindi si potrebbe prendere come punto di riferimento anche queste indicazioni dei consolati. E' una questione delicata, volevo dare solo un suggerimento.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Mitolo. Ne ha facoltà.

MITOLO: Una domanda all'assessore, se mi può rispondere. Le ultime elezioni del 1983 avete concesso dei contributi e delle assegnazioni, a quanto sono ammontati questi contributi e quanta gente è venuta a votare? Quasi 600 milioni di contributi, quindi vorrebbe dire 5.000 persone che sono rientrate, è in fondo una bella cifra, bisogna fare i conti. Il Presidente Bazzanella, nonostante la sua alta carica, continua a parlare di Giunta provinciale, insistiamo nel dire che è la Giunta regionale che se ne deve far carico e quindi il bilancio della Regione e tutti sappiamo in che condizioni è il nostro bilancio. Niente in contrario da parte nostra ad allargare l'entità dei contributi, ma ovviamente bisogna che voi li allargiate con quanto avete a disposizione.

Tutto quanto è stato osservato, credo possa essere recepito per rientrare in una norma regolamentare da fissare dopo che la legge è stata varata. Quindi sono d'accordo, pur rendendomi conto di certe perplessità e difficoltà, che una volta varata la legge si fissi un regolamento e in quella sede, sentiti i pareri delle varie commissioni, vi si provveda per tempo, in modo da darne comunicazione tempestiva a chi ne è interessato. Ecco perchè io insistevo sul termine "intendano rientrare" - mi rendo perfettamente conto che i contributi vanno concessi solo a chi è rientrato e ha esercitato il diritto di voto e può dimostrarlo, non certamente per favorire il turismo o le passeggiate dei nostri emigranti - in tal modo sanno che c'è una misura, un contributo, un sussidio, fanno i loro calcoli, se a loro conviene, ci vengono, altrimenti non vengono.

Non credo, lo dico con molta amarezza, che al di fuori dell'Europa, cioè dei paesi più confinanti e più vicini venga molta gente per votare, intanto perchè costa moltissimo e poi perchè è difficile informarli. Chi va a informare per tempo i nostri coloni cileni o la colonia italiana di Cihpilo, che abbiamo scoperto questi giorni nel Messico, o in Argentina nella terra del fuoco o in Australia? E' inutile che ci facciamo tante illusioni, che cerchiamo di vestire le penne del pavone a buon mercato. Credo che un grosso problema sia già quello che risolve la condizione dei nostri emigranti vicini, in Europa

in modo particolare, e le nostre valutazioni devono essere fatte con coscienza, equità e in base a quella che è l'entità del bilancio che abbiamo a disposizione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI: Herr Präsident! Ich habe vorhin das Problem der Heimatfernen aufgeworfen und darauf hingewiesen, daß z.Z. dieses Pauschalsystem herrscht, daß also jeder Heimatferne bei der Wahl 100.000.- Lire bekommt. Der Abänderungsantrag, der darauf ausgerichtet ist, den Beitrag je nach Entfernung zu staffeln, stellt ein richtiges Anliegen dar. Ich habe aber gleichzeitig meine Sorge zum Ausdruck gebracht - die übrigens dann von einigen Kollegen, auch von Marzari und Tomazzoni, unterstrichen worden ist -, daß es doch an sich grundsätzlich opportun wäre, einen Mindest- und einen Höchstbetrag im Gesetz zu verankern.

Ich habe mich aber auch von den Argumenten des Präsidenten überzeugen lassen, daß es ohne Zugrundelegung von konkreten Berechnungen sehr schwierig ist, eine konkrete Zahl, Mindest- und Höchstbetrag, festzulegen und habe deswegen folgende Bitte ausgesprochen: Ich verstehe, daß man jetzt keine Zahl hineinschreiben möchte, ich habe vorgeschlagen von 100.000.- Lire bis 500.000.- Lire, aber das könnte willkürlich klingen; es könnte ja eine finanzielle größere Verfügbarkeit vorhanden sein und somit könnte der Mindestbetrag auch ein bißchen höher ausfallen, von mir aus auch der Höchstbetrag; man weiß nicht, wieviele Heimatferne effektiv von diesem Recht Gebrauch machen werden; das kann man allerdings rechtzeitig vor Bekanntgabe der Beitragsgewährung bei der Wahl auch nicht wissen. Man weiß nur höchstens genau, wer in den Heimatfernenlisten der Gemeinden eingetragen ist. Ich habe darum ersucht, anstelle einer Abänderung die Zusage zu bekommen, daß man nicht eine absolute Proportionalität einführen will, sondern daß man doch einen gewissen Mindestbetrag gewährleisten sollte, ungefähr in der Höhe, wie er jetzt ausbezahlt wird und daß auch ein Höchstbetrag vorgesehen werden sollte, der nicht so weit gehen kann, daß man die Illusion streut, die Reisespesen voll und ganz zu übernehmen.

Es ist richtig gesagt worden: Wenn jemand von Innsbruck hereinfährt, dann kann er vielleicht mit 100.000.- Lire effektiv die ganze Fahrt zahlen und darüber hinaus auch vielleicht noch das Essen, während wenn jemand von Düsseldorf kommt, dann hat er selbstverständlich Spesen. Also soll eine gewisse Proportionalität einhergehen. Aber ich möchte nicht haben, daß die große Mehrheit der Heimatfernen, - die, was

zumindest die Provinz Bozen betrifft, nicht einmal so sehr in Österreich, sondern in der Schweiz und hauptsächlich in Deutschland leben -, durch eine solche Maßnahme benachteiligt werden, nur weil man dann einigen Personen, die von Australien oder von den USA oder von Mexiko herfahren, eine wesentlich höhere, also nicht mehr 100.000.- Lire, sondern möglicherweise, wenn man absolute Proportionalität nehmen würde, 2 Millionen oder vielleicht auch 2,5 Millionen ausbezahlen würde und müßte, so daß dann die anderen darunter leiden würden.

Es stimmt schon, Kollege Mitolo, daß sicherlich nicht sehr viele aus Australien oder aus Amerika anreisen werden, aber es wäre auch nicht ganz richtig, auf Kosten der Steuerzahler, ihnen sozusagen eine Heimfahrt zur Familie total zu zahlen und dabei das Gros der Heimatfernen, die aus dem europäischen Raum kommen und auch mit weniger zufrieden wären, zu benachteiligen.

Also, ursprünglicher Plan und Wille der SVP war es, einen Mindestbetrag und einen Höchstbetrag festzulegen, vorschlagsweise zwischen 100.000.- Lire und 500.000.- Lire.

Ich verstehe, daß man jetzt Probleme hat, diesen Beitrag in das Gesetz hineinzuschreiben, weil man sagt, daß man nicht weiß, wie die Rechnung konkret aussieht. Deswegen würden wir uns mit der konkreten Zusage begnügen, daß zwar eine Verhältnismäßigkeit gemacht wird, aber bei Anwendung Mindest- und Höchstbeträge in Betracht gezogen werden und nicht eine absolute Proportionalität, sondern daß ein ausgewogenes Verhältnis angewandt wird, das nicht zum Schaden der großen Mehrheit der Heimatfernen geht, die im europäischen Raum leben.

Das wäre meine Bitte und auf diese Bitte hin hätte ich gerne eine konkrete Zusage vom Präsidenten, dann sehen wir davon ab, einen formellen Abänderungsantrag vorzulegen.

(Signor Presidente! Ho sollevato in precedenza il problema degli emigrati e ho ricordato che al momento vige questo sistema forfettario in base al quale ogni emigrato riceve in occasione delle elezioni un contributo di 100.000.- lire. L'emendamento, che mira ad una graduazione di tale contributo in funzione della distanza, è una richiesta giusta. Contemporaneamente, però, ho espresso un mio timore - peraltro sottolineato anche da alcuni colleghi, tra cui Marzari e Tomazzoni - e cioè che sarebbe sostanzialmente opportuno fissare nella legge un limite minimo e un limite massimo per tale somma.

Sono convinto però anche di quanto ha argomentato il Presidente, cioè del fatto che è estremamente difficile stabilire una

cifra concreta, un massimo e un minimo, senza avere alla base alcun calcolo reale. Ho perciò espresso questa richiesta: capisco che ora non si voglia inserire nessuna cifra nel testo di legge - avevo proposto come limiti 100.000 e rispettivamente 500.000 lire, ma potrebbero sembrare dei valori arbitrari. Potrebbe darsi il caso di una maggiore disponibilità di fondi, e si avrebbe quindi la possibilità di aumentare leggermente l'importo minimo e, per quanto mi concerne, anche l'importo massimo. Inoltre non si sa quanti emigrati faranno effettivamente uso di questo loro diritto; del resto non è possibile saperlo per tempo, prima che sia annunciata la concessione dei contributi in occasione delle elezioni. Al massimo è possibile sapere con esattezza il numero degli emigrati iscritti nei relativi elenchi comunali. Invece di proporre un emendamento, ho chiesto che non venisse introdotto un criterio di proporzionalità assoluta, ma piuttosto che si garantisse la concessione di un contributo minimo pari circa alla cifra attualmente versata, ed inoltre che si prevedesse un tetto massimo di contributo, tale da non far nascere l'illusione di un rimborso totale e completo delle spese di viaggio.

E' stato detto giustamente: se qualcuno rientra da Innsbruck, con 100.000 lire è in grado di pagarsi effettivamente i costi di viaggio, e forse perfino il pranzo, mentre se qualcuno arriva da Düsseldorf avrà ovviamente delle spese non coperte dal contributo. Dev'esserci quindi una certa proporzionalità. Ma non vorrei che la grande maggioranza degli emigrati, che, almeno per quanto riguarda la provincia di Bolzano, non vive tanto in Austria quanto piuttosto in Svizzera e soprattutto in Germania, fosse svantaggiata da un simile provvedimento solo perchè bisogna versare ad alcune persone che arrivano dall'Australia o dagli USA o dal Messico un contributo decisamente più elevato, dunque non più 100.000 lire ma, volendo attenersi ad una proporzionalità assoluta, magari 2 milioni o addirittura 2 milioni e mezzo di lire; non vorrei che gli altri dovessero risentire negativamente di questo fatto.

E' vero, collega Mitolo, che sicuramente non torneranno molte persone dall'Australia o dall'America, ma non sarebbe nemmeno molto giusto usare i soldi dei contribuenti per rimborsare tutte le spese di viaggio e permettere a queste persone semplicemente di tornare in Italia a rivedere la famiglia, a tutto scapito di coloro che vengono dai paesi europei e si accontenterebbero anche con meno.

Dunque, il progetto e l'intenzione originari della SVP erano di fissare un importo minimo ed un importo massimo, diciamo 100.000 lire

e 500.000 lire.

Capisco che ora ci siano problemi a riportare questi importi nel testo di legge perchè, si dice, non si sa come sarà il bilancio effettivo. Perciò ci accontenteremmo di ottenere la concreta conferma che verrà sì osservata una certa proporzionalità, ma che all'atto dell'applicazione si terrà conto di un massimo e di un minimo, evitando un criterio di proporzionalità assoluta e applicando piuttosto una proporzione equilibrata che non danneggi la grande maggioranza degli emigrati che vivono sul suolo europeo.

Questa è la mia richiesta, e a questa richiesta gradirei ottenere conferma concreta da parte del Presidente, nel qual caso rinunceremo a presentare l'emendamento.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Bazzanella. Ne ha facoltà.

BAZZANELLA: Riprendendo il discorso di prima, evidentemente l'intenzione non è di abbassare i valori codificati nel precedente testo legislativo. La proporzionalità deve essere rispettata, anche se è una proporzionalità sui generis, dovrà essere peraltro introdotto un meccanismo, che prevede per chi arriva da 1.000 chilometri un contributo diverso rispetto a chi arriva da 200 chilometri.

Sulla base di questi accorgimenti ritengo che possano essere date quelle assicurazioni che il cons. Peterlini intendeva avere.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'art. 7, che sostituisce l'art. 7 della legge. E' approvato a maggioranza con 1 astensione.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti 42 - maggioranza richiesta 22

36 sì

1 no

5 schede bianche.

Il Consiglio regionale approva.

Ha chiesto di parlare, sull'ordine dei lavori, il cons. Tonelli. Ne ha facoltà.



TONELLI: Signor Presidente, rinnovo a questo punto la proposta precedente, non solo a titolo personale, ma anche a nome dei consiglieri Cadonna, Langer, Tribus, Ballardini e Marzari, che hanno con me firmato la mozione che invita il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ad essere uno dei cinque Consigli regionali che indicano, a norma dell'art. 75 della Costituzione italiana, il referendum sulla vicenda delle centrali nucleari.

Noi abbiamo presentato questa mozione in data 12 maggio, in cui sono delineate le tre dizioni esatte del quesito referendario che proponiamo e che chiediamo al Consiglio regionale di fare propria.

Credo che l'incidente di Chernobyl, gli incidenti che si sono succeduti prima e dopo a questo disastro, i giornali di questi giorni ne testimoniano in termini esatti...

PRESIDENTE: Signori consiglieri, un momento di silenzio!

TONELLI: il pericolo che corrono le nostre popolazioni, compresa la popolazione di Trento in termini anche molto, molto eclatanti; i dati sono pubblici e parlano in termini molto pesanti soprattutto per gli effetti al suolo e ritengo pertanto che tutto questo ponga in discussione in termini seri la problematica delle scelte nel nostro Paese del sistema della produzione di energia e l'esame di altre possibilità, di alternative diverse atte a fornire energia al nostro sviluppo e se questo deve rispondere semplicemente a precise richieste o all'esigenza di porre al centro l'uomo e i suoi interessi.

Sulla base di tutto questo noi chiediamo che il Consiglio regionale si faccia carico di un problema di tutta la collettività nazionale e che indica, come previsto dall'art. 75 della Costituzione italiana, un referendum facendo esprimere a tal proposito il popolo italiano.

Quindi sulla base di queste considerazioni noi chiediamo che la mozione venga messa all'ordine del giorno ed eventualmente anche discussa, ma comunque desideriamo conoscere a tal riguardo il parere degli altri gruppi e consiglieri presenti in quest'aula.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, se mi permettete vorrei riassumere quanto è stato deliberato stamattina dal collegio dei Capigruppo. E' stata preannunciata questa presentazione della mozione e a norma dell'art. 55 del Regolamento interno i proponenti chiedono l'inserimento

all'ordine del giorno.

Dò lettura dell'art. 55 del Regolamento: "Sulle materie non iscritte all'ordine del giorno, il Consiglio non può nè discutere nè deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente sulla materia proposta e con facoltà di uno dei proponenti di illustrare brevemente la richiesta".

Per rendere edotto il Consiglio sul punto da inserire all'ordine del giorno, dò lettura della mozione, dopo di che procederemo alla votazione per l'inserimento.

Non è prevista la lettura, ma l'illustrazione da parte dei proponenti.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Langer.

LANGER: Volevo fare una proposta di incontro, se è possibile, essendo anche uno dei firmatari. Già il collega Tonelli ha illustrato le ragioni che ci indurrebbero a chiedere l'inserimento all'ordine del giorno, in tempi rapidi.

Siccome stamattina il capogruppo del S.V.P. ha detto che il suo gruppo forse non ha tempo sufficiente per elaborare una propria posizione, mi sembra, anche dopo averne parlato con gli altri proponenti, che noi potremmo, se venisse dichiarato pubblicamente l'impegno, affrontare l'argomento, attendere che maturi automaticamente l'inserimento all'ordine del giorno e venga fin d'ora accettata l'anticipazione, in modo che nella prossima seduta del Consiglio effettivamente questo argomento possa essere affrontato nel merito e quindi deliberato in un senso o nell'altro. Forse questa potrebbe essere una procedura di comune soddisfazione, evitando oggi di confrontare il Consiglio con il problema di raggiungere i tre quarti e nello stesso tempo garantendo a tutta l'opinione pubblica che questo Consiglio regionale quanto prima, nella seduta immediatamente successiva a questa, affronterà l'argomento che sta a cuore a tutta la popolazione, dando precedenza rispetto ad altri argomenti, pur importanti, ma forse in questo momento meno drammaticamente sentiti.

Per cui chiederei al Presidente di voler un attimo esplorare se questa ipotesi può essere di comune soddisfazione. Credo che in tal caso potremmo ritirare la richiesta della procedura d'urgenza e nello stesso tempo ci sentiremmo tutti quanti garantiti di poter approfondire l'argomento, maturare una posizione in proposito e di affrontare e concludere realmente nella prossima seduta l'argomento. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Mitolo. Ne ha facoltà.

MITOLO: Allora in questo caso io proporrei di convocare il collegio dei Capigruppo, per poter accordarci. Da parte nostra dico subito che non c'è nessuna difficoltà per l'inserimento all'ordine del giorno, ma non vorremmo che fosse discussa oggi, perchè anche noi, pur essendo un gruppo molto modesto e meno grosso del S.V.P., abbiamo bisogno di consultarci con gli elementi dirigenti dei partiti in materia.

Pregherei, senz'altro non ho nessuna difficoltà per l'inserimento all'ordine del giorno, di rinviare la discussione, perchè abbiamo ricevuto la mozione questa mattina, nonostante porti la data del 12 maggio e quindi ciascuno di noi ha il dovere non solo di valutarla, ma di informarsi e di poter concordare un atteggiamento responsabile e soprattutto da gente preparata e non soltanto presa dalla emotività di una certa situazione.

PRESIDENTE: A questo punto credo non occorra convocare i Capigruppo, perchè siamo d'accordo di non volerla discutere oggi, automaticamente andrà in discussione la prossima seduta, però secondo la proposta avanzata dal cons. Langer ci deve essere l'impegno dei Capigruppo di votare l'anticipazione la prossima volta. Questo è quanto è stato chiesto dal cons. Langer.

Ha chiesto di intervenire il cons. Ferretti. Ne ha facoltà.

FERRETTI: Il mio gruppo consiliare è dell'avviso che questa mozione debba seguire l'iter normale e quindi venga inserita all'ordine del giorno del prossimo Consiglio. Ho la necessità di consultare il partito su un argomento che non è affatto semplice, estremamente complesso e su cui la presa di posizione che prenderemo deve essere in linea con il programma del mio partito a livello nazionale e anche a livello locale.

Noi non siamo rappresentanti di movimenti locali, non rappresentiamo soltanto le nostre persone e quindi chiediamo la procedura normale. Il problema, anche se venisse trattato oggi, è un problema di così vasta portata e dimensione che la fretta potrebbe essere cattiva consigliera.

Quindi chiediamo che segua l'iter normale, siamo contrari all'inserimento con l'urgenza all'ordine del giorno del Consiglio e questo senza entrare nel merito dell'argomento.

PRESIDENTE: A questo punto, se i presentatori che hanno chiesto l'inserimento d'urgenza, ritirano la loro richiesta...

TONELLI: No, no io non ritiro niente, chiedo di discuterla come primo punto all'ordine del giorno nella seduta del 5 giugno, fra quindici giorni.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI: Ich habe heute Vormittag, als der Beschlußantrag auf den Tisch geflattert ist, gesagt, daß ich kein Problem habe, die große Sorge der Bevölkerung in Anbetracht der atomaren Katastrophe, die passiert ist, zum Ausdruck zu bringen.

Aber gerade deswegen, weil das Problem über die bisherigen Grenzen hinausgewachsen und von einer enormen Tragweite ist, habe ich gesagt, daß sich eine Fraktion wie die unsere ernsthaft Gedanken machen muß, wie und in welcher Form auch der Regionalrat und unsere Fraktion dazu Stellung nehmen will. Ich habe allerdings - das gebe ich zu -, auch gesagt, daß ich auf keinen Fall einverstanden wäre, dieses Thema heute nachmittag zu behandeln. Man könnte eventuell darüber reden - das habe ich gesagt -, es bei der nächsten Sitzung vorzulegen. Ich hatte nicht Gelegenheit, die SVP-Fraktion länger als auf eine kurze Sitzung zusammenzurufen und habe mich auch nur ganz kurz mit den Koalitionspartnern der Democrazia Cristiana unterhalten, weil wir ja knapp 2 Stunden Mittagspause hatten, heute mittag, oder eineinhalb Stunden nur und somit können Sie sich vorstellen, daß, sei es die Fraktionssitzung als auch die Aussprache mit den Koalitionspartnern, sehr kurz war.

Aber beides hat folgendes ergeben: Unsere große Sorge ist die, daß in der Emotion, in der wir heute agieren, auch Fehler begangen werden könnten; daß der ganze Problemkreis einer ernstlichen Überprüfung bedarf und daß das Wichtigste, was in diesem Moment getan werden kann, darin besteht, keine übereilten Entscheidungen zu treffen. Vielmehr sind reifliche Überlegungen anzustellen, ohne der Sache vorzugreifen, ein gewisses Moratorium einzuschieben, so wie beispielsweise Jugoslawien es gemacht hat und diese Bedenkzeit dazu auszunutzen, möglichst grundsätzlich über diese Frage zu diskutieren und entsprechende Entscheidungen auch zu treffen.

Ich bin deswegen der Meinung, daß es einen Sinn hat, weder heute nachmittag noch in 14 Tagen eine übereilte Entscheidung zu

treffen, sondern daß das Problem auf der Tagesordnung anreifen soll und in der gleichen Zeit alle Fraktionen - so wie es die Democrazia Cristiana bereits als Wunsch zum Ausdruck gebracht hat - und auch wir, aber auch alle anderen Fraktionen die Zeit haben, die materielle Zeit haben, das Problem wirklich tiefschürfend zu studieren, Lösungen auszuarbeiten und eine Stellungnahme nicht in der Hitze des Gefechtes und nicht in übereilter Form aus der Emotion heraus abzugeben, sondern aufgrund der tiefen Sorge um die Zukunft unserer gesamten Bevölkerung.

(Ho già detto questa mattina, quando il Voto è arrivato sul tavolo, che ho non alcun problema ad esprimere la profonda preoccupazione della popolazione davanti alla recente catastrofe atomica. Ma proprio perchè il problema ha superato i confini tradizionali ed è un problema di portata enorme, ho detto anche che un gruppo consiliare come il nostro deve seriamente riflettere su come e in quale forma il nostro Consiglio Regionale ed il nostro gruppo debbano prendere posizione nei confronti di esso. Tuttavia, lo ammetto, ho detto anche che non ero assolutamente d'accordo sull'opportunità di trattare questo tema oggi pomeriggio. Si potrebbe eventualmente parlare - così ho detto - dell'opportunità di anticipare il confronto su questo argomento nel corso della prossima seduta. Ho potuto convocare i consiglieri della SVP solamente per una breve riunione, e ho parlato brevemente anche con i colleghi della Democrazia Cristiana, nostri partners di coalizione. Per pranzo abbiamo avuto solo due ore di intervallo, o forse un'ora e mezzo, ed è chiaro che sia la riunione del gruppo consiliare sia il confronto con il partito di coalizione sono stati molto brevi.

Ma da entrambi è emerso questo: il nostro timore è che l'emozione in cui oggi ci troviamo ad agire ci porti a commettere anche degli errori; tutta quanta la problematica ha bisogno di venir seriamente rivista, e la cosa più importante che possiamo fare in questo momento consiste nel non prendere alcuna decisione affrettata. Occorre piuttosto riflettere in modo maturo, senza anticipare le cose, inserendo una certa moratoria, come ha fatto ad esempio la Jugoslavia, ed utilizzare questo periodo di riflessione per discutere il più approfonditamente possibile su questo problema e prendere poi adeguate decisioni.

Perciò ritengo che non abbia senso prendere una decisione affrettata nè questo pomeriggio nè tra 15 giorni, ma che il problema all'ordine del giorno debba invece maturare, e che nel contempo tutti i gruppi consiliari - come ha già auspicato la Democrazia Cristiana - e

anche noi, ma anche tutti gli altri gruppi consiliari abbiano il tempo materiale di studiare a fondo il problema, di elaborare soluzioni e di esprimere una posizione che non nasca affrettatamente dall'emozione e dalla foga dello scontro, ma che sia frutto della preoccupazione per il futuro di tutta la nostra gente.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Ziosi. Ne ha facoltà.  
Sempre sull'ordine dei lavori?

ZIOSI: Sempre sull'ordine dei lavori. Signor Presidente, mi pare si stia incorrendo in un grosso equivoco e mi pare che il problema vada affrontato su due piani diversi. Da una parte, se è corretto chiedere l'ammissibilità o meno della mozione, ma mi pare su questo non ci sia assolutamente nulla da dire perchè parliamo di una norma che consente ai Consigli regionali di intervenire, pertanto sotto questo profilo nulla questio.

Il secondo problema, è inutile nasconderselo, è chiaro che affrontare il discorso del referendum significa entrare nel merito della materia. Allora mi pare che ci sia stata una proposta ragionevole da parte di uno dei firmatari e credo l'abbia fatta anche a nome non personale, che è quella di spostare la discussione alla prossima riunione. E' una richiesta ragionevole e sensata, perchè l'ordine del giorno è piuttosto nutrito e se noi seguissimo la scadenza normale è chiaro che questo punto dell'ordine del giorno verrà discusso fra qualche mese, stante l'andamento dei lavori del Consiglio.

Pertanto credo che a questo punto non si tratti di chiedere ai colleghi l'inserimento, perchè credo che l'inserimento di questa mozione sia pacifico, si tratta semplicemente di assumere l'impegno politico - e mi sembra che questo sia compatibile - che nella prossima riunione del Consiglio regionale questa mozione venga iscritta all'ordine dei lavori come primo punto, cioè venga anticipata.

Ci sono di fatto quindici giorni di tempo per ponderare la materia scritta nella mozione stessa, ci sono tutti i tempi per valutare quello che deciderà il Parlamento, oggi non a caso si discutono una serie di mozioni sulla stessa materia, quindi credo sia i movimenti locali che i partiti che hanno matrice nazionale abbiano tutto il tempo necessario per arrivare qui ad una discussione seria e in linea con le decisioni assunte a livello nazionale.

Credo che il Consiglio debba esprimersi sull'importanza della materia trattata in questa mozione e mi pare che sarebbe una cosa

estremamente da stigmatizzare se ci fosse un pretesto di rifiutarsi dietro un articolo di Regolamento per rinviare nel tempo una discussione, che ha tenuto banco e desta l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale.

Francamente vorrei invitare i colleghi a considerare con serietà la richiesta presentata dai firmatari della mozione e mi pare che la proposta fatta dal cons. Langer di rinviare la discussione nel merito della mozione alla prossima seduta sia una proposta più che ragionevole, tale comunque da tranquillizzare sia da una parte Ferretti che Peterlini dall'altra.

C'è l'invito ad assumere l'impegno per una discussione quanto mai ponderata su un argomento di estrema importanza, nel quale dobbiamo sentirci coinvolti tutti. Credo che i gruppi possano esprimersi tranquillamente, dico subito che al P.C.I. questa proposta pare francamente accettabile.

PRESIDENTE: Per quanto mi riguarda mi sembra che il gruppo della D.C., tramite Ferretti, ha già detto che non intende accettare l'ammissione adesso all'ordine del giorno, nè l'anticipazione prossima.

Il cons. Peterlini, a nome del S.V.P., non ha detto di non voler l'anticipazione.

La parola passa ai firmatari se ritengono di insistere e chiedere l'inserimento. Comunque a norma dell'art. 55 lo mettiamo in votazione, se ritirano la loro richiesta, la mozione va all'ordine del giorno normalmente.

TONELLI: Presidente, sono molto rammaricato perchè la riunione dei Capigruppo di questa mattina non è servita assolutamente a nulla, perchè il capogruppo del S.V.P. ha cambiato posizione da questa mattina ad oggi pomeriggio. Si vede che nel gruppo la logica nucleare ha premuto in un certo modo.

A questo punto questa mozione verrà discussa a luglio o a settembre, visto il calendario del Consiglio, andremo fuori tempo massimo, essendo noi dell'avviso che a quanto è accaduto la risposta dovrebbe essere tempestiva. Ci sono partiti nazionali, non certo grandi come la D.C., ma sicuramente che non rappresentano solo se stessi in quest'aula, che sul nucleare avevano assunto posizione già decine di anni fa, per cui, se dei partiti devono ancora definire la loro posizione, i quindici giorni che ci separano dal 5 giugno sarebbero stati, a nostro avviso, sufficienti.

Noi insistiamo che la mozione venga inserita oggi all'ordine del giorno e anticipata.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Ballardini. Ne ha facoltà.

BALLARDINI: Sempre sull'ordine dei lavori. Volevo rivolgermi al collega Ferretti e al collega Peterlini con questa osservazione. Quello che si propone con questo documento non è tanto di prendere posizione a favore o contro le centrali nucleari, ma di chiedere che la questione sia sottoposta a referendum popolare. Questo è il contenuto della mozione.

E' una questione delicata anche questa, perchè stabilire se una questione come questa debba essere decisa dagli organi del potere rappresentativo o invece dal popolo sovrano nel suo complesso, merita qualche riflessione, mi rendo perfettamente conto, però è una questione sulla quale è opportuno decidere in tempi abbastanza rapidi e dico subito il perchè, signor Presidente. Perchè leggiamo sui giornali che oggi è iniziata la raccolta delle firme per il referendum e questo mi fa prevedere che le motivazioni del referendum, per il quale si sta raccogliendo le firme, sono identiche a quelle proposte da questa mozione.

Quindi in sostanza credo si possa prevedere fin da questo momento che il referendum ci sarà, indipendentemente da quello che noi andremo a deliberare su questa mozione, quando delibereremo.

Allora la questione è soltanto quella di vedere se la procedura referendaria sia più opportuno promuoverla attraverso la raccolta delle 500 mila firme o non piuttosto attraverso la più economica e rapida delibera di 5 Consigli regionali. Questa è l'unica questione sulla quale dobbiamo riflettere in questo momento.

Quindi non vedo perchè i colleghi Ferretti e Peterlini, per decidere in merito a questa questione, abbiano bisogno di tanto tempo. Mi pare che su questo possono decidere anche in quindici giorni.

Vorrei pregare i colleghi Ferretti e Peterlini di prestarmi un momento di attenzione, credo di aver portato delle considerazioni abbastanza ragionevoli, quindi quello che si tratta di decidere in questo momento non è sopprimere le centrali nucleari, ma se seguire, per promuovere il referendum, questa procedura o quella delle 500 mila firme. Mi pare vi sia senz'altro la convenienza a decidere questa, se vi è il consenso in questo Consiglio regionale e in altri 4. E' tutta qui la questione, quando si dice, come dicevano i colleghi Langer e Mitolo,



alla prossima riunione del Consiglio regionale, che è prevista per il 5 giugno, ci sono 15 giorni, mi pare che tutti noi abbiamo il tempo di riflettere se dire sì o no a questa scelta.

Quindi mi pare che se i gruppi dovessero accettare in questo momento di impegnarsi fin d'ora ad anticipare alla prossima riunione del Consiglio regionale la discussione di questa mozione, si potrebbe sdrammatizzare il problema e mi pare che faremmo un'opera buona.

PRESIDENTE: A questo punto la parola passa ai cons. Ferretti e Peterlini, se vogliono aggiungere qualcosa, altrimenti è inutile discutere e mettiamo in votazione la richiesta dei proponenti.

Ha chiesto di intervenire il cons. Binelli. Ne ha facoltà.

BINELLI: Signor Presidente, mi sta bene anche questa procedura, ma mi consentirà una dichiarazione a nome del nostro gruppo, che potrà essere intesa come dichiarazione di voto. Diciamo subito che non intendiamo votare contro questa richiesta fatta dal primo firmatario anche a nome degli altri. Con questo vogliamo innanzitutto ricordare a qualche forza della sinistra, firmataria della mozione, che il nostro gruppo, quando una forza politica significativa in questo Consiglio promuove una proposta, come principio non intende rifiutare o ostacolare la discussione stessa. Con questo voglio dire che qualche collega della sinistra non ha avuto lo stesso atteggiamento nei nostri confronti in merito ad altre iniziative, ma proprio per dimostrare che la nostra correttezza e la nostra etica è ben diversa, noi diciamo subito che intendiamo approvare questa richiesta formulata dal collega Tonelli.

C'è anche da dire che in merito all'argomento, se verrà posta in discussione questa mozione, anche noi diremo la nostra e non l'anticipiamo in questo momento. Certamente sono convinto che se 5 Consigli regionali intendono sottoscrivere ed approvare un documento di questo tipo, è chiaro che il referendum non avrà luogo, perchè ritengo che il nostro Governo abbia quel minimo di buon senso da poter recepire immediatamente la richiesta senza dover ricorrere al referendum stesso. Questo è un altro argomento, è un'ipotesi per il futuro, non siamo chiamati a dover esprimerci in questo momento sull'argomento. Ribadisco che il mio gruppo accede alla richiesta formulata dal collega Tonelli, a nome anche di altri, per l'inserimento e la discussione con una certa urgenza di questo delicatissimo e importante argomento per la salute pubblica.

Noi diciamo anche che abbiamo all'ordine del giorno due voti,

che naturalmente dobbiamo ritirare. Uno è quello che riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi al Mezzogiorno, nonché misure e materia previdenziale di tesoreria e di sanatoria edilizia, cioè il Voto n. 31; lo ritiriamo perchè non è più attuale, in quanto in sede romana ci sono state delle prese di posizione anche da parte dei parlamentari trentini, dei parlamentari del S.V.P., del nostro senatore Fontanari e quindi il problema è superato.

Per cui, signor Presidente, io approfitto per comunicare che il voto n. 31 viene ritirato.

Analogamente stessa sorte riteniamo debba essere riservata alla mozione n. 18, che richiede l'impugnativa da parte della Giunta regionale di fronte alla Corte costituzionale per la legge finanziaria del 1986, in quanto la Giunta regionale nel frattempo ha provveduto di sua iniziativa ad impugnare la legge finanziaria stessa per quanto riguarda l'art. 35. Quindi, signor Presidente, approfitto di questa occasione anche per annunciare il ritiro di questi due argomenti, per dar modo ai colleghi di accelerare i lavori del Consiglio.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Tomazzoni. Ne ha facoltà.

TOMAZZONI: Una brevissima dichiarazione di voto, signor Presidente. I problemi sono tre. Uno è quello dell'inserimento all'ordine del giorno della mozione; il secondo problema è quello del referendum, come diceva il collega Ballardini, sul quale discuteremo; il terzo riguarda il problema del nucleare o non nucleare, che è un altro problema ancora.

Sul problema dell'inserimento, l'accordo preso stamattina era quello di inserire la mozione, ammetterla, senza però discuterla oggi e di discuterla nella prossima seduta. Sono del parere di mantenere questa posizione, anche se non ne vedo grande vantaggio, perchè comunque sarebbe all'ordine del giorno nella prossima seduta...

(Interruzione)

TOMAZZONI: Non la discutiamo oggi quindi resta all'ordine del giorno e sarebbe ugualmente all'ordine del giorno, caso mai si chiederà l'anticipo, che è un'altra cosa.

PRESIDENTE: Si parla di inserire o meno all'ordine del giorno questa mozione.

TOMAZZONI: Io dichiaro di votare a favore dell'inserimento all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Adesso basta discutere.

CADONNA: Scusi, se altri hanno parlato io rivendico il diritto.

Presidente, io credo che questa richiesta del cons. Tonelli, avanzata a nome di tutti quanti l'hanno firmata sia in linea ed anche onesta. Si chiede un impegno politico a discutere un fatto eccezionale entro una data ben definita, entro i prossimi quindici giorni, cioè nella seduta del 5 giugno.

Siamo convinti della coerenza degli uomini e quindi se in provincia di Trento la D.C. è stata sensibile, convocando una conferenza stampa a livello di Giunta provinciale per discutere pubblicamente il problema, è andata senz'altro oltre alle richieste dei Capigruppo, è chiaro che in questo Consiglio esiste un isolato che rappresenta solo se stesso e non il gruppo della D.C. Il comportamento del cons. Ferretti è indefinibile e di un'estrema correttezza verso i colleghi;

sei un isolato in Consiglio, tu rappresenti solo te stesso poichè la maggioranza della D.C. ha trattato pubblicamente questo argomento...

PRESIDENTE: Cons. Cadonna si attenga all'argomento!

CADONNA: Io mi associo alla richiesta di un impegno politico per la discussione entro i 15 giorni, altrimenti si proceda a votazione ed ognuno si assumerà le proprie responsabilità.

PRESIDENTE: E' in atto ancora la richiesta, sulla quale abbiamo discusso fin troppo, dell'inserimento d'urgenza all'ordine del giorno della mozione della quale si è parlato finora.

Prego distribuire le schede per la votazione in merito all'inserimento all'ordine del giorno. Sono necessari i tre quarti dei voti favorevoli.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti 40 - maggioranza richiesta 30

15 sì

23 no

2 schede bianche.

Il Consiglio regionale non approva l'inserimento d'urgenza della mozione presentata.

Proseguiamo con la trattazione del punto 22) dell'ordine del giorno: Voto n. 32, presentato dai consiglieri regionali Gerold Messner, Eva Klotz, Arnold Tribus, Alexander Langer, Domenico Fedel e Sergio Casagrande, concernente la validità illimitata degli attestati di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Prego i consiglieri di voler togliere i cartelli, dei quali abbiamo tutti preso visione. Grazie.

Non credo questo sia il modo di non accettare la volontà del Consiglio, che si è espressa democraticamente, comunque ognuno ha la libertà di fare ciò che vuole.

Prego il cons. Tonelli di togliere il cartello o abbandonare l'aula.

Cons. Tonelli, la invito ad abbandonare l'aula altrimenti devo togliere la seduta e lei ne assumerà la piena responsabilità, si ricordi che è uno su settanta; perciò se questo suo atteggiamento è democrazia, sarà giudicato anche all'esterno di quest'aula, noi non possiamo fare altro, poichè la democrazia è l'espressione del popolo e dei suoi rappresentanti che siedono qui.

La seduta è tolta e sarà ripresa non appena il cons. Tonelli avrà abbandonato l'aula.

(breve interruzione)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Stiamo trattando il Voto n. 32, ne dò lettura:

#### VOTO

relativo alla validità illimitata degli attestati di conoscenza delle lingue italiana e tedesca

L'art. 4 del DPR del 26.7.1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, stabilisce che gli attestati di conoscenza delle lingue italiana e

tedesca hanno validità per 6 anni.

Pertanto ogni cittadino, una volta sostenuto con successo l'esame di bilinguità, senza peraltro ottenere o accettare nei successivi sei anni un impiego pubblico, si vede costretto, data la scadenza prestabilita, a sostenere e superare nuovamente predetto esame. Si rilevi inoltre che tra gli anni 1977 e 1984 sono stati rilasciati quasi 50 mila attestati di conoscenza delle due lingue.

Siccome gran parte di questi 50 mila sudtirolesi non sono riusciti nel frattempo ad inserirsi nell'impiego pubblico, gli attestati in parola perdono man mano la propria validità, per cui gli interessati dovranno sostenere e superare per la seconda volta l'esame di accertamento della conoscenza delle due lingue.

A tal proposito si devono fare le seguenti considerazioni:

1) E' un principio generale degli ordinamenti giuridici di tutti gli stati di diritto e quindi democratici che una abilitazione, o qualsiasi titolo non siano soggetti a scadenza una volta acquisiti, finchè permangono i requisiti per il rilascio dei rispettivi attestati, a meno che il titolare non determini egli stesso la decadenza con determinati comportamenti. Non esiste pertanto alcun altro settore che preveda la scadenza automatica della validità dopo un certo periodo di tempo.

Ad esempio un libero professionista può senz'altro astenersi per dieci anni dall'esercizio della propria professione, senza che per tale causa decada automaticamente l'abilitazione acquisita.

Tanto più incomprensibile appare la circostanza che proprio nel caso dell'esame di accertamento della conoscenza delle due lingue l'attestato acquisito debba ritenersi scaduto nella sua validità, se il titolare anni non viene assunto nei successivi sei anni in un impiego pubblico.

2) Si deve inoltre considerare che in Alto Adige i cittadini hanno sufficienti possibilità ad esercitarsi nell'uso della seconda lingua, anche se non ricoprono un posto pubblico, mentre d'altra parte il pubblico impiego non è in nessun modo garanzia che l'interessato si eserciti effettivamente nell'uso della seconda lingua. Si considerino a tal proposito tutti i dipendenti pubblici che hanno contatto alcuno con il pubblico.

La scadenza degli attestati di conoscenza delle lingue italiana e tedesca a sei anni dal loro rilascio, costituisce una

palese ingiustizia nei confronti di coloro, che non svolgono la propria attività lavorativa nell'ambito del pubblico impiego.

- 3) Lo svolgimento degli esami di accertamento linguistico richiede un consistente apparato amministrativo e rappresenta per il contribuente un onere di non poca rilevanza, che peraltro non è destinato ad attenuarsi, data la scadenza della validità degli attestati dopo sei anni dall'esame di accertamento, mentre nel caso di validità illimitata, con l'andare degli anni ci si assoggetterebbero all'esame in parola correntemente e soltanto al compimento del previsto anni di età.
- 4) Inoltre la scadenza della validità dell'attestato rappresenta soprattutto un peso per ogni interessato, dovendosi assoggettare sempre e poi sempre a questo noioso e fastidioso esame, tanto più che non si comprende con quale diritto l'autorità possa imporre ai cittadini un simile onere obiettivamente non giustificato.
- 5) A tale considerazione si aggiunga pure l'aspetto economico derivante da tale esame, dato che tutti i candidati nei giorni previsti per l'accertamento linguistico non possono essere contemporaneamente produttivi nell'azienda da cui dipendono.
- 6) Si richiede pertanto l'abrogazione della menzionata norma dell'art. 4 del DPR 26.7.1976, n. 752, conferendo così validità illimitata anche agli attestati di conoscenza delle lingue italiana e tedesca già acquisiti.

Ciò premesso, si confida che il Consiglio regionale voglia approvare il seguente

V o t o

Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige fa voti agli organi competenti, affinché emendino il quinto comma dell'art. 4 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, sostituendo la dizione "Gli attestati hanno validità di sei anni" con le parole "Gli attestati hanno validità illimitata" e pubblicino il nuovo testo per mezzo di un Decreto del Presidente della Repubblica.

B E G E H R E N S A N T R A G  
bezüglich Unverfallbarkeit der Zweisprachigkeitsdiplome

Mit der Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut auf dem Sachgebiet des Proporztes in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst (DPR Nr. 752 vom 26.7.1976) wurde im Artikel 4 bestimmt, daß die Zweisprachigkeitsbescheinigungen sechs Jahre gelten.

Dies bedeutet, daß jeder Bürger, der die Zweisprachigkeitsprüfung bestanden und nicht innerhalb von sechs Jahren eine öffentliche Stelle angenommen oder erhalten hat, die Bescheinigung verliert und von neuem die Zweisprachigkeitsprüfung ablegen und bestehen muß. Dazu ist zu erwähnen, daß zwischen 1977 und 1984 nahezu 50.000 Zweisprachigkeitsbescheinigungen vergeben worden sind.

Nachdem ein Großteil dieser 50.000 Südtiroler in der Zwischenzeit keine öffentliche Stelle erhalten hat, verfallen diese Diplome nun der Reihe nach. Die Betroffenen müssen wiederum zur Prüfung antreten und dieselbe bestehen, wenn sie sich an einem Wettbewerb für öffentliche Stellen beteiligen wollen.

Dazu sind folgende Überlegungen anzustellen:

1. Es ist ein allgemeiner Grundsatz der Rechtsordnungen aller demokratischen Rechtsstaaten, daß einmal erworbene Befähigungen bzw. Titel erhalten bleiben und nicht verfallen, solange nicht die Voraussetzungen für die Erteilung des betreffenden Diploms verfallen, bzw. solange der Träger sie nicht durch bestimmte Verhaltensweisen verwirkt. Es gibt aber kein anderes Sachgebiet, wo ein erworbenes Diplom automatisch nach einer bestimmten Zeitdauer verfällt.

So kann zum Beispiel ein Freiberufler ohne weiteres 10 Jahre lang seine Tätigkeit nicht ausüben, ohne daß ihm deshalb seine Befähigung automatisch verfällt.

2. Dazu ist weiters zu erwähnen, daß die Bürger in Südtirol genügend Möglichkeiten haben, die zweite Sprache zu gebrauchen und zu üben, auch wenn sie nicht eine öffentliche Stelle bekleiden, während andererseits die Besetzung einer öffentlichen Stelle noch in kleiner Weise garantiert, daß derselbe sich im Gebrauch der zweiten Sprache übt. Man denke nur an alle Angestellten des öffentlichen Dienstes, welche keinen Kontakt mit dem Publikum haben.

Es ist daher eine Ungerechtigkeit, wenn diese Zweisprachigkeitsdiplome nach sechs Jahren bei all jenen, welche nicht eine öffentliche Arbeitsstelle haben, einfach verfallen.

3. Die Durchführung der Zweisprachigkeitsprüfungen erfordert einen

großen Verwaltungsapparat und stellt für den Steuerzahler eine nicht geringe Belastung dar. Durch die Bestimmung, daß die Diplome nach sechs Jahren verfallen, bleibt diese Belastung dauernd und in großem Umfang aufrecht. Würden die Diplome ihre Gültigkeit behalten, so würden mit der Zeit nur mehr jene zur Zweisprachigkeitsprüfung antreten, welche laufend das vorgeschriebene Alter erreichen.

4. Weiters stellt der Verfall der Diplome vor allem eine persönliche Belastung für alle Betroffenen dar, weil sie sich immer wieder dieser leidigen und unangenehmen Prüfung unterziehen müssen. Es ist einfach nicht einzusehen, mit welchem Recht die Behörde den Bürgern eine solche objektiv nicht gerechtfertigte Belastung auferlegt.
5. Dazu kommt noch die Belastung für die Wirtschaft. Es ist nämlich so, daß alle jene, die zur Prüfung antreten, die Zeit aufwenden müssen, während der sie nicht produktiv im Betrieb tätig sein können.
6. Es wird daher gefordert, daß die erwähnte Bestimmung des Art. 4 des D.P.R. Nr. 752 vom 26.7.1976 abgeschafft wird und daß alle erworbenen Zweisprachigkeitsdiplome grundsätzlich unbegrenzte Gültigkeit haben.

Dies vorausgeschickt möge der Regionalrat folgenden

#### Begehrensantrag

beschließen:

Der Regionalrat der Region Trentino-Südtirol ersucht die zuständige Stelle eine Änderung des Artikels 4, Absatz 5, des D.P.R. vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in dem Sinne zu beschließen, daß der gegenwärtige Text desselben, welcher lautet: "Die Bescheinigungen gelten 6 Jahre", durch den Wortlaut: "Die Bescheinigungen haben unbegrenzte Gültigkeit" ersetzt, und daß der neue Text mit Dekret des Präsidenten der Republik veröffentlicht werde.

E' aperta la discussione. Ha chiesto la parola, sull'ordine dei lavori, il cons. Ferretti.

FERRETTI: Signor Presidente, a mio avviso questo Voto non è un Voto in quanto non presentato in modo rituale. Ho letto la parte dispositiva e quindi chiedo che non venga trattato perchè non è presentato in modo rituale.

Il Voto è un'espressione di volontà del Consiglio regionale su



un determinato argomento al Parlamento, qui invece si fa voto agli organi competenti, è chiaro che i presentatori erano imbarazzati, non sapevano a chi presentarlo e hanno fatto un Voto irrituale.

Per motivi di carattere sostanziale, perchè il regolamento è sostanza per i lavori di questo Consiglio, chiedo che questo Voto non venga trattato, ci sono altri modi, non spetta a me suggerirli, per trattare questo argomento, ma questo è errato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Langer sul Regolamento.

LANGER: Signor Presidente, pur essendo firmatari e non estensori del Voto presente, intendo replicare, ai fini dell'interpretazione del Regolamento e delle competenze del Consiglio, sulla questione sollevata dal collega Ferretti.

Con questo Voto noi intendiamo rivolgerci a chi emana le norme di attuazione; le norme di attuazione vengono emanate dal Governo, d'altrone, collega Ferretti, il Governo agisce su precisa delega del Parlamento. Noi sappiamo che le norme di attuazione vengono emanate nella forma del decreto legislativo, che è un atto legislativo che il Governo compie su delega del Parlamento, come peraltro lo Statuto di autonomia agli articoli 107 e 108 prevede.

Allora chi se non il Parlamento, che è il delegante, deve eventualmente dare impulsi all'organo delegato, all'esecutivo?

Quindi in linea di principio crediamo di essere assolutamente in diritto di presentare questo come Voto, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto di autonomia, visto che in ogni caso noi chiediamo un'attività alle Camere. Già che incidentalmente questo Voto, qualora il Consiglio lo approvi, andrà comunque al Governo, perchè noi sappiamo che la nostra procedura prevede che i Voti vengano trasmessi al Governo affinché esso li trasmetta alle Camere, avremo raggiunto anche il secondo obiettivo, cioè di coinvolgere il Governo.

In subordine, signor Presidente, mi permetto di osservare - e credo di poter interpretare in questo senso anche la volontà degli altri firmatari - che noi siamo dispostissimi, qualora il Presidente ritenesse di dover aggiustare una questione formale, che noi non condividiamo, ma ci piegheremo alla sua volontà, di intendere questo Voto come mozione, perchè in ogni caso può fungere da mozione, qualora la Presidenza del Consiglio ritenesse che i requisiti del Voto non fossero soddisfatti.

Ma, ripeto, visto che le norme di attuazione hanno il carattere formale di decreti legislativi, cioè di legislazione delegata,

dove il Governo agisce su delega del Parlamento - anche se per la verità il Governo avrebbe ormai diritto di scordarsene visto che la delega è assai ingiallita e assai antica, però formalmente siamo nell'ambito della legislazione delegata - ci sembra corretto che il Voto, pur così formulato, si rivolga agli organi di competenza, che sono le Camere, in quanto organi che hanno emesso la delega al Governo, è il Governo, che è titolare di questa delega legislativa che esercita nella forma della legislazione delegata, cioè del D.P.R. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Mitolo. Ne ha facoltà.

MITOLO: Pur constatando l'abilità dialettica messa in atto dal collega Langer, non posso essere d'accordo con lui perchè riconosco che indubbiamente gli organi competenti sono o possono essere diversi, ma l'art. 35 dello Statuto che è quello che presiede a questo è molto chiaro e preciso.

Quindi il Voto va rivolto al Parlamento nazionale, se volete mantenere il Voto come tale, dovete indirizzarlo al Parlamento nazionale: "fa voto al Parlamento nazionale perchè..., ecc."

Altro discorso è se vogliamo che questo diventi una mozione e allora impegna il Consiglio regionale o la Giunta regionale a prendere determinate decisioni. In ogni caso, così come è posto, secondo me è irrituale, non è accettabile come Voto.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI: Die Südtiroler Volkspartei hat sich auch mit dem Begehrens-antrag auseinandergesetzt und hat bereits vor Monaten zur Sache selbst ihre positive Stellungnahme abgegeben. Aber nicht nur das, sie hat auch ihre Mitglieder in der Sechserkommission, die dafür zuständig ist, beauftragt, einen Antrag einzubringen, um diese Verfallsfrist von 6 Jahren aufzuheben. Dieser Antrag wurde bereits eingereicht.

Der Begehrensantrag stützt sich auf den Art. 35 des Autonomiestatutes und wie bereits gesagt worden ist, sieht der Art. 35 des Statutes vor, daß Begehrensanträge des Regionalrates vom Präsidenten der Region der Regierung zur Vorlage an die Kammern übermittelt und in Abschrift dem Regierungskommissär zugestellt werden. Für die Autonomiedurchführung, also für die Durchführungsbestimmungen, sieht dasselbe Autonomiestatut im Art. 107 eigene Kommissionen vor, nämlich die Sechser- und Zwölferkommission für regionale Angelegenheiten und die

Sechserkommission für Angelegenheiten, die allein die Provinz Bozen betreffen.

Nun wäre es meines Erachtens nicht nur ein Formfehler oder eine institutionelle Übertretung, wie es Kollege Ferretti bezeichnet hat, wenn wir jetzt einfach darüber hinwegsehend den Begehrensantrag trotzdem vorlegen würden, sondern es wäre ein gefährlicher politischer Präzedenzfall, wenn wir als Regionalrat, der ja mit Teil hat an der gesamten Autonomie und an der Durchführung der Autonomie, in Übertretung der Autonomiebestimmungen und in Übertretung unseres Mitspracherechtes bei der Sechser- und Zwölferkommission, in der ja die lokalen Kräfte vertreten sind, einfach den Fall dem gesamten italienischen Parlament vorlegen würden. Dieser Präzedenzfall wäre für die Südtiroler Bevölkerung von enormer Gefährlichkeit, weil wir alle wissen, daß wir in der Sechserkommission ein gewisses Mitspracherecht garantiert haben, während wir im Parlament zwar einige Vertreter haben, aber gegenüber der großen Mehrheit der übrigen Staatsvertreter selbstverständlich keine großen Wellen in Bewegung setzen können; wir können schon gar keine Mehrheiten erzwingen und unseren Standpunkt nicht so einfach durchsetzen.

Das war ja die große Garantie des Verfassungsauftrages, des Autonomiestatutes, nämlich die internationale Absicherung, eben der Verfassungscharakter, der gewährleistet, daß nicht so einfach schnelle Mehrheiten die Sache abändern können. Darüberhinaus wurde die Garantie gegeben, daß nur mit Mitsprache der örtlichen Vertreter Durchführungsbestimmungen abgeändert werden können.

Ich habe mich sehr gewundert - und das sage ich jetzt speziell der Kollegin Klotz, aber selbstverständlich in erster Linie dem Kollegen Meraner -, daß Südtiroler Vertreter in Übertretung dieses Autonomiestatutes sagen: "Wir appellieren an das Parlament, wir Regionalrat und an euch selbstverständlich auch, aber ihr habt schon öfter die Autonomie mit Füßen getreten... wir appellieren an das römische Parlament, die 6-Jahresfrist abzuschaffen." Wenn es auch nicht explizite angeführt ist, so richtet sich der Begehrensantrag, der gestellt wird, auf Grund des Art. 35 automatisch an das römische Parlament, weil es so im Autonomiestatut geschrieben steht. Es ist wirklich ein gefährlicher Präzedenzfall, sich plötzlich dem großen italienische Parlament anzuvertrauen, um eine Sache zu regeln, für die ein ganz anderer Sitz, nämlich die Sechserkommission, beauftragt werden muß, um dann von der Regionalregierung gelöst zu werden.

Die Südtiroler Volkspartei ist, glaube ich, den richtigeren

Weg gegangen. Sie hat ihre Delegierten in der Sechserkommission damit beauftragt. Sie wird diesen Weg weitergehen, sie ist mit dieser Sache - das sei auch unterstrichen - und auch mit all den Argumenten, die im Begehrensantrag enthalten sind, einverstanden. Sie kann aber mit dieser Form, mit der gewählten Form dieses Begehrensantrages auf keinen Fall einverstanden sein.

Das sei hier gesagt, und ich finde es deswegen auch nicht richtig, wenn man darüber abstimmen würde.

(Anche la Südtiroler Volkspartei si è confrontata con questo Voto ed ha espresso già mesi or sono il proprio parere positivo sulla questione. Ma non solo: essa ha incaricato anche i propri rappresentanti all'interno della Commissione dei Sei, che ha la competenza in materia, di richiedere l'abolizione della scadenza dei 6 anni. La richiesta è già stata presentata.

Il Voto si richiama all'art. 35 dello Statuto di Autonomia e, come già è stato detto, l'articolo 35 dello Statuto prevede che i Voti del Consiglio Regionale vengano trasmessi dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere, e che i medesimi vengano trasmessi in copia anche al Commissario del Governo. Per l'attuazione dell'autonomia, ovvero per le norme di attuazione lo stesso Statuto di autonomia prevede all'art. 107 delle apposite Commissioni, cioè la Commissione dei Sei e la Commissione dei Dodici per le questioni di interesse regionale, e la Commissione dei Sei per le questioni che riguardano solo la Provincia di Bolzano.

Se ora, a prescindere da tutto ciò, presentassimo ugualmente questo Voto, non avremmo soltanto un vizio di forma o una violazione istituzionale, come l'ha definita il collega Ferretti, ma creeremmo anche un pericoloso precedente politico nel momento in cui il Consiglio Regionale, che partecipa alla gestione e all'attuazione dell'autonomia, in violazione alle norme di autonomia ed al nostro diritto di intervento in seno alla Commissione dei Sei e alla Commissione dei Dodici, nelle quali sono rappresentate le forze locali, presentasse il caso direttamente al Parlamento italiano. Questo precedente sarebbe estremamente pericoloso per tutta la popolazione altoatesina, perchè sappiamo tutti che in seno alla Commissione dei Sei ci è garantito un certo diritto di parola, mentre nel Parlamento abbiamo, è vero, alcuni rappresentanti, ma di fronte alla vasta maggioranza degli altri rappresentanti nazionali non siamo in grado di smuovere molto le acque: non possiamo strappare maggioranze nè imporre facilmente il nostro punto

di vista.

Questa è stata per l'appunto la grande garanzia offerta della disposizione costituzionale, dallo Statuto di Autonomia, cioè la garanzia internazionale, appunto il carattere costituzionale che garantisce che la legge non possa venir modificata semplicemente da una maggioranza raccolta all'ultimo momento. Inoltre si è garantito che le norme di attuazione possano essere emendate solo con il consenso dei rappresentanti locali.

Sono molto sorpreso - e questo lo dico in particolare alla collega Klotz, ma ovviamente prima di tutto al collega Meraner - che dei rappresentanti altoatesini affermino in violazione a questo Statuto di Autonomia: "Ci appelliamo al Parlamento, noi, Consiglio Regionale, ed ovviamente anche a voi, ma voi avete preso a calci l'autonomia spesso e volentieri... noi ci appelliamo al Parlamento perchè venga abolita la scadenza dei 6 anni." Perchè, anche se non viene detto esplicitamente, il Voto che viene proposto si rivolge automaticamente al Parlamento italiano, perchè così sta scritto nello Statuto di Autonomia. Creiamo veramente un precedente pericoloso se ci affidiamo improvvisamente al grande Parlamento italiano per disciplinare una questione che va trattata invece in tutt'altra sede, cioè nella Commissione dei Sei, per essere poi risolta dalla Giunta Regionale.

La Südtiroler Volkspartei ha imboccato, credo, la via giusta: essa ha affidato la questione ai propri delegati nella Commissione dei Sei. E continuerà a percorrere questa via. La SVP è d'accordo - questo va sottolineato - con tutta la questione e anche con le argomentazioni contenute nel Voto. Essa però non può trovarsi d'accordo in nessun modo con la forma scelta per questo Voto.

Ciò va detto, e pertanto non ritengo giusto nemmeno che si proceda alla votazione.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Klotz. Ne ha facoltà.

KLOTZ: Da der Erstunterzeichner und der Haupteinbringer dieses Begehrensantrages leider Gottes momentan nicht anwesend ist, möchte ich den Herrn Präsidenten ersuchen, einen Augenblick zu warten. Ich glaube, es kommen die vorgesehenen Unterschriften zustande, auf daß hier eine kleine Änderung vorgenommen wird.

Wir hoffen, daß dies auch im Sinne des Haupteinbringers ist. Natürlich können wir hier nicht unbedingt in unserem eigenen Namen sprechen, aber da wir nicht wollen, daß dieser Begehrensantrag wieder an

die letzte Stelle der Tagesordnung rückt, möchten wir ihn trotzdem behandeln.

Was nun den Einwurf des Kollegen Peterlini betrifft, so muß ich sagen, daß ich diesbezüglich keinerlei Gewissensbisse habe, denn ich bin der Meinung, daß es sich hier tatsächlich in erster Linie um eine Formalität handelt, die man ohne weiters in dieser Verfahrensweise zur Abstimmung bringen kann und die man vielleicht auch beheben könnte. Es ist ja so: In diesem Falle selbstverständlich ist die Südtiroler Volkspartei in Zugzwang, d.h. wenn sie diesen Antrag, diesen Begehrensantrag mitträgt, dann gesteht sie sich ein, daß im Grunde genommen ein Versäumnis vorliegt. Deswegen verstehen wir ohne weiteres, daß sie jetzt einen eigenen Antrag einbringen wird. Um zu erklären, daß dieser gesamte Aufwand des Kollegen Meraner sowieso überflüssig sei, beschreitet man einen anderen Weg.

Also ich würde sagen, daß wir nach Abgabe dieser Unterschriften zur Abstimmung kommen, auch wenn der Kollege Meraner nicht da ist. Es tut mir leid, daß ich nichts weiteres in seinem Namen ausführen kann.

(Poichè il primo firmatario e presentatore di questo Voto purtroppo è assente in questo momento, vorrei chiedere al Signor Presidente di attendere un attimo. Credo che sia possibile raccogliere le firme previste per procedere ad un piccolo emendamento.

Speriamo che questo coincida anche con gli intendimenti del primo firmatario. Naturalmente non possiamo dire di parlare proprio a nome nostro, ma siccome non vogliamo che questo Voto finisca nuovamente all'ultimo punto dell'ordine del giorno, desidereremmo discuterlo ora.

Per quello che riguarda poi l'osservazione del collega Peterlini, devo dire che non ho alcun rimorso in proposito, perchè credo che si tratti principalmente di una formalità e che si possa porre in votazione questa formula così come sta e giace, ma che la si possa anche, volendo, modificare. Comunque il fatto è questo: la SVP qui non ha scelta: se accetta di sostenere questo Voto essa ammette, in sostanza, di essersi mossa troppa tardi, perchè è chiaro che ora la SVP presenterà una richiesta propria. Per dimostrare che tutti gli sforzi del collega Meraner sono inutili, si è scelto di percorrere una strada diversa.

Perciò direi che dopo aver raccolto queste firme possiamo passare alla votazione, anche se il collega Meraner non è presente. Mi dispiace di non poter fare nient'altro a nome suo.)

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento da parte dei presentatori

e chiedo al cons. Langer di volerlo esprimere ed illustrare.

LANGER: Ich möchte nur zur Zulässigkeit dieser Sache folgendes sagen und auch damit die formale Änderung erläutern, die wir eingebracht haben: Ich habe schon erklärt, warum wir der Meinung waren, daß der Antrag auch in der vorliegenden Form einwandfrei ist. Es soll aber nicht an Formhürden scheitern.

Wir haben Verständnis dafür, daß es der SVP unangenehm ist, daß ein solches Thema behandelt wird und nicht von ihrer Seite kommt. Das ist der einzige Grund, warum man sich hier wieder einmal hinter Formalien verschanzen will, um nicht auf eine Sache einzugehen.

Der Regionalrat ist bald überhaupt nur mehr mit Zulässigkeitsfragen beschäftigt, d.h. der Regionalrat kann bald überhaupt nur mehr über Dinge beschließen, die den beiden Mehrheitsparteien passen. Die anderen werden nicht etwa nur abgelehnt, sondern gar nicht zugelassen.

Jetzt in diesem Fall ist die Änderung, die wir vorschlagen diese: Dort wo steht: "... dies vorausgeschickt, möge der Regionalrat folgenden Begehrensantrag beschließen - der Regionalrat der Region Trentino-Südtirol ersucht die zuständige Stelle ...", möge statt dessen stehen: "... das Parlament möge die Regierung veranlassen, eine Änderung des Art. 4 usw. zu beschließen...", d.h. es wird der Auftrag klar an das Parlament gerichtet. Nun wendet der Kollege Peterlini immer noch formalrechtlich dagegen ein, daß die Zuständigkeit für den Erlaß der Durchführungsbestimmungen bei den .... Moment, inhaltspolitisch werden wir uns nachher damit befassen. Wir sind noch bei der Frage der Zulässigkeit... Inhaltlich werden wir uns dann beschäftigen, aber formal ist es doch so - und daran kann niemand vorbeigehen -, daß die Durchführungsbestimmungen von der Regierung erlassen werden, und zwar in der Form der gesetzvertretenden Dekrete - D.P.R. Die Regierung hat ihrerseits laut Statut die Verpflichtung - obwohl in Wirklichkeit diese Verpflichtung nur für die ersten zwei Jahre, nur für die ersten 18 Monate galt, aber bitte - die Regierung hat nach dem Statut die Verpflichtung, die paritätische Kommission vorher anzuhören. Das hindert aber nicht, daß die Regierung eine Initiative ergreifen kann, d.h. daß die Regierung von uns und vom Parlament aufgefordert wird, ihren Vertretern in der Zwölferkommission bzw. in der Sechserkommission den Auftrag zu geben, eine solche Änderung vorzuschlagen.

Es geht ja hier um eine politische Aktion, Herr Kollege Peterlini. Es geht darum, daß wir einen politischen Willen in diesem

Regionalrat ausdrücken und daß dieser an die richtige Adresse kommt. Wir können darüber nicht beschließen, aber es wäre noch schöner, wenn man behaupten wollte, der Regionalrat, d.h. die Vertreter der direkt interessierten Bevölkerung, hätten nicht das Recht, Vorschläge zu machen. Natürlich ist die Regierung nicht daran gebunden, das Parlament auch nicht, die Sechser- und Zwölferkommission leider auch nicht. Aber es wäre noch schöner, wenn man einen solchen Vorschlag, wie er hier meritorisch vorliegt, einfach dadurch verdonnern würde, daß man sagt, die Zuständigkeit sei nicht gegeben.

Deswegen ersuche ich jetzt das formale Vorgeplänkel beiseite zu räumen und zum Inhalt dieses Begehrensantrages zu kommen, denn als solchen haben wir ihn jetzt bereinigt, um allen Einwänden entgegenzutreten und nicht beim Hindernislauf der Geschäftsordnung oder der Zulässigkeitsfragen stecken zu bleiben. Ich danke!

(Vorrei solo fare un'osservazione in merito all'ammissibilità del Voto e con ciò illustrare l'emendamento formale che abbiamo presentato: ho già spiegato le ragioni per cui riteniamo legittimo questo Voto anche nella sua formulazione originaria. Ma esso non deve venir bloccato da questioni di forma.

Comprendiamo benissimo che alla SVP dia fastidio se si discute questo argomento e se l'iniziativa non proviene dalla sua parte. E' questo l'unico motivo per cui ora ci si vuole trincerare dietro a delle formalità per evitare di andare al nocciolo della questione.

Ancora un po' e il Consiglio Regionale si troverà a dibattere solo ed esclusivamente sulle questioni di ammissibilità. Ormai il Consiglio Regionale può deliberare solo sulle cose che vanno bene alla maggioranza; il resto non viene semplicemente rifiutato, ma addirittura non viene ammesso.

In questo caso l'emendamento che proponiamo è il seguente: dove sta scritto "Ciò premesso, si confida che il Consiglio Regionale voglia approvare il seguente Voto - Il Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto-Adige fa Voti agli organi competenti..." va letto invece "... fa Voti al Parlamento perchè faccia sì che il Governo operi un'emendamento all'art. 4 ecc. ...". Il Voto, cioè, risulta chiaramente rivolto al Parlamento. Il collega Peterlini, con riferimento alla lettera della legge, obietta che l'emanazione delle norme di attuazione compete al ... un momento, del contenuto politico ci occuperemo più avanti. Siamo ancora alla questione dell'ammissibilità. Il contenuto lo discuteremo dopo, ma da un punto di vista formale - e di ciò va tenuto



conto - le norme di attuazione vengono emanate dal Governo, per l'esattezza sotto forma di decreto legislativo - D.P.R. In base allo Statuto il Governo ha da parte suo l'obbligo - anche se in verità questo obbligo valeva solo per i primi due anni, per i primi 18 mesi, comunque è lo stesso - in base allo Statuto il Governo ha l'obbligo di sentire in precedenza la Commissione paritetica. Ciò non toglie però che il Governo possa prendere l'iniziativa, e cioè che esso, su richiesta nostra e del Parlamento, incarichi i propri rappresentanti in seno alla Commissione dei Sei e alla Commissione dei Dodici di proporre tale emendamento.

Si tratta di un'azione politica, collega Peterlini. Noi esprimiamo con ciò una volontà politica davanti a questo Consiglio Regionale, e vogliamo che essa giunga alla sua giusta destinazione. Noi non siamo in grado di deliberare, ma sarebbe il colmo se si pretendesse che il Consiglio Regionale, cioè i rappresentanti della popolazione direttamente interessata, non avessero nemmeno il diritto di avanzare delle proposte. Naturalmente il Governo non è vincolato a queste proposte, nemmeno il Parlamento, e purtroppo nemmeno la Commissione dei Sei e la Commissione dei Dodici. Ma sarebbe ancora più il colmo se una proposta come questa venisse censurata solo perchè si afferma che essa non è rivolta agli organi competenti.

Per questo motivo chiedo che ora vengano lasciate da parte tutte queste schermaglie formali e si passi al contenuto di questo Voto, dal momento che formalmente abbiamo provveduto a correggerlo, proprio per risolvere tutte le obiezioni ed evitare di restare bloccati in questa specie di corsa a ostacoli tra i problemi del Regolamento interno e delle questioni di legittimità. Grazie!)

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un emendamento del quale dò lettura: Modifica al Voto n. 32, stralciare le parole: "agli organi competenti affinchè emendino" e sostituirle come segue: "al Parlamento affinchè incarichi il Governo di emendare".

Streiche: "Der Regionalrat der Region Trentino Südtirol esucht die zuständige Stelle" dafür einsetzen: "Das Parlament möge die Regierung veranlassen".

E' aperta la discussione su questo Voto.

Ha chiesto di intervenire il cons. Langer per l'illustrazione. Ne ha facoltà.

LANGER: Herr Präsident! Es tut mir sehr leid, wie auch schon die Kollegin Klotz gesagt hat, daß der Kollege Meraner, der eigentliche Verfasser des Textes dieses Antrages, nicht im Raum ist, und wir hoffen, daß er noch rechtzeitig zurückkommt.

Wir haben nicht den Antrag gestellt, dieses Begehren jetzt aufzurufen, aber da es auf der Tagesordnung steht, sehen wir uns irgendwie gezwungen, hier einzugreifen. Es hat auch die Fraktionskollegin des Kollegen Meraner keinen Einwand erhoben, und deswegen sehen wir uns praktisch gezwungen, eine Erläuterung zu diesem Begehren abzugeben, die, glaube ich, auch dem Geiste des Erstunterzeichners entspricht, weil ja das was gewünscht ist, auch im Antrag deutlich genug enthalten ist. Also es ist ja nicht so, daß wir irgendetwas davon übersehen wollen.

Die erste Welle der Zweisprachigkeitsbescheinigungen hat vor kurzem, also vor etwas mehr als einem Jahr, ihre Gültigkeit - ja, vor fast zwei Jahren - ihre Gültigkeit verloren, d.h. es gibt heute in Südtirol schon etliche tausend Menschen, die im Jahre 1978 und 1979 ihre Zweisprachigkeitsprüfung abgelegt haben. Davon arbeiten ja nicht alle im öffentlichen Dienst bzw. nicht alle sind auf einer Ebene im öffentlichen Dienst tätig, die ihrem Zweisprachigkeitsschein entspricht. Beispielsweise gibt es Leute, die auf der sogenannten B-Ebene arbeiten und damals einen Zweisprachigkeitsschein der A-Ebene erworben haben, die vielleicht heute beförderungsfähig sind, aber deren A-Zweisprachigkeitsschein inzwischen verfallen ist, weil sie ja nur auf B-Ebene praktiziert haben. Es gibt Leute, die damals vorsorglich den Zweisprachigkeitsschein erworben haben und erst jetzt in den öffentlichen Dienst eintreten oder in andere Dienstverhältnisse, bei denen der Zweisprachigkeitsschein erforderlich ist.

Nun wird in diesem Antrag, den Kollege Meraner für die PDU formuliert hat und den wir und andere mit unterstützen, sehr klar gesagt, daß diese zeitlich begrenzte Gültigkeit der Zweisprachigkeitsscheine irgendwo zumindest in einem Land ein Widersinn ist, in dem einmal erworbene papierene Qualifikationen dann sozusagen zeitlos gültig sind.

Denken wir nur was es bedeutet, wenn beispielsweise Juristen, die vielleicht als junge Menschen irgendwo als Konzipienten bei einem Anwalt gearbeitet haben und die dann die Rechtsanwaltsprüfung abgelegt haben, ein ganzes Leben lang mit der Rechtsanwaltspraxis überhaupt nichts zu tun hatten, aber Mitglieder der Anwaltskammer sind die jederzeit, wenn sie wollen, praktizieren können.

Denken wir an soundsoviele Ärzte, Ingenieure usw., die einen berufsbefähigenden Titel erworben haben, dann vielleicht jahrelang den Beruf nicht ausgeübt haben, deren berufsbefähigender Titel aber gültig bleibt. Natürlich ist es in der Substanz keine befriedigende Situation - für niemanden. Wir glauben, daß es heute keinerlei Tätigkeit gibt, in der man ohne beständige Übung auf dem laufenden bleibt. Es ist genauso, ich würde nicht gerne zu einem Anwalt gehen, der 30 Jahre lang nicht praktiziert hat. Ich würde nicht gerne zu einem Arzt gehen, der 30 Jahre lang nicht praktiziert hat. Ich würde mich auch nicht übermäßig auf die Sprachkenntnisse eines Menschen verlassen, der eine zweite oder dritte Sprache 10, 20, 30 Jahre lang nie verwendet und inzwischen vergessen hat.

Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Solange aber der Zweisprachigkeitsschein eben wirklich nur ein Schein bleibt, und das ist bei uns derzeit der Fall, glaube ich, kann man ihm nicht dieselbe Wirkkraft absprechen, die allen anderen Papieren und Qualifikationen zugesprochen wird. D.h. mit anderen Worten, um es paradox zu sagen, wir glauben dem Zweisprachigkeitsschein nicht. Wir halten relativ wenig von Zweisprachigkeitsscheinen. Wir wissen, daß es Leute gibt, die bei der Zweisprachigkeitsprüfung durchfallen, obwohl sie gut beide Sprachen sprechen. Wir kennen zahlreiche solche Beispiele. Wir wissen - ich glaube, daß das in diesem Sinne ist, jedenfalls vertrete ich unsere Position - daß es soundsoviele Leute gibt, die bei der Zweisprachigkeitsprüfung durchkommen und deren Sprachkenntnisse äußerst mangelhaft sind. Zudem wissen wir, daß die erfolgreiche Ablegung der Zweisprachigkeitsprüfung noch lange nicht garantiert, daß der Inhaber des Zweisprachigkeitsscheines erstens tatsächlich beide Sprachen im Amt verwendet und zweitens auch Gelegenheit hat, beide zu verwenden, d.h. mit anderen Worten, der Zweisprachigkeitsschein als solcher hat den Wert oder den Unwert einer rein legalen Qualifikation.

Ich glaube, daß wir den Mut haben müssen, zuzugeben, daß eine rein legale Qualifikation in dem Fall nicht schlechter gestellt sein darf, als soundsoviele andere rein legale Qualifikationen. D.h. wir müssen dem Zweisprachigkeitsschein dieselbe Wirkkraft, dieselbe Auswirkung zuerkennen wie eben soundsovielen anderen papierernen Titeln.

Deswegen sehen wir in dem Anliegen, das der Kollege Meraner hier formuliert hat und dem auch unsere Fraktion ihre Unterstützung und Zustimmung gesichert hat, einen Umstand, der heute Tausende, ja vielleicht sogar Zehntausende von Menschen in Südtirol aller Sprachgruppen betrifft. Tausende oder vielleicht Zehntausende von

Menschen aller Sprachgruppen möchten heute nicht in eine Situation kommen, in der eine einmal erworbene Qualifikation nur deshalb verfällt, weil sie beispielsweise nicht 6 Jahre hintereinander im Dienst waren oder zur Zeit nicht im Dienst sind, und daß sie deswegen noch einmal Prüfungsangst haben müssen, Schwierigkeiten ausstehen müssen usw.

Ich sage gleich dazu, und das sage ich jetzt außerhalb des Antrages, sondern als unsere Position: Wir erwarten uns viel mehr, viel viel mehr, als von der Zweisprachigkeitsprüfung davon, daß der Dienst im öffentlichen Bereich so gestaltet wird, daß möglichst viele Menschen, daß möglichst viele Bedienstete die Gelegenheit haben und wahrnehmen, tatsächlich in beiden Sprachen zu amtieren, daß möglichst viele Menschen die Gelegenheit haben, auch außerhalb des öffentlichen Dienstes mit beiden Sprachen und mit den Sprechern beider Hauptsprachen unseres Landes, den beiden großen Sprachen unseres Landes, umzugehen. Wir sehen also die wichtigste Garantie dafür, daß der Zweisprachigkeitsschein nicht vergilbt, vor allem in der tatsächlichen Ausübung der Zweisprachigkeit. Das ist unser Hauptanliegen. Aber wir sind sensibel dafür, wir finden es ein richtiges Anliegen und unterstützen es deshalb, damit eine legale Qualifikation nicht praktisch so ähnlich wie die kurzlebige Radioaktivität nach einer gewissen Zeit abgebaut ist und dann nicht mehr vorhanden ist.

Wir sind also folgender Meinung: Die Sechser- und Zwölferkommission, solange sie existiert, bzw. die Regierung, die in jedem Falle dafür zuständig ist, die Durchführungsbestimmungen zu erlassen, muß heute einer Situation Rechnung tragen, die sich inzwischen schon bis zur SVP hindurchgesprochen hat. Auch bei der SVP, und wie wir gestern gehört haben, auch bei den Kommunisten - es hat gestern eine Pressekonferenz in Bozen dazu stattgefunden -, hat sich inzwischen die Überzeugung durchgesetzt, daß es nicht sinnvoll ist, die Geltungsdauer des Zweisprachigkeitsscheines auf 6 Jahre zu befristen. Die SVP-Jugend hat beispielsweise eine diesbezügliche EntschlieÙung verabschiedet. Es gibt also heute einen breiten Konsens dazu. Ich glaube, wir sollen ehrlicherweise dem PDU-Vertreter, Kollegen Meraner, der diesen Antrag formuliert hat, auch das Verdienst nicht absprechen, diesen Stein ins Rollen gebracht zu haben. Ich glaube, das sollen wir ehrlicherweise anerkennen, auch wenn es für die SVP vielleicht schwerfallen mag.

Deswegen sind wir der Meinung, daß diesem Begehrensantrag zuzustimmen ist, daß wir aber gleichzeitig sagen, daß mit diesem Antrag sozusagen nur ein bürokratischer Mechanismus entschärft wird; daß ein bürokratischer Mechanismus vielleicht etwas mehr Gleichbehandlung